# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

# 241° SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO STENOGRAFICO

# MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

(Pomeridiana)

# Presidenza del presidente SPADOLINI

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI	TEDESCO TATÒ (PCI)
,	* RIZ (Misto-SVP)12, 58
DISEGNI DI LEGGE	GIUGNI (PSI)
Annunzio di presentazione e assegnazione 3	* SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.)
Seguito della discussione e approvazione con	Covi ( <i>PRI</i> )
modificazioni:	VITALONE (DC)
NI 1 /-1 1 /720	Mancino (DC)
«Norme contro la violenza sessuale» (730-	CANNATA (PCI)
731-924-939-B) (Approvato dal Senato in un	* FABBRI (PSI)
testo risultante dall'unificazione dei disegni di	CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)
legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri;	CORRENTI ( <i>PCI</i> )
Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed	LEONE (DC)
altrı e modificato dalla Camera dei deputati)	ACONE (PSI)
(Relazione orale):	FALCUCCI (DC)
Presidente 4 e passim	FASSINO (Misto-PLI)
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 5 e passim	ZUFFA (PCI)
* RASTRELLI (MSI-DN)	* TOTH (DC)
CASOLI (PSI), relatore 8 e passim	Bausi (DC) 44
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la	AGNELLI Arduino (PSI)
grazia e giustizia 10 e passim	Moro (DC)

241 <sup>a</sup> SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOC	ONTO STENOGRAFICO 12 APRILE 1989
TOSSI BRUTTI (PCI)       Pag. 46         ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.)       50, 52, 82         MAFFIOLETTI (PCI)       54         PAGANI (PSDI)       61, 85         FERRARA Maurizio (PCI)       63	ELIA (DC), relatore
LIPARI (DC)	GIOVEDÌ 13 APRILE 1989 94  ALLEGATO
* SIGNORI (PSI)	PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PRE- VISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTI- TUZIONE
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	Trasmissione di decreti di archiviazione 96  DISEGNI DI LEGGE
PRESIDENTE 90  DISEGNI DI LEGGE	Annunzio di presentazione         96           Assegnazione         96
Approvazione:  «Norme per l'attuazione del referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989» (1684), d'iniziativa dei deputati Ciaffi ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento) (Relazione orale):	GOVERNO Trasmissione di documenti

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

# Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*). Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ceccatelli, Evangelisti, Foa, Fontana Elio, Meoli, Sposetti, Strik Lievers.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Filetti, Garofalo, Guizzi, Macis, Mazzola, Onorato, Pinto e Pollice, negli Stati Uniti d'America ed in Canada, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n, 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto» (1690).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

# Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme contro la violenza sessuale» (730-731-924-939-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Salvato ed altri, Salvato ed altri, Mancino ed altri, Filetti ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 730-731-924-939-B.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

### 1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quater. - (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Se il minorenne non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minorenne ha compiuto i tredici anni, il fatto non è punibile quando è commesso con persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati tranne gli emendamenti 4.1 e 4.8:

Sopprimere l'articolo.

4.2

POLLICE, BOATO

Al comma 1, nel secondo capoverso, sostituire la parola: «tre» *con l'altra*: «quattro».

4.8

RASTRELLI, MISSERVILLE, PONTONE, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI, MOLTISANTI, FRANCO

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Se il minorenne non ha compiuto i dieci anni si applica la pena di cui all'articolo 609-ter».

4.7

Tedesco Tatò, Salvato, Alberici, Callari Galli, Battello, Correnti, Bochicchio Schelotto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

4.5

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, COCO, VITALONE, VENTURI, RUFFINO, DI LEMBO, DE GIUSEPPE, PINTO, LIPARI

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di persona di età compresa fra i 13 e i 14 anni, si procede a querela dell'avente diritto quando tra il colpevole e la persona offesa intercorre una differenza di età non superiore a tre anni».

4.3

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, COCO, VITALONE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, LIPARI, PINTO, VENTURI, RUFFINO

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «tre».

4.4

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, DE GIU-SEPPE, DI LEMBO, VITALONE, COCO, LIPARI, PINTO, VENTURI, RUFFINO

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«Il fatto non è punibile quando àvviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni».

4.1

BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, PAGAŅI

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni».

4.6

TEDESCO TATÒ, SALVATO, ALBERICI, CALLARI GALLI, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Ricordo che dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che le votazioni sugli emendamenti 4.5, 4.4 e 4.3 nonchè sull'emendamento 10.0.4 abbiano luogo a scrutinio segreto.

Poichè per le votazioni sarà utilizzato il procedimento elettronico, avverto che decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Invito i presentatori degli emendamenti 4.1 e 4.8 ad illustrarli.

\* BOATO. Signor Presidente, l'illustrazione dell'emendamento 4.1 di cui sono firmatario sarà molto breve, per due motivi: in primo luogo già nella discussione generale sia io che il collega Corleone abbiamo ampiamente sottolineato come questo sia uno degli articoli cruciali della legge e abbiamo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

concretizzato il nostro parere in questo emendamento, convinti come siamo che sia più opportuno, dal nostro punto di vista, mantenere il testo varato dalla Camera dei deputati. Laddove questa nostra proposta non fosse condivisa – ma ci auguriamo che lo sia – abbiamo già detto e lo ripeto qui che riteniamo comunque accettabile, anche se meno adeguato, il testo che il Senato aveva varato in prima lettura (allora definito «emendamento Covi» ma originariamente «emendamento Vassalli»). Le motivazioni di questo nostro convincimento sono già state espresse bene dalla collega Tedesco Tatò intervenuta nella seduta antimeridiana: tali dichiarazioni le sottoscrivo e pertanto non le ripeterò.

Vorrei soltanto spendere alcune parole – e su questo punto interverremo nuovamente in sede di dichiarazione di voto – riguardo agli emendamenti proposti in questa Aula dal Gruppo della Democrazia cristiana. Vorrei chiedere l'attenzione in particolare del collega Vitalone, che ha illustrato questa mattina gli emendamenti della Democrazia cristiana.

Ho già detto in Commissione e l'ho ripetuto in Aula che non siamo d'accordo sugli emendamenti presentati dalla Democrazia cristiana, ma il problema non è questo: il problema è nella gravità della proposta che ci viene fatta e nella grave erroneità delle motivazioni con cui viene sostenuta, non tanto per noi ma per la società, per le famiglie, per i minori italiani, anche per quel retroterra culturale, sociale e religioso a cui la Democrazia cristiana non esclusivamente ma in maniera prevalente fa riferimento.

La prima osservazione è che nella formulazione dell'emendamento 4.3 – e vorrei l'attenzione anche del senatore Gallo – la Democrazia cristiana ha reintrodotto un linguaggio che aveva abbandonato in Commissione. Infatti nell'emendamento si dice: «Se i fatti di cui al primo comma» – gli atti sessuali e non la violenza sessuale – «sono commessi in danno di persona...». Siamo perciò tornati anche nella terminologia ad una criminalizzazione, degli atti sessuali e non della violenza sessuale, di atti commessi in danno di persona. Basterebbe oltre tutto vedere la differenza di linguaggio tra il testo Covi, laddove si dice: «Il fatto non è punibile quando è commesso con persona...» e il testo, molto più adeguato, approvato dalla Camera dei deputati, laddove si dice: «Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni...», dato che si parla di atti sessuali. Questa mi sembra già una spia dell'atteggiamento che purtroppo su questo emendamento il Gruppo della Democrazia cristiana ha espresso, a mio avviso erroneamente.

Ma le motivazioni che il collega Vitalone ha rappresentato non stanno in piedi. Vorrei pregare il collega Guzzetti di consentirmi di sottolineare queste mie considerazioni al collega Vitalone.

Il collega Vitalone ha affermato ad esempio che molti episodi di violenza sessuale avvengono anche tra minorenni: ma questo non c'entra nulla con l'articolo 4, collega Vitalone! I fatti di violenza sessuale, quando avvengono tra minorenni sono fatti di violenza sessuale perseguiti come tali. Qui stiamo parlando di atti sessuali che possono avvenire tra una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 15 anni e così via.

È inimmaginabile, insostenibile, sbagliato moralmente, culturalmente, giuridicamente e, consentitemi di dirlo, anche religiosamente, che voi pensiate di criminalizzare, cioè di portare in tribunale, due ragazzi che abbiano rapporti sessuali di affettività.

Trovo insostenibile anche la controbiezione che il collega Gallo faceva in discussione generale. Parlo con molta franchezza e lealtà: dire, ad esempio,

241° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

che nei tribunali poi non si condanna per questo francamente mi impaurisce. Vogliamo portare una ragazza di 14 anni come parte lesa in tribunale e un ragazzo di 15 anni che hanno avuto qualche tipo di rapporto sessuale fra di loro perchè se magari si tratta di *petting*, in quel caso il tribunale non li condanna? Ma se c'è stata la querela del genitore ci sarà l'azione penale e questo non può essere.

Ho detto in altre circostanze, e lo ribadisco con forza e con passione in questa, che in sostanza si tratta dell'abidicazione dal ruolo che i genitori devono svolgere, da quello delle comunità sociali, culturali e religiose per scaricare sulla norma penale tale deresponsabilizzazione. Ci sono un ragazzo ed una ragazza che a quell'età hanno rapporti sessuali di qualunque tipo, non necessariamente «completi», ma come espressione di forme di affettività erotica, che dal punto di vista morale e pedagogico si presume sarebbe meglio che a quell'età non avessero. Il genitore della ragazza – presumo, ma potrebbe essere lei la persona più adulta e allora in quel caso si tratterebbe del genitore del ragazzo - non è stato in grado di dare un'educazione e di creare un certo tipo di clima o di rapporto. Allora cosa fa? Sporge querela e fa aprire un procedimento giudiziario per far decidere il tribunale sulla vicenda. A mio avviso quel genitore è irresponsabile! Portare in sede giudiziaria vicende che attengono ai rapporti interpersonali tra minorenni e alla responsabilità etica, religiosa, pedagogica, educativa delle famiglie, delle comunità, della chiesa, della scuola, di tutti gli ambiti sociali e culturali del nostro paese è fortemente irresponsabile.

Sono ragioni che ripeterò con forza nel momento in cui voteremo questo emendamento. Mentre altre posizioni del Gruppo della Democrazia cristiana su diversi aspetti del disegno di legge, pur non condividendole, a volte – lo riconosco – hanno una loro logica, una loro coerenza, una loro motivazione ed una loro credibilità, francamente ritengo che questa sia poco credibile e insostenibile. Si equivoca sulla violenza sessuale – che è comunque punita – rispetto ad atti sessuali che vengono indicati con un linguaggio già di per sè criminalizzante.

Queste sono le ragioni per cui noi siamo favorevoli a mantenere il testo elaborato dalla Camera in prima istanza. Comunque riteniamo accettabile il compromesso decoroso del testo votato dal Senato la volta scorsa, anche con il voto della collega Maria Fida Moro, che tanto le costò ma che tanto le fa onore aver dato in quella circostanza. Riteniamo comunque sbagliato (ci dispiace che sia stato riproposto) questo emendamento e gli altri collegati presentati dal Gruppo della Democrazia cristiana. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

\* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 4.8 si pone in stretta logica di coordinamento legislativo, dal punto di vista delle pene che sono commisurate dai vari articoli e nei vari contesti.

L'articolo 4 inserisce l'articolo 609-quater, con il quale si considera il caso di violenza compiuta su minore. L'ipotesi specifica dell'emendamento si riferisce al secondo comma, là dove si stabilisce che: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso da più persone riunite». Ora, a noi sembra che questa ipotesi sia estremamente grave e debba essere almeno parificata a quelle che sono state introdotte con l'articolo 3, ossia con l'articolo 609-ter, relativo alle aggravanti specifiche.

Ci sembra quindi che la pena minima edittale, che in questo caso figura a tre anni, non sia assolutamente perequata rispetto a condizioni di minore 241a SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

gravità, per le quali la pena va da un minimo di quattro anni fino ad un massimo di dieci anni.

Mi pare che, per una questione di sistematica logica delle norme penali, sia indispensabile elevare il minimo della pena in questo caso che, ripetiamo, è più grave di quello considerato nelle circostanze aggravanti specifiche e quindi chiediamo che il minimo edittale da tre anni, come figura qui nella norma modificata dalla Camera dei deputati (che, peraltro, ripete lo stesso testo, grosso modo, che il Senato aveva già deliberato), venga anch'esso correlato alle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 609-ter. Credo che la logica e, a parte tutto, la coerenza, impongano questa mutazione rispetto alle deliberazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, se permette mi riferisco agli emendamenti indipendentemente dalla progressività.

In merito all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Pollice e Boato, che propone la soppressione dell'articolo 4, esprimo naturalmente parere contrario, proprio per le ragioni che hanno indotto la Commissione e il Parlamento, nelle precedenti riunioni, ad introdurre e a prevedere questa esplicita disposizione nei confronti di coloro che commettono fatti fuori della previsione dell'articolo 609-bis.

In ordine all'emendamento 4.8, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, mi rimetto all'Assemblea, nell'ottica, che io ritengo valida, per cui un inasprimento di sanzioni in un settore delicato come questo deve essere accolto non sempre con generalizzato favore ma con interesse, proprio per il potere deterrente che, specialmente in questa fase, è auspicabile in ordine a reati di questo tipo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori, esprimo parere contrario, pur rendendomi conto che l'ottica nella quale si muovono i proponenti è quella di ripristinare il testo già approvato alla Camera. Se mi è consentita una disgressione su questo argomento, dato che comunque il testo dovrà ritornare alla Camera dei deputati (non dimentichiamoci infatti che abbiamo già approvato una modifica che costringerà comunque il testo a essere riesaminato alla Camera dei deputati), vorrei invitare i colleghi del Gruppo comunista o, comunque, coloro che sono nello stesso ordine di idee a tenere presente che la nostra preoccupazione, a questo punto, è quella di non sacrificare il testo alla esigenza, che pure è rispettabile, di giungere ad una approvazione tout court del testo approvato dalla Camera, cioè di non far sì che questa presa di posizione, peraltro già vanificata, si traduca in uno stravolgimento del testo che andiamo ad approvare, creando ed aggravando, quando il riesame ci sarà nuovamente, nuova confusione che raggiungerà un effetto contrario a quello che in fondo tutti vogliamo perseguire.

A me sembra per esempio (e torno all'argomento specifico) che ritornando al testo originario, che prevede appunto che se il minorenne non ha compiuto i 10 anni si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, saremmo in presenza di una vera e propria anomalia. Pur rendendomi conto che le fattispecie sono diverse, avremmo una singolare disciplina; cioè avremmo questa singolare situazione che nei confronti del minore di 10 anni si prevede

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

la stessa sanzione che è prevista se il fatto è commesso nei confronti del minore di anni 14. Quindi avremmo una anomala equiparazione e non terremo conto che il commettere il fatto nei confronti di un minore degli anni 10 è certamente più grave di quanto non sia commettere lo stesso fatto nei confronti del minore degli anni 14.

È per questo che un aumento, così come previsto nel testo già approvato dal Senato e ribadito in Commissione, che stabilisce un aumento della pena da un terzo alla metà è certamente più adeguato perchè differenzia quantitativamente ed in modo opportuno la stessa fattispecie così che non sia applicata la stessa sanzione se il fatto è commesso nei confronti del minore di anni 14 o nei confronti del minore di anni 10.

Per questa ragione, pur rendendomi conto delle motivazioni di fondo che inducono il Gruppo ad esprimere questo emendamento, sono contrario all'accoglimento dell'emendamento 4.7.

In merito all'emendamento 4.5, dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Gallo, Coco, Vitalone, Venturi, Ruffino, Di Lembo, De Giuseppe, Pinto e Lipari, esprimo parere contrario per le ragioni che saranno specificate meglio in ordine all'emendamento 4.3 a firma sempre degli stessi proponenti.

Con l'emendamento 4.5 si propone la soppressione dell'ultimo capoverso del primo comma, laddove si dice: «Se il minore non ha compiuto...», eccetera. Vorrei precisare a questo proposito (ho dimenticato di dirlo all'inizio) che nella stampa del testo approvato in Commissione è stata indicata, come comma separato, la previsione del seguente tenore: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso da più persone riunite». Ebbene, non si tratta di un comma separato ma, con una ipotesi autonoma di previsione, di una prosecuzione del primo comma. Dico questo proprio per ragioni di organicità in modo che non ci siano equivoci allorquando si fa riferimento al primo comma. Pertanto il primo comma comprende anche il testo che nello stampato è recepito come secondo comma. Quindi, quando all'emendamento 4.5 si parla di ultimo capoverso, si fa riferimento a quello che sarebbe il terzo comma dell'articolo 4. Comunque esprimo parere contrario.

Ora l'emendamento 4.3, sostitutivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 4, recita: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di persona di età compresa fra i 13 e i 14 anni, si procede a querela dell'avente diritto quando tra il colpevole e la persona offesa intercorre una differenza di età non superiore ai tre anni». Ebbene, a me sembra che reintrodurre, sia pure per questa ipotesi, una ulteriore eccezione al regime della perseguibilità d'ufficio che, in sostanza, quale che siano le determinazioni alle quali si dovrà pervenire è stato recepito e dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica come principio, come regola salvo vedere se si possano fare eccezioni, così come si proponeva, all'interno della coppia, determinerebbe un ulteriore stravolgimento di questo principio già recepito e inoltre non mi sembra che sussista una ragione anche di politica legislativa valida per stravolgere ulteriormente questo principio. Per tali ragioni esprimo parere contrario.

Lo stesso parere contrario devo esprimere in ordine all'emendamento 4.4 (*Brusio in Aula*).

Signor Presidente, la ringrazio per la sua cortese attenzione ma, dato che si parla di un problema di estremo interesse, vorrei pregare la cortesia dei 241° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

colleghi di prestare un minimo di attenzione, non per quello che dico, ma perchè si sta svolgendo una discussione su un argomento che mi sembra meritevole di attenzione. (*Commenti del senatore Mancino*).

Concludo rapidamente dicendo che esprimo parere contrario sull'emendamento 4.4 che propone di sostituire la parola «quattro» con la parola «tre». In altri termini, mentre il disegno di legge già approvato dal Senato e ripristinato in Commissione prevede che il fatto non è punibile se commesso con persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a 4 anni, si tende ad abbassare questo limite a 3 anni per cui, nella logica del testo già approvato in Commissione, ritengo di dover esprimere parere contrario a questo emendamento.

La stessa ragione mi induce ad esprimere parere contrario in ordine agli emendamenti 4.1 e 4.6, proprio per le ragioni che ho già enunciato e cioè non perchè non sia sostanzialmente d'accordo su una liceità del rapporto fra ultratredicenni e infradiciottenni, ma perchè mi sembra che il non fissare una differenza di età tra il tredicenne e l'autore possa dar luogo ad una serie di inconvenienti pratici tra i quali quello che mi ero permesso di illustrare questa mattina.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.2, presentato dai senatori Pollice e Boato in quanto tende a modificare radicalmente la normativa in materia di minori.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, il parere del Governo è contrario e ne spiego le ragioni. Il Senato, in prima lettura, non aveva ritenuto di introdurre una simile aggravante nel testo che si trovò allora ad approvare. Alla Camera nacque il problema allorchè in quel ramo del Parlamento si intese, in Commissione, estendere l'ipotesi di violenza di gruppo non soltanto alle fattispecie relative alla violenza effettiva ma anche alle fattispecie di violenza presunta.

Il Governo in quella sede intervenne, anche sollecitato dalla Commissione, con una sua proposta che consisteva nel ripristinare il testo del Senato in cui si diceva che la fattispecie di reato di violenza di gruppo, intendendo colpire l'ipotesi di violenza reale per vincere la resistenza della vittima e costringendola a subire atti sessuali doveva essere mantenuta esclusivamente nel testo già approvato dal Senato. Inoltre, tenendo conto di alcune osservazioni relativamente al fatto che nei confronti di minori, sia pure senza violenza, si potesse verificare l'ipotesi che più persone commettessero insieme al minore atti sessuali, il Governo ha proposto l'introduzione di questa aggravante per cui nel caso si tratti di più persone riunite la pena viene aumentata al massimo per consentire al magistrato di giudicare se questa ipotesi di più persone riunite possa o meno avere rilevanza nella determinazione della pena.

Il Governo però non ritiene che si possa arrivare ad elevare il minimo di 4 anni se non reintroduciamo ciò che di fatto abbiamo deciso di escludere, cioè che ci sia una identificazione tra la violenza di gruppo e l'ipotesi di concorso di più persone. Queste sono le ragioni, senatore Rastrelli, per cui il Governo è contrario al suo emendamento e chiede che sia mantenuto il testo della Camera. Il Governo richiama alla Presidenza, poichè è stato presentato un suo emendamento in Commissione volto a ripristinare il testo Camera, il

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

fatto che non ci sono due commi ma un comma unico relativamente a questa ipotesi di aggravante.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori, il Governo, ritenendo preferibile la soluzione adottata dalla Commissione, esprime parere contrario.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 4.5, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, che prevede di sopprimere l'ultimo capoverso per una evidente ragione: il Governo ha già rilevato in sede di replica che sul piano politico un principio è stato già accolto dai due rami del Parlamento, quello cioè di introdurre una fascia di non punibilità nel rapporto tra i minori. Quindi, il Governo non è d'accordo nel riproporre l'esclusione e pertanto eprime parere contrario sull'emendamento in questione.

Per analoghe ragioni, la stessa cosa affermiamo per l'emendamento 4.3 che ripropone la reintroduzione della querela in una materia su cui c'è stata una duplice presa di posizione – salvo la questione della coppia, di accettare invece il principio della procedibilità d'ufficio –; il Governo ritiene non opportuno reintrodurre tali questioni perchè esse riaprirebbero momenti di difficoltà ulteriori per l'iter finale del provvedimento al nostro esame.

Quindi, per queste ragioni, il Governo esprime parere contrario.

L'emendamento 4.4, restando nella logica di una fascia di non punibilità, propone una modifica della relativa normativa; per cui il Governo si rimette all'Assemblea, come anche – per le stesse ragioni – in merito all'emendamento 4.1, perchè propone una modifica al principio della non punibilità, entro una certa fascia, del rapporto fra minori, una modifica all'ipotesi approvata in sede di Commissione.

Analogamente, si rimette all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 4.6, pur non sottacendo l'opportunità, rispetto a questi tre ultimi emendamenti, che sia mantenuto il testo approvato dalla Commissione.

Ma, non intendendo interferire in merito ad una questione su cui vi possono essere delle diversità di valutazione, su questi tre ultimi emendamenti il Governo si rimette all'Assemblea.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, anche a nome degli altri colleghi proponenti, dichiaro di ritirare l'emendamento 4.7, mentre manteniamo l'emendamento 4.6, identico all'emendamento 4.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Facciamo questo sia per contribuire a semplificare il già complesso nostro lavoro – non oso sperare che altri colleghi seguano questo esempio, sarebbe tuttavia auspicabile – sia, soprattutto, perchè le considerazioni svolte dal relatore, in merito all'emendamento 4.7, sono in larga parte da noi condivise. In ultima analisi, direi che il relatore ci ha persuasi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Pollice e Boato.

Non è approvato.

241° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.7 è stato testè ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori della Südtiroler Volkspartei voteranno a favore dell'emendamento Mancino per una ragione molto semplice: partiamo dalla premessa che una ragazza di 13 anni è ancora una bambina e non ha la capacità psichica sufficiente di intendere e volere, tale da poter vagliare se il suo consenso all'atto sessuale abbia quell'importanza e quegli effetti che l'atto stesso può comportare.

In secondo luogo riteniamo che una ragazza di 13 anni sia anche fisicamente una bambina, che non ha ancora superato il periodo di pubertà; quindi, siamo fermamente convinti che l'età a base del reato che stiamo contemplando trovi un limite nei 14 anni. Dobbiamo aggiungere un'altra cosa: secondo quanto aveva deciso la Camera dei deputati, il reato è escluso in tutte le ipotesi in cui il rapporto è tra un diciottenne e una tredicenne; secondo la modifica apportata dalla Commissione giustizia l'età sarebbe tra 17 e 13 anni. In questo caso parlo non solo per la soppressione di quanto previsto dalla Commissione giustizia, ma anche per quegli emendamenti che tendono a reintrodurre addirittura i 18 anni previsti dalla Camera. Questo lo trovo addirittura aberrante in quanto a mio avviso vi è un mondo diverso tra un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 13: un ragazzo di 18 è nella sua piena capacità fisica, è pieno di tentazioni ed è possibile dire che la sua condotta è lecita quando avvicina una ragazza di 13 anni che non sa nemmeno quello che fa? Sono fermamente convinto che commettiamo un grandissimo errore se abbassiamo la soglia dai 14 ai 13 anni e che in questo modo non compiamo un atto a favore delle giovani donne o dei giovani ragazzi (non dimentichiamoci che le tentazioni dei diciottenni possono toccare anche ragazzi di 13 anni).

Non si venga a dire, come è stato detto in quest'Aula, che vogliamo impedire che dei giovani abbiano dei rapporti di sola amicizia sessuale, che si tratta, soltanto di giovani che hanno «pomiciato» tra loro; ma quando mai ad un procuratore della Repubblica è venuto in mente di incolpare due giovani che «pomiciano»? Qui si tratta invece di colpire atti sessuali con un tredicenne e come padre di sette figlie devo dire con tutta chiarezza che mi rifiuto di accettare che le bambine tra 13 e 14 anni siano esposte alle tentazioni dei giovani maschi diciottenni. Di questo sono fermamente convinto e pertanto voterò con entusiasmo a favore dell'emendamento del senatore Mancino. (Vivi applausi dal centro).

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

GIUGNI. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista esprimo una posizione contraria all'emendamento 4.5, ma se mi consente, la dichiarazione si può estendere ad una sequenza di emendamenti successivi che hanno la stessa concatenazione logica.

Non metterò in gioco la mia condizione di paternità: non ho la fortuna di avere figlie, ma solo figli maschi; potrei preoccuparmi però del rischio che incombe su di loro di essere criminalizzati per aver svolto azioni anche non consistenti nel rapporto sessuale vero e proprio ovvero nella congiunzione carnale, visto che – a parte quel che ne possono pensare alcuni indulgenti procuratori della Repubblica e mi riferisco al precedente intervento – dopo l'approvazione di questa legge potrebbero anche venire in considerazione gli atti che sono stati efficacemente e precisamente, anche se non tecnicamente, definiti come di «pomiciamento».

Credo che nella discussione nuoccia l'impressione che hanno molti colleghi, che nell'affrontare il problema del rapporto sessuale tra minori vi sia un qualche riferimento a rapporti e a situazioni di violenza. Qui non siamo di fronte ad ipotesi di violenza carnale (e, tra l'altro, anche la definizione di violenza carnale presunta che viene data dalla nostra dottrina penalistica e dal nostro codice penale è abbastanza imprecisa) qui si tratta di una fattispecie, di una situazione di fatto normativamente regolata, vale a dire di una situazione che, se sarà approvata questa legge, potrà essere definita come gioco sessuale tra adolescenti, o qualcosa del genere. Questo, ripeto, non ha niente a che vedere con la violenza. E non è neanche la violenza cosiddetta presunta che ha luogo quando il rapporto è fra un minore, o un ultraminore come un tredicenne, e persona sessualmente e penalmente matura come può essere il maggiorenne.

Si tratta di una situazione di fatto nettamente diversa. Tale situazione di fatto non dovrebbe essere confusa con l'ipotesi che stiamo facendo riguardo la severa punizione dello stupro questo non è un caso di stupro; qui abbiamo rapporti sessuali normali – nel senso che si tratta di rapporti consensuali – ma tra persone che noi assumiamo non abbiano raggiunto una adeguata maturità.

Per tali motivi ritengo che il primo emendamento preso in considerazione, perchè più distante dal testo, che proporrebbe di cancellare del tutto questa ipotesi, sia regressivo rispetto all'impianto della legge, rispetto alla intenzione stessa del Parlamento quando si è proposto l'arduo compito di rinnovare la materia legislativa in proposito.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, ritengo che l'emendamento 4.3 sia estremamente pericoloso perchè mette nelle mani dei genitori del fanciullo, o della fanciulla più probabilmente, un'arma di scambio o di ricatto. Preferirei in proposito la drastica chiarezza di una soluzione positiva o negativa poichè questo tipo di compromesso non mi convince affatto.

Gli altri emendamenti giocano sul rapporto di età, con un campo di variazione di età dei due soggetti fra 13 e 16 anni, tra 13 e 17 anni e (emendamento approvato dalla Camera e qui riproposto sia dal collega Boato e da altri senatori che dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori) tra 13 e 18 anni. Ma, quando si tratta di quantificare aspetti come la maturità sessuale o penale, il gioco delle quantità diventa estremamente relativo ed approssimativo, ed anche discretamente rischioso. Non è agevole quantificare in modo uniforme per tutti quando si possa assumere l'esistenza di questa maturità. Tendenzialmente, a nome del Gruppo (su questo piano credo possa

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

riconoscersi una certa libertà di valutazione) sarei orientato verso la soluzione più ampia, se non altro per una considerazione: per quanto si sia detto e scritto circa la liberazione sessuale in questi 15-20 anni, tutti i dati demoscopici raccolti indicano che i nostri giovani hanno accelerato di gran lunga i tempi della maturità sociale ma a questo si accompagna una enorme ignoranza sulle responsabilità penali e non, sulle caratteristiche stesse dell'attività che svolgono, sulle conseguenze che ne possono derivare ad esempio in materia di concepimento.

Quindi, per questa ragione la soluzione accolta dalla Camera dei deputati, che definisce il campo tra 13 anni di un soggetto e 18 anni dell'altro (cioè il raggiungimento della maggiore età così come stabilita dal codice civile), sembrerebbe la più conseguente. Se poi l'Assemblea si vuole orientare su soluzioni diverse in questo campo di variazione, non è certamente questo che potrà produrre un'alterazione dirompente dell'impianto della legge, così come nel caso dell'emendamento 4.5.

Vorrei pregare però i colleghi di riflettere attentamente. Qui stiamo trattando di norme penali: cerchiamo di evitare, nella definizione di questa area di libertà di rapporti tra i minori, di correre il rischio di una criminalizzazione di soggetti che non hanno poi di fatto raggiunto una adeguata consapevolzza di quello che stanno facendo. Rammento che negli Stati Uniti vi sono alcuni stati dove l'età della violenza presunta è addirittura di 18 anni, il che crea non pochi problemi nei rapporti tra i giovani. Cerchiamo anche da questo confronto di trarre elementi che possano ispirare a quest'Aula la scelta di una soluzione saggia ed equilibrata. (Vivi applausi dalla sinistra e dalla estrema sinistra).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi, anch'io prendo la parola brevemente, non solo sul presente emendamento ma anche sui successivi presentati dal senatore Mancino e da altri senatori.

Devo qui esprimere la mia personale sofferenza: vorrei poter aderire a questa legge, di cui sento la necessità, con forza e convinzione, ma ogni volta che leggo tratti di questa legge sono portato a ritenerla, anzichè quella legge giusta di cui la società e le donne avevano bisogno, una legge preoccupante e regressiva.

Era necessaria una legge sulla violenza sessuale, che modificasse soprattutto un certo tipo di giurisprudenza e di costume giudiziario, prima che civile e sociale, offensivo per la società e per la donna. Ho sentito qui dire che la conquista più importante sul piano teorico di questa legge – è stato il tratto unificante di tutti gli interventi avvenuti nel dibattito generale, che ho ascoltato anche dalla radio – è stata la trasformazione del reato di violenza sessuale da reato contro la moralità in reato contro la persona.

Ebbene, a me sembra che tutta una serie di interventi, che rappresentano uno sconfinamento dalla regolamentazione più severa del reato di violenza sessuale, siano in contraddizione con questa affermazione teorica e giuridica importante che si è voluta fare; il presente provvedimento da legge più severa contro la violenza sessuale si sta trasformando in una legge di repressione della sessualità, in una legge «sessuorepressiva». 241° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Non entro nel merito delle conseguenze giuridiche – molto meglio di me lo ha fatto poc'anzi il collega Giugni – dell'approvazione di questi emendamenti preoccupanti.

Collega Riz, lei è un giurista, un avvocato: come fa a dire, dopo le modifiche introdotte all'articolo 1 e dopo la parificazione degli atti di libidine agli atti di violenza, che i procuratori della Repubblica perseguiranno soltanto gli atti sessuali? Ma se voi parificate gli atti sessuale alla violenza, considerandoli violenza presunta, anche i più innocenti atti sessuali diventeranno atti di libidine e quindi atti di violenza presunta.

RIZ. Senatore Spadaccia, è punito l'atto sessuale. Legga l'articolo!

SPADACCIA. L'ho letto molto bene.

RIZ. Non lo ha fatto.

SPADACCIA. Se viene approvato il primo di questi emendamenti, che sopprime l'ultimo capoverso del primo comma, tutto diventa atto di violenza presunta.

A mio avviso questo è sbagliato, grave, come credo che sia sbagliata e grave la voglia di dettare sempre norme ai comportamenti, di stabilire forme di controllo sociale che attenuano il valore della legge che volevamo emanare. Badate, siamo partiti dal bisogno di rendere più severa la repressione della violenza sessuale e poi estendiamo i casi di violenza sessuale agli atti consensuali, che diventano violenza presunta solo per il fatto che intervengono consensualmente fra alcuni soggetti (è il caso dei minorenni ora, ma sarà più tardi il caso degli handicappati con una norma offensiva per i portatori di handicaps!). Questo significa che se tutto diventa violenza, cari colleghi, poi niente di nuovo sarà violenza. In tal modo rischiamo di reintrodurre nelle aule giudiziarie una giurisprudenza lassista e negatrice del reato di violenza sessuale, nuovamente offensiva per le donne italiane e fomite non solo di repressione ma di gravi guasti nella vita sociale e nei rapporti di libertà e di tolleranza tra le persone. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, anch'io come il senatore Giugni mi auguro che l'Aula del Senato, attraverso il suo voto, sappia dare una soluzione saggia ed equilibrata a questo problema che tanto ci ha appassionato e ci ha diviso nel corso di questi anni.

Stiamo discutendo non soltanto di una norma penale – e vorrei che le colleghe ed i colleghi riflettessero su questo – ma anche di qualche cosa che riguarda molto concretamente la vita quotidiana di ragazzi e di ragazze adolescenti. Tante e tanti di noi si sono incontrati nel corso di questi ultimi anni e di questi mesi con tali ragazzi. Non voglio qui riportare nè la mia esperienza di madre – e potrei anche farlo – nè la mia esperienza di insegnante; vorrei soltanto riportare, se ci riesco, le parole di quelle ragazze e di quei ragazzi che hanno detto a noi legislatori con molta chiarezza di volere dal Parlamento un segnale di attenzione vera e concreta rispetto al loro

ASSEMBLEA - RESOCONTÓ STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

percorso di crescita: un segnale di rispetto della loro individualità, della loro autonomia, non un segnale di ipocrisia. In altri termini, quei ragazzi ci hanno detto che si aspettano dai grandi, dagli adulti ed in particolar modo dal legislatore di poter vivere serenamente le loro prime esperienze, le loro prime storie d'amore. E di questo stiamo parlando, colleghi e colleghe.

Per tali ragioni non capisco in che modo e con quanta coerenza si possa da qualche parte sostenere che bisogna sopprimere quella parte dell'articolo approvato in Commissione. Non lo capisco perchè da tale votazione verrebbe fuori con molta concretezza un solo messaggio: in sostanza noi diremmo a quei ragazzi e quelle ragazze che devono vivere le loro storie d'amore in clandestinità, nascondendosi, e che con grande ipocrisia devono far finta che la sessualità non esiste, non riguarda la loro vita.

Personalmente raccolgo le preoccupazioni dei colleghi e delle colleghe rispetto alla precocità dei rapporti sessuali, ma ho detto altre volte e voglio qui ripetere che una questione così delicata e così importante non va risolta sul terreno del diritto penale, ma va risolta su altri terreni, conquistando innanzitutto all'interno della famiglia quell'autorevolezza e quella responsabilità per poter aiutare le ragazze e i ragazzi a crescere anche rispetto alla loro sessualità e tentando, all'interno delle scuole, quello che mai si è voluto fare, cioè discutere e ragionare rispetto a questa questione, la sessualità, che è una componente fondamentale della vita umana.

Se sciaguratamente (dico proprio così) dovesse passare l'emendamento soppressivo di quella parte dell'articolo che è stato pur votato in Commissione, noi ci troveremmo di fronte al fatto di lasciare non soltanto questi ragazzi e ragazze da soli, ma di mandare un messaggio molto ipocrita e molto pericoloso. Guardate che l'attuale codice Rocco (vorrei ricordarlo ai colleghi che a volte fingono di dimenticare) già prevede la violenza presunta, riguardante sia la violenza carnale sia gli atti di libidine, fino ai 14 anni; dai 14 ai 18 anni gli atti sessuali, quindi atti di libidine e di violenza carnale, già nel codice Rocco non erano materia di diritto penale. Stiamo discutendo quindi soltanto di un anno, cioè quell'anno che riguarda l'età compresa tra i 13 e i 14 anni; se viene cancellato questo, mentre finora questa norma non è stata applicata perchè ci siamo forse trovati anche di fronte a operatori intelligenti, che hanno capito che bisognava lavorare su altri terreni e non portare invece nelle aule dei tribunali queste storie, noi ci troveremmo di fronte al fatto che, invece, potremmo avere anche questo tipo di risposta. Ma al di là di questo, a me preoccuperebbe fortemente un segnale di repressione e un segnale anche di sessuofobia rispetto ad un problema reale.

Ecco, colleghi, io mi auguro che appunto ci sia saggezza, che ci sia equilibrio, che ci sia responsabilità; mi auguro che, rispetto a questa questione così importante, noi siamo in grado di far prevalere non le nostre paure e le nostre angosce di persone adulte, ma veramente saggezza ed equilibrio, rispetto dei minori, e che veramente possiamo domani, finita questa vicenda in Aula, tornare nei nostri luoghi, tornare a guardare, ad incontrare ragazzi e ragazze dicendo loro che sul terreno del diritto penale l'autonomia e la crescita devono essere salvaguardate e rispettate, ma che da oggi comincia il nostro impegno più difficile e più concreto, non soltanto come legislatori ma innanzitutto come genitori e come educatori.

In questo senso noi voteremo contro la soppressione di questo capoverso e in questo senso voteremo anche contro l'altro emendamento presentato dalla Democrazia cristiana, che è quello che prevede, in sostanza, di lasciare in mano al genitore il potere di decidere; questo sarebbe

12 APRILE 1989

altrettanto grave, perchè ci troveremmo di fronte al fatto di un genitore che non riesce fino in fondo a svolgere anche il suo ruolo e non ha in mano altra arma che quella della denuncia per poter aiutare il proprio figlio e quindi a un fallimento conclamato. Voteremo invece a favore dell'emendamento che abbiamo presentato e di quello identico il cui primo firmatario è il senatore Boato, perchè questa soluzione «tredici-diciotto», che in ultima analisi non rappresenta altro che, concretamente, la diminuzione di un anno dell'età per la quale c'è violenza presunta, ci sembra quella più saggia e più equilibrata, certamente quella anche che l'operatore della giustizia potrà applicare senza dover ricorrere a vari «pendolini» e a dover discutere su un giorno in più o un giorno in meno. (Applausi dall'estrema sinistra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anche io prendo la parola per dichiarare il voto contrario a tutti gli emendamenti che sono stati presentati al testo proposto dalla Commissione; e, per giustificare il voto, vorrei fare un poco la storia di come è venuta fuori la norma che oggi è stata confermata, cioè che viene riproposta oggi in Aula dalla Commissione giustizia.

Ricordo che, quando siamo venuti in Aula in occasione della precedente lettura, eravamo fermi ai 12 anni e che allora era stato persentato un emendamento da parte del Governo, che poi il Governo ritirò, che introduceva quel meccanismo cosidetto di slittamento, di differenza di quattro anni che comprendeva così l'arco dai 12 anni ai 16 anni.

A seguito di intervento mediatorio, si è arrivati alla formulazione dei 13 anni sempre con la differenza di quattro anni, e a me pare che questa sia soluzione equilibrata che risponde anche alle argomentazioni fatte dal senatore Riz in ordine al diciottenne che ha rapporti con la tredicenne. Siamo in un ambito, quello dello slittamento dei quattro anni, che cerca di contemperare quell'esigenza che abbiamo tutti sentito difendere il minorenne contro la persona già fatta sessualmente, già matura nei confronti di chi maturo non è ancora del tutto, creando appunto questa differenza di quattro anni cioè al minimo, tra tredici e diciassette, che può consentire l'esistenza di un rapporto sessuale tra minori non ancora inficiato da azioni callide per ottenere il consenso.

Ora vorrei aggiungere che la giustificazione del mio voto è data anche da un'altra motivazione: non vi è evidentemente nessuna preclusione di ordine regolamentare circa la presentazione di questi emendamenti, ma una preclusione di ordine logico sussiste perchè mi pare evidente che sia il Senato che la Camera dei deputati sull'età dei tredici anni ormai si sono attestati, sia con il testo che era stato varato dal Senato, sia con il testo approvato dalla Camera dei deputati; e a me pare che stravolgendo questo punto sotto il profilo voluto dall'emendamento 4.5 del Gruppo democristiano, o dall'emendamento 4.3, sempre del Gruppo democristiano, si finirebbe per mettere una mina su tutto il disegno di legge relativo a queste norme che tutti auspichiamo possano entrare in vigore rapidamente.

Ribadisco il mio voto contrario anche a limitare la differenza da quattro a tre anni, perchè mi sembra una norma che oltretutto non tiene conto di una considerazione di ordine generale che deve essere fatta; infatti la norma

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

del 1930 parlava di quattordici anni, onorevoli colleghi, mentre nel 1989 parliamo di tredici anni: qualcosa è cambiato durante questi 59 anni nel costume dei nostri giovani, come constatiamo di giorno in giorno tutti, anche se certe volte deprecandolo.

Queste sono le ragioni che mi inducono al voto cotrario e a ritenere di invitare l'Assemblea a riconfermare il testo varato dalla Commissione, che è quel testo equilibrato sul quale ricordo ancora una volta l'atmosfera di soddisfazione che si era determinata quella tarda sera d'estate, allorquando ci fu il voto finale sul disegno di legge sulla violenza sessuale poi così erroneamente (a mio avviso) trasformato dalla Camera dei deputati.

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molto rispetto le affermazioni formulate sulla nostra proposta soppressiva ed avverto il disagio di ravvisare negli interventi di alcuni colleghi delle affermazioni che forse la proposta stessa non avrebbe meritato ad un più meditato esame.

Ho ascoltato le parole di quell'insigne e raffinato giurista che è il collega Giugni, ma vorrei dire al collega Giugni che, al di là di alcune imperfezioni, che fanno in qualche misura riaffiorare il sospetto che la scelta di dell'allineamento tra atti di libidine violenti e violenza sessuale sia stata una scelta non del tutto coerente con l'esigenza di una più intensa tutela della libertà sessuale, c'è, al fondo, una sorta di rimozione della verità. Caro Giugni, qui non parliamo del petting, o meglio, non parliamo soltanto del petting: proprio in ragione di quella equazione, alla quale ci siamo tutti risolti, parliamo di una gamma di comportamenti, da quelli meno intensamente lesivi a quelli più intensamente lesivi; e quando andiamo a dilatare l'area di esenzione, dobbiamo fare i conti con questa importante, incisiva modifica legislativa.

Onorevoli colleghi, vorrei ribadire con molta chiarezza e con altrettanta pacatezza che non c'è alcuna espansione dei principi che sono già contenuti nella norma fondante, che è la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 4.

Noi vogliamo soltanto, attraverso la proposta soppressiva, riaffermare un nitido principio: l'inviolabilità sessuale dei minori di anni 14. Non vi sono altri significati di cui questa proposta legislativa deve essere caricata. Noi vogliamo rifiutare ogni ambiguità in una scelta che riteniamo importante. Il collega Gallo più volte, nel corso del dibattito in Commissione, ha chiarito come non si versi in materia di «presunzione»; si tratta di una scelta che coglie una realtà: noi vogliamo difendere i minori di anni 14 contro qualunque tipo di insidia, affermandone l'intangibilità. Qui si tratta, più modestamente, non di «scardinare», collega Covi, l'impianto di una intera legge ma di riportare il limite dell'inviolabilità dai 13 ai 14 anni ripristinando quelle simmetrie che già esistono nel sistema sanzionatorio e che consentono di affermare che al di sotto dei 14 anni non vi è – in linea generale – capacità di intendere e di volere.

Noi non vogliamo accettare, in via di principio, che un bambino appena tredicenne possa essere violato nella sua integrità morale e nella sua integrità

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

fisica; noi non vogliamo accettare che una bambina di 13 anni possa essere violata, iniziata alle pratiche contraccettive o abortive; non possiamo immaginare che una bambina a 13 anni possa essere esposta al rischio di una maternità che non potrebbe mai essere responsabile e consapevole. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ricordo che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, sia effettuata a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carli, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Cavazzuti, Chiarante, Chiaromonte, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fiori, Florino, Fontana Alessandro, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbriaco, Imposimato, Innamorato, Jervolino Russo,

Kessler.

Lama, Lauria, Leonardi, Leone, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Orlando, Ossicini,

241° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Petronio, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollini, Pontone, Pulli,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riva, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sanesi, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Visibelli, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Ceccatelli, Evagelisti, Foa, Fontana Elio, Meoli, Sposetti, Strik Lievers.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori Filetti, Garofalo, Guizzi, Macis, Mazzola, Onorato, Pinto e Pollice.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Senatori votanti	258
Maggioranza	130
Favorevoli	130
Contrari	128

#### Il Senato approva.

(Vivi applausi dal centro, congratulazioni. Repliche dalla estrema sinistra. Vivaci generali commenti).

# Ripresa della discussione

PRESIDENTE. In seguito all'approvazione dell'emendamento 4.5 risultano preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Signor Presidente, volevo dire, anche a nome dei colleghi Corleone e Spadaccia, che voteremo, ovviamente dopo l'esito di questa votazione, contro tale articolo. (*Brusio in Aula*). Aspetto che finiscano i

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

comizi sopra di me perchè faccio fatica a parlare. (Commenti dal centro e dalla sinistra).

Signor Presidente, non riesco ad ascoltare nemmeno me stesso!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, cerchiamo di andare avanti. (Commenti dalla sinistra e dalla estrema sinistra. Ripetuti richiami del Presidente).

Senatore Boato, vada avanti nella sua dichiarazione di voto.

BOATO. Signor Presidente, faccio un po' di fatica, perchè, le ripeto, non riesco ad ascoltare neanche me stesso. (Vivaci, generali commenti).

CORLEONE. Signor Presidente, se non riesce ad imporre il silenzio sospenda la seduta!

PRESIDENTE. Senatore Corleone, non sospendo niente e non prendo lezioni da lei sulla presidenza della seduta.

CORLEONE. E allora faccia fare silenzio. (Vive proteste dal centro).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, abbiate la cortesia, per abbreviare i tempi necessariamente lunghi, di fare un po' di silenzio.

SIGNORI. La calma deve esserci sempre! Questa mattina, quando è intervenuto il collega Castiglione, nessuno lo ha ascoltato.

PRESIDENTE. Senatore Signori, la prego di non interrompere. (Vive proteste dalla sinistra). Senatore Boato, continui.

BOATO. Signor Presidente, volevo dire, anche a nome dei colleghi... (Commenti dall'estrema sinistra). Non riesco a parlare perchè c'è ancora un po' di agitazione.

PRESIDENTE. Ho ottenuto una certa tranquillità al centro, ma a sinistra c'è un po' di inquietudine.

Invito i colleghi a lasciar parlare il senatore Boato.

BOATO. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Corleone e Spadaccia – l'ho già ripetuto – vorrei anticipare che voteremo contro questo articolo 4 e invitiamo l'Assemblea a riflettere su quello che è ávvenuto un momento fa.

Ovviamente l'Assemblea è sovrana, quindi non metto in contestazione il diritto di chiunque abbia votato, però penso...

#### BUSSETI. Lei non ci concede niente!

BOATO. Senatore Busseti, posso continuare? Se lei vuole aggiungere qualcosa, la invito ad iscriversi a parlare. (Vivaci commenti dal centro).

Io ho ascoltato tutti con molto rispetto ed ora sto parlando pretendendo altrettanto rispetto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fate svolgere al senatore Boato le sue argomentazioni; parla per dichiarazione di voto sull'articolo 4 nel suo complesso; può esercitare ogni riflessione critica su tale norma e ha tutto il diritto di farlo.

BOATO. Ovviamente, l'Assemblea, nella sua maggioranza, è sovrana nel decidere l'una o l'altra presa di posizione nei riguardi di tale provvedimento. Però, con la decisione che è stata poc'anzi assunta (anche per le motivazioni addotte e con l'erroneità tecnica del collega Riz nel rispondere al senatore Spadaccia, in quanto, dato il riferimento all'espressione atti sessuali, contenuta nell'articolo 2 della legge sulla violenza sessuale, quando si fa riferimento ad atti sessuali, ci si riferisce all'articolo 2 della legge – che mi sembrava che il collega Vitalone rimettesse ora in discussione – che unifica i precedenti reati di stupro e di atti di libidine violenta) con la votazione che ha addirittura soppresso l'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 4, si è totalmente rovesciato il significato di questa legge, che da legge contro la violenza sessuale è diventata una legge contro i diritti – in questo caso dei minori – alla libertà sessuale che ciascuno autodetermina. Con questa votazione abbiamo aperto un'area di criminalizzazione, non più a querela, ma d'ufficio, di tutti i rapporti sessuali in questa fascia di età.

Dico francamente che, dopo questa votazione, non ha nessun senso che questa legge prosegua il suo *iter*; la legge chiaramente proseguirà il suo *iter* e tornerà alla Camera dei deputati dove si dovrà riproporre per la quarta volta tale problema. L'unico auspicio che esprimo, anche nel senso di un ripensamento, è che questo segnale venga dato esplicitamente alla Camera dei deputati con la bocciatura dell'articolo 4, come risulta ora dopo questo voto che la Democrazia cristiana ha espresso e nel quale è prevalsa per due voti. Il Gruppo della Democrazia cristiana si è assunto la responsabilità di cambiare totalmente il segno della legge che a questo punto è sessuofobica e non di difesa della dignità sessuale.

Proponiamo pertanto che l'Assemblea voti contro l'articolo 4 in modo che la questione venga riproposta alla Camera dei deputati.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo posto una questione di principio e lo abbiamo fatto ragionando; era una questione non secondaria, nè era – come è stata valutata da colleghi di altro Gruppo – un attentato all'impianto della legge, per usare un termine ricorrente. Abbiamo voluto soltanto cogliere il risultato, che è quello di lasciare inalterata la soglia del quattordicesimo anno, il che risponde a principi di carattere generale. Abbiamo inteso, cioè, tutelare la fascia dei minori al di sotto dei 14 anni e abbiamo certo dialogato per ottenere consensi. A tale proposito ringrazio i senatori che hanno contribuito ad affermare questo principio e che non appartengono al mio Gruppo. Una battaglia come questa si svolge in un'Aula parlamentare e vorrei che, come noi – potendo bocciare la legge alla Camera perchè non condividevamo alcuni risultati – abbiamo consentito che venisse approvata, nella speranza di una modifica al Senato, così gli altri Gruppi non dimostrassero una risultanza intellettuale solo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

perchè hanno perduto, niente popodimeno, su un'area che riguarda i 13 e i 14 anni; non riguarda quelli oltre i 14 anni perchè il rapporto oltre il quattordicesimo anno è libero se consensuale e lascia indifferente l'autorità penale. Vorrei sottolineare questo punto e proprio io che non sono un penalista ricordare al collega Boato di non attribuire errori tecnici al collega professore Riz solo perchè aderisce al nostro emendamento: errore tecnico, semmai, è ritenere penalmente vietato il rapporto fra minorenni di anni tredici e chiedere la non punibilità.

Un minorenne di tredici anni che uccide è, per caso, perseguibile penalmente? Credo che si siano consumati molti errori ritenendo che, richiamandosi alla cosiddetta modernità, si debba invece incidere su un patrimonio di valori che abbiamo inteso difendere senza arroganza e senza iattanza. (*Vivi applausi dal centro*). Sarebbe strano, utilizzando un meccanismo regolamentare diverso, che si volesse adesso ripetere l'esperienza negativa della passata legislatura, quando, dopo aver registrato l'approvazione di tre emendamenti consecutivi del nostro Gruppo, le sinistre abbandonarono l'Aula, in questo modo rifiutando il dialogo ed il confronto parlamentare.

Questa è una legge giusta, che va approvata; ciascuno ha titolo per assumere rispetto ai singoli articoli, un comportamento armonizzabile con i propri princìpi – e i princìpi sono tutti rispettabili, sia quelli cosiddetti laicisti, sia quelli laici. Votare contro, col pretesto di qualificare di affossamento le opinioni altrui, significa davvero affossare il dialogo parlamentare e il risultato di un confronto che è stato mantenuto a livello di civiltà.

Colleghi, se vogliamo trasferire i reati di violenza sessuale sotto altro titolo, da reato contro la morale a reato contro la persona, dobbiamo prendere atto delle votazioni, anche se su singole parti il consenso emerso è diverso dai propri convincimenti.

Noi desideriamo che la legge vada avanti rapidamente: coloro i quali non accettano il risultato di un libero confronto si mettono nella condizione, questa volta sì, di allontanare i tempi di approvazione. (Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).

CANNATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNATA. A nome del prescritto numero di senatori, chiedo che la votazione sull'articolo 4 sia fatta a scrutinio segreto.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FABBRI. Signor Presidente, chiediamo una sospensione di 5 minuti, altrimenti ci vediamo costretti a votare contro. (Vive proteste dall'estrema sinistra. Commenti dal centro).

RUFFINO. Siamo d'accordo a sospendere la seduta per 5 minuti. (Protesta dall'estrema sinistra).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

PRESIDENTE. A mio giudizio, la richiesta di sospensione è fondata, per cui sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,20).

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Cannata, Giustinelli, Imposimato, Pecchioli, Margheriti, Correnti, Vetere, Taramelli, Maffioletti, Ranalli, Vitale, Gianotti, Brina, Benassi, Ferrara Maurizio, Tedesco Tatò, Salvato, Vecchietti, Alberici, Macaluso hanno richiesto che la votazione dell'articolo 4 nel testo emendato sia effettuata a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carli, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Cavazzuti, Chiarante, Chiaromonte, Chiesura, Chimenti, Cimino, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fiori, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Franchi, Franco, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbriaco, Imposimato, Innamorato, Jervolino Russo,

Kessler.

Lama, Lauria, Leonardi, Leone, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

Ongaro Basaglia, Orlando, Ossicini,

Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perugini, Petrara, Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollini, Pontone, Postal, Pulli, Putignano,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riva, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Serri, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Visibelli, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Ceccatelli, Evangelisti, Foa, Fontana Elio, Meoli, Sposetti, Strik Lievers.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Garofalo, Guizzi, Macis, Mazzola, Onorato, Pinto, Pollice.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato:

Senatori votanti	267
Maggioranza	134
Favorevoli	134
Contrari	131
Astenuti	2

#### Il Senato approva.

(Vivi, prolungati applausi dal centro. Commenti dalla estrema sinistra).

# Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (Atti sessuali con persona arrestata o detenuta, o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità). - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è compiuto da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1

POLLICE. BOATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* BOATO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 5.1.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, a nome del Governo, esprimo parere contrario all'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato sull'articolo 5 solo l'emendamento soppressivo 5.1, presentato dai senatori Pollice e Boato, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-sexies. - (Violenza sessuale di gruppo). – Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-bis.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*».

241° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire la parola: «dodici» con l'altra: «dieci».

6.1

RASTRELLI, MISSERVILLE, PONTONE, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI, MOLTISANTI, FRANCO

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-ter».

6.2

RASTRELLI, MISSERVILLE, PONTONE, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI, MOLTISANTI, FRANCO

Per quanto concerne l'emendamento 6.1, preciso che esso riguarda una parte dell'articolo 609-sexies che non è stata modificata dalla Camera dei deputati. Non trovandosi quindi in diretta correlazione con gli emendamenti da essa introdotti, l'emendamento 6.1 non può essere preso in considerazione ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento. Rimane pertanto soltanto l'emendamento 6.2. Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, riconosco che l'emendamento 6.1 non può essere preso in considerazione nel senso che si occupa di una disposizione che non è stata modificata dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, mi pare che sia molto chiara la norma tassativa ed edittale da noi suggerita rispetto al testo attuale dell'articolo 6, comma 1, terzo capoverso.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. L'emendamento 6.2, pur riproducendo sostanzialmente il testo dell'articolo che si vuole emendare, ritengo che non apporti novità apprezzabili; per questo motivo esprimo parere contrario.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

#### Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-septies. - (Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale). – Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-sexies è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena è aumentata:

- 1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;
- 2) se il fatto è commesso in danno di un minorenne.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere compiuto alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà.

Se il colpevole commette ai danni della persona sequestrata uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-sexies, nell'applicazione delle norme sul concorso dei reati la pena non può essere inferiore ad anni quattro di reclusione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

#### Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-octies. - (Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 609-octies. - (Atti sessuali compiuti in presenza di minori di anni quattordici). - Chiunque induca un minore di anni quattordici ad assistere ad atti sessuali al fine di libidine è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o con minaccia».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «sei mesi a tre anni» con le altre: «tre mesi a due anni».

8.2

CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Sull'emendamento 8.1 debbo fare le seguenti precisazioni.

Il requisito posto dall'articolo 104 del Regolamento per l'ammissibilità, in questa fase della procedura, di «nuovi emendamenti», consiste non tanto nel fatto che essi debbano aver per oggetto una parte modificata dalla Camera dei deputati, quanto che «si trovino in diretta correlazione» con le modifiche in questione, e «solo» con queste.

In altri termini, il fatto che un articolo sia stato modificato dalla Camera è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della ammissibilità, in questa fase della discussione, di «nuovi emendamenti».

Ora, se è vero che l'articolo 8 è uno degli articoli modificati dalla Camera dei deputati, è anche vero che l'emendamento 8.1 non si trova in «diretta correlazione» con le modifiche della Camera: queste attengono infatti esclusivamente alla sanzione («da sei mesi a tre anni» anzichè «da tre mesi a due anni») e non alla fattispecie del delitto, che non è stata modificata, e su cui si è espressa quindi la conforme volontà legislativa delle due Camere.

Oggetto dell'emendamento 8.1 è invece appunto esclusivamente la fattispecie in questione. L'emendamento risulta quindi improponibile.

Invito pertanto i presentatori ad illustrare l'emendamento 8.2.

CORLEONE. Signor Presidente, prendo atto, non condividendola, della decisione di ritenere improponibile l'emendamento 8.1, perchè ritengo che quando si affrontano questioni in cui è prevista una pena, e la pena cambia in maniera – io credo – non irrilevante, perchè in questo caso il passaggio da «tre mesi a due anni» a «sei mesi a tre anni» diventa un fatto sostanziale anche per il complesso, l'aumento della pena fa riflettere, a mio parere, anche sulla fattispecie e la mette in discussione. Cosa voglio dire con questo? Io mi rendo conto che questa modifica apportata dalla Camera soddisfa il collega Vitalone perchè il disegno di legge al nostro esame, che rischia di diventare un provvedimento «del buco della serratura», credo si confà a tutto ciò. Infatti, qui si afferma che quando si induce un minore ad assistere ad atti sessuali (il testo della Camera recita: «facendolo intenzionalmente assistere») si è puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Credo che la discussione alla Camera, che ha coinvolto numerosi deputati, abbia fatto rilevare che quel «intenzionalmente» è troppo poco rispetto a quello che eventualmente si vuole dire, cioè che si voglia non solo fare assistere ma anche indurre ad assistere e in qualche modo a partecipare a fine di libidine. Al contrario, in quell'articolo tale fatto viene riproposto in maniera quasi oggettiva e a tale riguardo sorgono due problemi che il «chiunque» mette sullo stesso piano: l'estraneo e i genitori, i parenti, i fratelli Il testo mette sullo stesso piano la famiglia e ciò che le è estraneo e bisogna tener conto che in tal modo agiamo anche sul processo educativo con una legge che sta diventando repressiva e sessuofobica.

Certamente anche la formulazione dell'articolo 8 ci sta bene, ma credo che se avessimo potuto far votare complessivamente l'articolo, avremmo dovuto riflettere che in tal modo entriamo a norma di legge non solo nel

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

processo educativo ma anche nelle case e nelle famiglie, specificamente in quelle case e in quelle famiglie, magari del Sud, in cui tutta la famiglia vive in una sola stanza. In tal modo si stabilisce che quando si fa intenzionalmente assistere ad atti sessuali – non ad atti di violenza sessuale – cioè agli atti d'amore tra genitori, si viene puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Dal momento che gli anni di carcere non sono noccioline, questa norma mi sembra del tutto disumana proprio perchè non individua la realtà della vita di questo paese. Inoltre la procedibilità di ufficio, combinata come sempre con la dizione ormai accettata di atti sessuali, è stata una scelta sbagliata, e la formulazione dell'articolo è stata peggiorata con l'aumento delle pene.

Non possiamo far votare quell'emendamento che specificava l'induzione ad assistere a fini di libidine, che in qualche modo comportava anche la partecipazione, ma possiamo almeno chiedere il voto sull'emendamento 8.2 che riporta le pene al livello previsto dal Senato, cioè da tre mesi a due anni, che ci pare già adeguato a forme ed atti di esibizionismo. Averlo portato a tre anni ci sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Sono contrario.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

#### Art. 9.

- 1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente:
- «Art. 609-novies. (Pene accessorie ed altri effetti penali). La condanna per alcuno dei delitti previsti in questa sezione comporta:
- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa».

241ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere il numero 3).

9.1

RASTRELLI, MISSERVILLE, PONTONE, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI, MOLTISANTI, FRANCO

Vorrei ricordare come l'emendamento 9.1 presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, non si trova in diretta correlazione con le modifiche della Camera dei deputati che in questa parte dell'articolo ha approvato il testo del Senato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, l'emendamento 9.1 non può essere preso in considerazione.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, accetto la sua decisione perchè so che è inappellabile. Vorrei far presente che ci troviamo di fronte ad una modificazione della Camera del contesto dei numeri subordinati 1), 2), 3) e 4) dell'unico comma dell'articolo 9. Modificata una parte del comma unico dell'articolo 9 ritenevo fosse possibile integrare o eliminare parte di un numero precedente poichè la modificazione del singolo numero 4) non incide soltanto su tale numero ma sul complesso della norma.

PRESIDENTE. Il numero 3) è identico.

RASTRELLI. Il numero 3) è identico ma, essendo stato eliminato il numero 4), ben si poteva logicamente intervenire anche sul numero 3), ed al limite sui numeri 1) e 2) per integrare, modificare e stabilire. Vorrei soltanto giustificare quello che riterrei un errore imperdonabile. D'altra parte, se lei mi consente di precisare l'oggetto dell'emendamento, sono disponibile a farlo; se lei lo riterrà inammissibile, mi atterrò alla sua decisione.

PRESIDENTE. Ribadisco che l'emendamento non può essere preso in considerazione.

Metto ai voti l'articolo 9.

#### È approvato.

Avverto che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 10 del testo approvato dal Senato e che la Commissione concorda con tale soppressione.

In materia sono stati presentati alcuni emendamenti. Passiamo all'esame di tali emendamenti, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Dopo l'articolo 9 inserire i seguenti:

#### «Art. 9-bis.

- 1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente:
- "Art. 609-decies. (Partecipazione al processo di associazioni). Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, esse possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento"».

9.0.1

BOATO, CORLEONE

#### «Art. 9-bis.

## 1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-decies. - (Partecipazione al processo di associazioni). - Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, esse possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento"».

9.0.2

POLLICE, BOATO

### «Art. 9-bis.

## 1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-decies. - (Partecipazione al processo di enti e associazioni). - Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla

\*241 SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dai reati di cui alla presente sezione, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento"».

9.0.3

POLLICE, BOATO

#### «Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-decies. - (Partecipazione al processo di enti e associazioni). - Gli enti e le associazioni regolarmente costituiti per atti pubblici, i quali hanno statutariamente finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro la libertà sessuale, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

I diritti e le facoltà sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile.

L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza. Il consenso non può essere dato a più d'una associazione e può essere revocato in ogni momento"».

9.0.4

CORRENTI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, ONGARO BASAGLIA, BATTELLO, TOSSI- BRUTTI, ZUFFA, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BOATO. Signor Presidente, ho sottoscritto l'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Pollice, per non farlo decadere; tra l'altro esso è identico all'emendamento 9.0.1 da me presentato insieme al senatore Corleone.

Do per illustrato l'emendamento 9.0.3, ma vorrei insistere sulla opportunità che il Senato reintroduca nel testo della legge questo articolo, che riteniamo fondamentale, che riguarda la partecipazione al processo delle associazioni, reintroducendolo nel testo pregevole elaborato dalla Commissione giustizia del Senato in sede di prima lettura e che, inopinatamente, è stato poi bocciato alla Camera. Ho usato l'espressione inopinatamente perchè alla Camera ci si è resi conto dell'errore commeso tentando *in extremis*, con l'articolo aggiuntivo, di reintrodurre questa materia attraverso l'anticipata entrata in vigore della previsione di costituzione di parte civile delle associazioni prevista dal nuovo codice di procedura penale. Sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno giustamente osservato che l'espressione usata nel testo del nuovo codice di procedura penale fa riferimento ad associazioni riconosciute in forza di legge. Ciò renderebbe di

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

fatto del tutto inapplicabile questo articolo, anche se la sostanza è la stessa; questa espressione tecnico-giuridica lo renderebbe inapplicabile e pertanto abbiamo deciso di riproporre il testo originariamente e giustamente varato dal Senato.

Devo dare atto che in sede di Commissione giustizia la Democrazia cristiana, che aveva sostenuto un altro emendamento riferito al testo del nuovo codice di procedura penale, lo aveva poi ritirato, convenendo sulla opportunità di reintrodurre il testo originario del Senato che abbiamo presentato attraverso l'emendamento 9.0.1 che ci auguriamo venga approvato.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento 9.0.4 recupera interamente la *ratio* di quella norma che era stata prevista *sub* articolo 10 nel testo formulato dal Senato, prospettando però in maniera diversa questa nuova determinazione. La *ratio* è di tutta evidenza, come già sottolineava il senatore Boato: si tratta di utilizzare in termini proficui un concetto di solidarietà in un contesto processuale, al quale non osta alcuna struttura del nostro processo.

Devo perciò respingere possibili osservazioni negative che furono avanzate ad esempio dal senatore Misserville in sede di Commissione, laddove parlò di «troppe parti processuali all'accusa». In realtà nel processo penale ci sono parti obbligatorie (l'accusa e la difesa, il pubblico ministero e l'imputato) e parti che hanno una presenza facoltativa (la parte civile e il responsabile civile): perciò non vi è nulla che osti a questa collocazione di parte privata all'interno del processo penale.

Si è dunque operato non in termini di mero *maquillage* rispetto alla norma prevista nel precedente testo approvato dal Senato, dato che si è cercato di armonizzare il nuovo testo con l'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale. Questo ci è parso doveroso visto che detta norma entrerà in vigore fra poco tempo; il non specializzarla, recuperandone interamente però la valenza, il significato, il concetto, era certamente deprecabile.

Debbo ricordare che l'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale recita: «gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato». Abbiamo perciò specializzato questa norma di carattere generale precisando che gli enti e le associazioni che tutelano gli interessi lesi dai reati di cui al presente titolo si possono costituire con il consenso della parte offesa, data la peculiarità della materia.

Qualcuno ha parlato in questa sede del cosiddetto *strepitus fori*: è possibile, è teorizzabile che la parte offesa non voglia dare più clamore processuale di quanto ritiene alla vicenda, ma è appunto per questo che è giusto scontare il suo consenso così come è necessario consentire la revoca di detto consenso.

Con questa nuova struttura, armonizzata con l'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale, l'emendamento 9.0.4 potrebbe quindi avere il consenso dell'Assemblea, che si era sostanzialmente espressa a favore nel corso della precedente lettura. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

CASOLI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti in esame riguardano naturalmente il problema del ripristino, con alcune modificazioni, del soppresso articolo 10 approvato a suo tempo dal Senato. Pertanto, nello spirito che animò allora il Senato e che portò ad una votazione pressocchè unanime sul diritto e sulla possibilità delle associazioni di partecipare al processo a sostegno delle ragioni delle parti offese, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti che corrispondono al contenuto del testo a suo tempo approvato dal Senato.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha già illustrato in Commissione le difficoltà della pratica attuazione degli emendamenti presentati. Quelli che costituiscono un'anticipazione delle previsioni del nuovo codice di procedura penale, anche se approvati, non avrebbero possibilità di effetto immediato perchè le associazioni devono essere riconosciute per legge e una legge ancora non esiste, anche se il Governo è impegnato a predisporre un testo da presentare al Parlamento.

Pertanto, l'unica disposizione che potrebbe avere effetto è quella già prevista nel testo approvato in prima lettura dal Senato con la quale si dà facoltà alle associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni di poter intervenire nel dibattimento. È ovvio che l'utilità di questa norma è legata ai tempi di approvazione della legge suddetta, perchè se questa non arriverà prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale a nulla sarà servita, in quanto le norme di attuazione del nuovo codice prevedono (all'articolo 6) che ogni disposizione non compatibile con l'articolo 91 del codice di procedura penale perderà effetto con l'entrata in vigore di detto codice.

Per queste ragioni, comunque il Governo dichiara di rimettersi all'Assemblea dopo aver offerto queste valutazioni in ordine all'utilità effettiva degli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1, identico all'emendamento 9.0.2.

LEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, questo articolo fu soppresso in Commissione per rinviare al codice di procedura penale, che si occupa in genere della partecipazione di tutti gli enti formati, l'intera materia. Si è obiettato che il codice deve ancora entrare in vigore, ma siccome questo disegno di legge deve tornare alla Camera certamente entrerà prima in vigore il «maledetto» codice di procedura penale e poi questa legge. Quindi esprimo voto contrario.

PRESIDENTE. Maledetto nel senso di benedetto!

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

ACONE. Signor Presidente, anche in Commissione noi abbiamo espresso il voto favorevole per il ripristino di questo istituto, così come facemmo l'anno scorso al Senato. Manteniamo questo nostro atteggiamento anche se – me lo consentirete – questa norma dell'articolo 9-bis viene a calarsi in un'atmosfera molto differente rispetto all'impianto della legge: di questo si tratta.

È questa una legge certamente tutta chiusa all'interno di alcuni concetti tradizionali, che non guarda al mondo dei giovani e coerentemente dovrebbe rifiutare la partecipazione al processo di associazioni anche non riconosciute. Non sarebbe logico approvare questo articolo 9-bis dopo che qualche minuto fa si è stravolto l'articolo 4. Ma noi socialisti riteniamo che possa ancora essere recuperato un senso moderno del provvedimento, signor Presidente. Non una legge fatta per noi, per i nostri principi, per le nostre piccole meschinerie di uomini ormai di una certa età, ma una legge fatta per i nostri figli e forse per i nostri nipoti!

In questa chiave il Gruppo socialista voterà a favore degli emendamenti ripristinatori dell'articolo 10 approvato dal Senato conformemente al parere del relatore. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

FALCUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

' FALCUCCI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare una posizione che ebbi già l'occasione di illustrare all'Assemblea quando si votò la prima volta la legge.

Francamente non riesco a cogliere il senso giuridico della connessione tra le esigenze del mondo dei giovani sostenuta poco fa dal senatore Acone e una procedura che mi lascia molto perplessa dal punto di vista giuridico. Non riesco a comprendere ed accettare questa teoria degli «interessi diffusi» in base alla quale associazioni varie si sovrappongano alle procedure proprie dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso vorrei sollevare all'interno di questa logica, una questione in ordine alla formulazione dell'emendamento in discussione. In base al testo avrebbero diritto a intervenire gli enti e le associazioni regolarmente costituiti per atto pubblico che hanno statutariamente finalità di tutela degli interessi lesi da reati contro la libertà sessuale. Non capisco come possano essere individuate, a meno di avere una visione estremamene restrittiva, quasi che ad una associazione femminile che operi per la valorizzazione della donna, ma che nel proprio statuto non preveda tassativamente la finalità sopra richiamata, debba essere preclusa la rappresentatività in giudizio, da riservare solo a quelle associazioni i cui «interessi diffusi» conciderebbero esclusivamente con «la libertà sessuale».

Comunque, per queste ragioni e per quelle che ho sostenute in precedenza, a titolo personale, dichiaro di votare contro questo emendamento.

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989.

FASSINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, fermo restando quanto previsto dal nuovo codice di procedura penale, gli emendamenti in discussione presentano, a nostro avviso, il pericolo – se approvati – di politicizzare ideologicamente i processi di violenza sessuale mediante la costituzione di parte civile operata da parte di associazioni o movimenti che si prefiggono di tutelare interessi altrui.

Francamente già non eravamo d'accordo sulla formulazione dell'articolo 10 del disegno di legge, approvato in Senato e soppresso poi dalla Camera dei deputati, con cui si creava una nuova parte processuale con poteri decisamente inconcepibili, come quelli di partecipare all'interrogatorio degli imputati, delle persone offese, dei testimoni, dei periti, quasi un «giudice a latere», un «magistrato ombra», un «supervisore giudiziario».

Con l'emendamento in parola non si contribuisce, a nostro avviso, ad una legge che deve tutelare al massimo, invece, la riservatezza, la delicatezza di un procedimento penale che involge sentimenti, pudori, condizioni psicologiche, intimità, zone d'ombra della personalità, in tal modo garantendo che tale processo non divénti una pena irrogata ad un essere che ha già subìto un trauma lacerante e su cui è bene invece che cali subito un po' di silenzio e dopo, magari, anche un po' di oblio.

È una contraddizione che ci sconcerta e che ci induce a votare contro l'emendamento, fermo restando quanto ho detto prima, cioè quanto previsto dal nuovo codice di procedura penale che entrerà prossimamente in vigore.

In via strettamente subordinata, ed in ultimissima istanza, soprattutto considerando che il nostro ordinamento penale non esclude la possibilità, per associazioni o movimenti portatori di interessi collettivi, di costituirsi parte civile in un procedimento, si possono prevedere come previsto in un emendamento alcuni correttivi, come l'ammissibilità di una sola associazione o movimento, l'accettazione esplicita della parte lesa, la possibilità di revoca di tale consenso in qualunque momento del processo.

Si potrebbe in tal modo garantire alla parte lesa una qualche tutela nei confronti di un possibile sfruttamento politico della sua persona e della sua vicenda e – soprattutto – da una ulteriore ingerenza nella sua vita privata dopo quella, già necessariamente pesante, dell'autorità giudiziaria.

Sull'emendamento comunque resta il nostro voto negativo.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFA. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare ovviamente il mio voto favorevole all'emendamento del senatore Correnti ed anche agli emendamenti che ripristinano il testo del Senato, facendo tuttavia un appello ai colleghi perchè sia approvato l'emendamento nel testo da noi proposto che, sostanzialmente, riprende tutti i punti di quello già approvato al Senato perchè così facendo da un punto di vista procedurale, potremo evitare i sei mesi in cui non è possibile approvare questa norma che altrimenti sarebbero necessari nel passaggio fra la Camera dei deputati ed il Senato.

Dico subito che non ho ben compreso e mi lascia fortemente perplessa l'osservazione che faceva la senatrice Falcucci per cui nella formulazione di questi emendamenti si determinerebbe una possibilità di discriminazione nei

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

confronti di alcune associazioni femminili. In tutti gli ememdamenti non si parla di associazioni che abbiano tra i loro interessi unicamente la difesa della libertà sessuale, ma dico anche che una associazione femminile che, non avesse tra i suoi fini la tutela della libertà sessuale femminile a mio avviso sarebbe una ben strana associazione femminile. Questo lo dico con forza perchè mi sembra molto vero.

Io credo che sia importante, quindi, reintrodurre questo articolo perchè come già in qualche modo è stato detto, il nuovo codice non garantisce la presenza di movimenti, perchè giustappunto parla di associazioni riconosciute in forza di legge, e allora questa è la legge in cui dobbiamo dare questa possibilità. In ogni modo credo che, proprio perchè l'introduzione di questo istituto nel nuovo codice è stata certamente favorita anche dal dibattito che si è avviato in merito ad un problema che è stato portato avanti dalle donne, questo articolo dovrebbe essere reintrodotto, se non altro per riconoscimento «storico» delle idee delle donne.

Inoltre voglio dire ai colleghi che gli emendamenti nella loro sostanza sono formulati in maniera estremamente equilibrata, perchè non affermano che c'è un interesse «diffuso», potremmo dire un interesse collettivo, in generale, delle donne, cioè un'offesa al diritto alla sessualità di tutte le donne, disgiunto o, peggio ancora, in quanto collettivo, al di sopra di quello individuale; io credo che quando si tratta della sfera della sessualità, l'affermazione della libertà sessuale femminile non può essere un valore astratto, disgiunto dalla massima libertà, che deve avere la singola, anche nei confronti delle sue simili. Ma qui, giustamente, a mio avviso, la presenza dei movimenti è subordinata sempre e comunque al consenso della donna e credo che questa sia una garanzia molto importante di equilibrio in relazione anche al principio che introduciamo.

Per queste ragioni invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento da noi presentato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, esprimo a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale il voto decisamente contrario all'emendamento proposto.

Abbiamo da sempre sostenuto, fin dall'intervento in Aula del senatore Filetti nella prima fase della lettura di questa legge che, in effetti, il creare una pseudolegittimazione a taluni movimenti per essere parte civile nel processo, in parificazione sostanziale con la posizione della parte lesa, ci sembrava un assurdo giuridico e un assurdo sistematico. Riteniamo di confermare questo nostro atteggiamento in quanto ci sembra che la formulazione dell'emendamento nella parte in cui non trova la sua legittimazione in presenza del processo per legge, ma soltanto per consenso della parte lesa, quasi che fosse un intervento ad adiuvandum di una seconda struttura difensiva, sia un'assurdità che non può rientrare nel nostro ordinamento giuridico.

Sono questi i motivi di forma che appartengono peraltro anche alla sostanza concreta dell'impostazione che viene data a questo problema per cui la nostra parte politica rifiuta l'emendamento e quindi è lieta che il primo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

testo dell'articolo 10 sia stato poi soppresso nellé successive letture dell'altra Camera e di questa. (*Applausi dalla destra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto ovviamente favorevole a questi due emendamenti che abbiamo presentato, e dando atto del consenso che proviene anche da parte del Governo e del relatore, vorrei rispondere ad alcune obiezioni da una parte ed interrogarmi dall'altra sulla posizione dei Gruppi.

Il collega Fassino, se non ho ascoltato male, ha detto che potrebbe accettare una ipotesi di questo genere, che non condivide laddove, e se fosse subordinata al consenso della persona offesa, ci fosse la limitazione di una sola associazione e questo consenso potesse essere ritirato. Ebbene, si tratta esattamente del secondo comma del nostro emendamento 9.0.1 che dice che «l'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento». Quindi le esigenze che il collega Fassino in opposizione proponeva poco fa sono letteralmente recepite nel nostro testo, che, insisto, perchè non mi piace l'appropriazione indebita, non è nostro ma è il testo della Commissione giustizia del Senato originariamente votato anche in questa Aula.

Da questo punto di vista, in tono di dialogo perchè vorrei capire, chiedo qual è la posizione, e se c'è, del Gruppo della Democrazia cristiana. Infatti in sede di dichiarazione di voto ci sono state, in difformità del Regolamento, due dichiarazioni di voto democristiane, una del senatore Leone ed una della senatrice Falcucci .....

FALCUCCI. La mia era a titolo personale.

BOATO. Io non sto polemizzando con lei, sto dicendo che ho ascoltato due dichiarazioni di voto di senatori del Gruppo della Democrazia cristiana entrambe non riflettenti (se ho capito male chiedo scusa) le posizioni del Gruppo della Democrazia cristiana che però non abbiamo ascoltato, che abbiamo ascoltato in Commissione favorevoli alla reintroduzione di questo articolo. Comunque mi sembra che il senatore Toth si accinga ora a manifestare tale posizione e sono quindi contento di aver suscitato questa presa di posizione.

Condivido le osservazioni che ha fatto la collega Zuffa anche nei confronti della senatrice Falcucci e quindi non le ripeto per brevità di dibattito, augurandomi francamente – credo che si tratti di un atto di correttezza del Senato rispetto a se stesso e rispetto al lavoro positivo compiuto in questa materia in sede di prima lettura – che questo emendamento venga accolto.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Toth vorrei farle osservare, senatore Boato, che non esiste un obbligo per i Gruppi di esprimere una dichiarazione di voto. Lei tende sempre ad esercitare funzioni

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

di presidente supplente o presidente vicario ed io la ringrazio, però la senatrice Falcucci ha espresso il proprio voto a titolo personale e quindi (per quella parte di critica che lei ha fatto) vorrei dire che io ho interpretato il giudizio del senatore Leone come espressione della Democrazia cristiana mentre la senatrice Falcucci, ripeto, ha dichiarato che il proprio intervento era titolo personale ed aveva quindi pieno titolo di parlare.

Non ho nessuna difficoltà a dare la parola al senatore Toth, salvo il timore che lei mi sollevi il dubbio che ho dato tre volte la parola ai senatori del Gruppo democristiano. Ha facoltà di parlare il senatore Toth.

\* TOTH. Signor Presidente, non c'è nessuna difficoltà ad esprimere una dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

In sede di prima lettura noi approvammo un testo che è identico all'attuale proposto nell'emendamento del collega Boato. Pertanto ritengo che questo emendamento possa essere votato anche in questa sede.

In sede di Commissione qualche perplessità da parte nostra era sorta in base alle dichiarazioni fatte dal Governo e certamente nella considerazione che avremmo preferito un testo identico a quello del codice di procedura penale che entrerà in vigore in futuro. Siccome tuttavia sino all'entrata in vigore di quel codice noi avremmo un momento di *vacatio*, nel senso cioè che non ci sarebbe la possibilità per queste associazioni di intervenire nel procedimento come noi abbiamo ritenuto logico sia nella prima lettura sia quando abbiamo approvato nella Commissione per il codice di procedura penale la presenza delle associazioni, ritengo perfettamente coerente con questa posizione di carattere generale un voto a favore dell'emendamento Boato che è identico a quanto approvammo l'estate scorsa in prima lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dai senatori Boato e Corleone, identico all'emendamento 9.0.2, presentato dai senatori Pollice e Boato, tendente a ripristinare l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

### È approvato.

A seguito di tale votazione, gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4 devono intendersi assorbiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-decies. - (Comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal comma precedente l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel comma precedente si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Avverto che nel testo proposto dalla Commissione si propone la soppressione dell'articolo 11 introdotto dalla Camera dei deputati, concernente l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Non sono stati presentati emendamenti tendenti al ripristino del testo approvato dalla Camera. Pertanto metto ai voti la soppressione dell'articolo 11 del testo approvato dalla Camera, proposta dalla Commissione.

## È approvata.

La Camera dei deputati ha poi soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato e la Commissione concorda con tale soppressione.

Su tale materia sono stati presentati alcuni emendamenti. Passiamo all'esame di tali emendamenti, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10:

Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:

#### «Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-undecies. - (Procedibilità a querela di parte). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio nel caso in cui il fatto abbia determinato pubblico scandalo."».

10.0.2 Leone

### «Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-undecies. - (Procedibilità a querela di parte). - Per il-delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre l'aggravante di cui al numero 1) dell'articolo 609-*ter* o se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile"».

Boato, Spadaccia, Corleone, Strik Lievers, Pagani

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

#### «Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-undecies. – (Procedibilità a querela di parte). – Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando il fatto è commesso nei confronti del coniuge o di persona convivente.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è revocabile».

10.0.3

LEONE

### «Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-undecies. - (Procedibilità a querela di parte). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile"».

10.0.4

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, COCO, VITALONE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, LIPARI, PINTO, RUFFINO, BAUSI

### «Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-undecies. - (Procedibilità a querela di parte). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile"».

10.0.5

COVI, GUALTIERI

### «Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-undecies. - (Procedibilità a querela di parte). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

quando fra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

La querela proposta è irrevocabile"».

10.0.6

AGNELLI Arduino

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BOATO. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 10.0.1 anche se questa è una materia di enorme importanza perchè abbiamo discusso ormai ampiamente in sede di dibattito generale, sia in Commissione che in Aula, tale questione.

Noi proponiamo che il Senato si misuri con l'ipotesi della previsione di querela di parte sempre senza distinzione tra ciò che può avvenire all'interno della coppia o del rapporto di convivenza e fuori, salvo ovviamente l'ipotesi di procedibilità d'ufficio là dove vi sia l'aggravante del numero 1) dell'articolo 609-ter e là dove ci sia la connessione con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Affermiamo inoltre che questa querela proposta deve essere irrevocabile.

Nel corso del dibattito generale la collega Salvato ha ricordato giustamente che sono queste le due posizioni sulle quali nel dibattito culturale, giuridico e politico, nella società civile nel suo insieme e nel mondo politico in particolare, ma specialmente soprattutto all'interno dell'arcipelago femminile e femminista del movimento delle donne e delle varie espressioni pluralisticamente manifestatesi, il vero confronto si è manifestato.

È per questo che noi, pur sapendo di essere in una posizione minoritaria da questo punto di vista, abbiamo deciso di riproporre a quest'Aula con forza, anche come frutto del dibattito e della riflessione che si è svolta in particolare tra le deputate trasversalmente ad ogni gruppo all'interno della Camera dei deputati, e ancora in particolare tra donne espressione di vari gruppi, movimenti ed associazioni, l'ipotesi di querela di parte «sempre», dando il primato nell'ipotesi di due punti di riferimento: la tutela della collettività, che è prevista nell'ipotesi della procedura d'ufficio sempre, e l'autodeterminazione della donna e della persona in generale – perchè nella gran parte dei casi si tratta della donna, ma può trattarsi anche di uomini in altre situazioni, e penso ad esempio ai casi di violenza sessuale tra omosessuali – come valore prevalente, anche se sappiamo che per entrambe le soluzioni vi possono essere delle controvalutazioni o delle controdeduzioni che abbiamo già approfondito, argomentato, e su cui abbiamo riflettuto.

La nostra riflessione – anche come frutto di questo lungo dibattito che nel corso dell'ultimo anno si è svolto non solo nelle aule parlamentari ma anche in sedi pubbliche di giornali, di assemblee e di dibattiti di confronto – è stata quella di ritenere che la posizione più coerente con i valori della persona, con la valorizzazione dell'autodeterminazione della donna, con i principi costituzionali ed anche con delle esigenze che trasversalmente a tutti i Gruppi, anche qui al Senato seppur con minore forza, si sono

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

manifestate, sia quella di proporre la procedibilità a querela di parte in tutti i casi, con l'eccezione che ho poco fa ricordato.

Pur non condividendolo come posizione prioritaria e forte, riteniamo comunque più coerente, in alternativa, il testo approvato alla Camera dei deputati che prevede la procedibilità d'ufficio in tutti i casi, rispetto alla posizione «di compromesso», che in questo caso ci pare deteriore, del doppio regime che il Senato aveva approvato in prima lettura. Francamente riteniamo che se la preoccupazione dei senatori che hanno proposto il doppio regime era quella di valorizzare l'autodeterminazione della donna nel rapporto di coppia o di convivenza, e non quella di un pasticcio all'italiana, allora questa valorizzazione è necessaria in tutti i casi, perchè altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una difformità di trattamento e di posizione che le soglie della famiglia giuridica o della famiglia di fatto non possono cancellare.

È un tema di grande rilevanza su cui il confronto e anche lo scontro è stato molto acceso, ma riteniamo che non sia inutile che il Senato si ripronunci sulla questione e pertanto chiediamo ai Gruppi parlamentari, serenamente e pacatamente, di riaprire la riflessione sulla nostra proposta, che forse potrebbe scavalcare una serie di obiezioni gravi, giuste e fondate sul doppio regime, recuperando un valore che invece nell'ipotesi opposta non era stato posto in adeguato rilievo, cioè il valore dell'autodeterminazione della donna in particolare e in generale dell'autodeterminazione della persona.

LEONE. Signor Presidente, il primo dei due emendamenti, 10.0.2, con cui richiedo la procedibilità a querela di parte per tutti i reati di violenza carnale, a meno che non abbiano determinato pubblico scandalo, l'ho già illustrato nel mio discorso e ad esso mi riporto. Ma poichè ho una certa sensibilità, sono purtroppo convinto che questo emendamento non passerà e allora mi consolerò come il mio concittadino Nicola Amore che, dopo aver perduto le elezioni, disse: «dunque cadremo».

L'emendamento subordinato 10.0.3 riguarda la procedibilità a querela quando si tratti di reato in danno della moglie o della convivente; aggiungo che la querela deve essere revocabile perchè altrimenti, se accettiamo la necessità della querela ma ne prevediamo l'irrevocabilità, finiamo peggio che nel regime di procedibilità d'ufficio. Pertanto bisogna eliminare l'irrevocabilità; su questa, subordinatamente, chiedo la solidarietà del Gruppo della Democrazia cristiana che si è pronunciato in Assemblea e anche di altri colleghi. Ricordo il discorso ispirato del collega Boato in cui pareva di sentire: «Veni Creator spiritus» quando si ispirava a superiori visioni e a una concezione personale di responsabilità.

Chiedo pertanto che sia approvato il 10.0.3, subordinatamente all'emendamento 10.0.2, come è stato chiesto; sul 10.0.3 chiedo la votazione per parti separate dell'ultimo capoverso.

BAUSI. Signor Presidente, colleghi, sull'emendamento 10.0.4 già stamani e con molta perspicacia si è intrattenuto il collega Gallo. Tale emendamento intende ricondurre non tanto un concetto che potrebbe meritare le obiezioni che si sollevano nei suoi confronti, non tanto il valore della famiglia intesa come un *quid* singolare ed in sè. Anche se crediamo profondamente in questi valori, riteniamo che debba prevalere un altro

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

concetto, quando si esamina questo argomento: dobbiamo tener presente, a nostro giudizio, una peculiarità propria del rapporto di coppia. Nel momento in cui per una intesa di carattere o di tipo coniugale nasce un rapporto di coppia, nasce un *unicum* diverso rispetto alla singolarità di ciascuno dei due componenti, nasce un tutto irripetibile che deve meritare una attenzione particolare perchè in questo tutto irripetibile nascono sentimenti, modi di espressione, fatti di passione e di amore che non possono avere altro giudice al di fuori di coloro che della coppia stessa sono parte.

C'è da domandarsi, infatti, a chi rimettere diversamente il giudizio sull'esistenza o meno della violenza, a colui che scruta dalla porta, all'inquilino del piano di sotto? È un giudizio strettamente personale: coloro che parlano ed invocano forme di libertà delle espressioni sessuali (le abbiamo sentite poco prima invocare anche nei confronti dei ragazzini di 13 anni) non possono non invocarle giustamente nel rapporto di coppia dove si esprime la parte più intima, più segreta, più preziosa e più gelosa della singolarità di ciascuno nella valutazione di ciò che accade nel rapporto di coppia. Come fare per difendere questo senso di libertà e di esprssione del sentimento sessuale? Non è accettabile togliere ad uno dei soggetti della coppia e solo a questo la facoltà di intervenire, la facoltà che non può che essere a lui rimessa di intervenire, per reprimere ciò che è accaduto nel rapporto di coppia medesimo.

Per tali motivi raccomando vivamente l'approvazione dell'emendamento 10.0.4. (*Applausi dal centro*).

COVI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento da me presentato insieme al collega Gualtieri richiamando quello che ho detto durante la discussione generale, poichè proprio su tale argomento ho incentrato il mio intervento.

AGNELLI Arduino. È abbastanza evidente che il mio emendamento, come i due emendamenti precedenti, ricalca il testo approvato nel mese di luglio al Senato, testo che – tengo a dirlo – rappresentava il punto di equilibrio migliore, quello che avrebbe consentito un rapido passaggio della legge. Non voglio qui chiamare in causa coloro che hanno alterato questo punto di equilibrio ma desidero solo associarmi a quello che con dottrina e con autorevolezza è stato detto sia durante la discussione generale che adesso in occasione della presentazione degli emendamenti. Esprimo in particolare la mia perplessità in ordine ad una procedibilità d'ufficio che si inserisce all'interno di un rapporto di coppia, sia coniugale che convivente. Come si riesce ad individuare quello che interviene all'interno del rapporto di coppia? Abbiamo forse in Italia l'istituto dei capi-fabbricato? Abbiamo l'istituto dei controllori di caseggiato o di pianerottolo? Abbiamo strumenti inquisitori in virtù dei quali non esiste più l'intimità?

Credo che tali istituti non li abbiamo e sono molto contento che non abbiamo nè i capi-fabbricato, che avevamo fino al 1943, nè i controllori di pianerottolo, che esistono in certi paesi.

NESPOLO. Basta con questi argomenti, che sono peraltro ignobili!

AGNELLI Arduino. Ritengo invece che nella nostra situazione il problema rischia di venire inquinato da quelle determinate intrusioni futili,

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

dalle questioni familiari (la suocera) o di caseggiato (il coinquilino con il quale si è litigato).

In questo modo ci allontaneremmo da ogni requisito di oggettività, daremmo luogo ad un arbitrio pericolosissimo. Per queste ragioni presento questo emendamento. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. La ringrazio signor Presidente, intervengo a titolo personalissimo per annunciare il mio voto contrario a tutti gli emendamenti poc'anzi elencati per una ragione molto semplice. A costo di sembrare monotona, vorrei spendere una parola contro la violenza. Non intendo riferirmi tanto alla violenza sessuale quanto alla violenza in genere, violenza che deteriora ed inficia tanti rapporti umani e la vita di intere collettività.

Il valore della persona e la sua dignità non possono essere mantenuti integri a colpi di emendamenti e di articoli di legge: di questo ormai sono più che convinta. Ma sono anche convinta che non può punirsi l'affettività dei ragazzini, pur se troppo precoce, e che la procedibilità di ufficio o c'è sempre o non c'è mai.

Nei mesi trascorsi dal giugno scorso, rimeditando la legge che avevamo votato in Senato, ho compreso che in linea di principio in molti casi descritti dagli articoli di questa legge i pro e i contro si controbilanciavano equamente.

Non resta quindi che rivolgersi all'inviolabile valutazione della coscienza di ognuno, perchè forse la cosa più importante è di agire sempre secondo coscienza, il che significa molto spesso, per quanto possa sembrare assurdo ed aleatorio, secondo i principi dell'amore. (Applausi dalla sinistra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti che costituiscono il corpo dell'articolo 10-bis si svolgono su due filoni: i primi due emendamenti, presentati rispettivamente dal senatore Leone e dal senatore Boato insieme ad altri senatori, ripropongono la procedibilità a querela generalizzata; gli altri emendamenti ripropongono il doppio regime.

Avrò perciò bisogno di qualche minuto in più per motivare il mio voto. Questi emendamenti riportano l'attenzione sulla procedibilità come uno dei nodi centrali della legge contro la violenza sessuale. Su tale questione, che da sempre è presente nel dibattito delle donne, è avvenuta in questi ultimi mesi una straordinaria discussione (lo ricordava già ieri la senatrice Salvato), e non solo tra le donne, nelle aule parlamentari o tra le forze politiche, ma che ha coinvolto anche l'opinione pubblica, nel paese, sui mezzi di informazione. Dalla discussione sono emerse posizioni diverse, concezioni culturali e giuridiche diverse che spesso hanno diviso le stesse donne. Tuttavia questa discussione, nella sua straordinaria ricchezza, ha fatto sì che tutti noi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

capissimo meglio e di più la complessità del problema della violenza sessuale, i suoi risvolti individuali e sociali, il profondo intreccio fra condizonamenti culturali e norma penale. È una discussione che ha il merito di aver fatto «piazza pulita» dei formalismi e dei tecnicismi giuridici, giacchè è apparso chiaro a tutti che la scelta della querela o della procedibilità d'ufficio non è questione meramente processuale.

Certo, la querela è anche un istituto di diritto processuale. Non voglio rinverdire qui la famosa *querelle* sulla natura giuridica di questo istituto; ciò che voglio dire – e la discussione in atto lo dimostra – è che la scelta dello strumento processuale presuppone una valutazione politico-legislativa sulla natura e sulla rilevanza sociale non solo del reato sotto il profilo della sua gravità, ma anche del bene che la norma incriminatrice intende proteggere.

Forse non è inutile chiedersi perchè ancora oggi ci sia la procedibilità a querela per questo reato. Qui ieri è stato evocato il codice Zanardelli, che scelse la querela perchè configurò il reato come reato contro la famiglia, giacchè in quel contesto culturale titolare dell'onore sessuale della donna era ritenuto il maschio che aveva autorità su di lei (il padre o il marito) e la lesione «all'onore sessuale» della donna era essenzialmente offesa alla famiglia. Non era quindi la donna a decidere se querelare o meno. Il codice Rocco, come pure è stato ricordato nella discussione di ieri, mantenne la querela perchè configurò il reato come reato contro la moralità pubblica ed il buon costume. Come disse lo stesso relatore allora, la moralità pativa offesa più dalla notizia pubblica del reato che dalla commissione del fatto: un'offesa, quella della violenza sessuale, abbandonata sovente, allora, alla giustizia privata della famiglia patriarcale con il mezzo del delitto d'onore.

È bene, colleghi, che sappiamo qual è il contesto culturale. Ciò che voglio dire è che la querela, per quanto riguarda questo reato, nella cultura giuridica del nostro paese non ha mai assunto il significato di una scelta di autodeterminazione, ma esattamente il significato contrario: il condizionamento sociale e familiare al silenzio per evitare anche – come diceva ieri il senatore Leone con tragica e lucida coerenza con l'impianto culturale del codice Rocco – il pericolo dello strepitus fori.

Certo, mi si può obiettare che oggi le condizioni della donna sono profondamente e obiettivamente cambiate, così come è mutata la valutazione sociale di questo reato. Nei confronti della violenza sessuale sempre più vasta e generale è oggi l'esecrazione e sempre più vasta e generale è la richiesta, non solo da parte delle donne, di una nuova legge ed anche di un processo diverso, di una nuova cultura giudiziaria, di un diverso atteggiamento dei giudici. Sta anche qui il nodo da sciogliere, onorevoli colleghi: non si può pretendere di cambiare lasciando le cose come stanno, bisogna avere il coraggio di trarre dalla volontà di cambiamento tutte le conseguenze.

Se il reato di stupro è reato contro la libertà personale, se è lesione di un diritto inviolabile della persona, una nuova cultura processuale e giudiziaria deve nascere, dove l'accertamento giudiziale della verità deve corrispondere all'accertamento della lesione di quel diritto e non ad altro. Questo è il punto che non può essere eluso, questo lo sviluppo culturale che la legge deve innescare! Ma non possiamo pretendere che cambi la cultura processuale mantenendo lo strumento della querela e la sua valenza culturale. Occorrono chiarezza e onestà intellettuale. La querela è una deroga alla regola generale cui il legislatore principalmente ricorre per restringere il

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

numero dei processi e per alleggerire il carico giudiziario: molti di voi, ad esempio, lo hanno fatto come legislatori con la legge n. 689 del 1981. E allora, colleghi, ogni discorso sull'autodeterminazione diventa pretestuoso ed equivoco quando lo si riferisca alla querela e non al bene tutelato dalla norma stessa: la libertà di autodeterminarsi nella propria sessualità con tutte le conseguenze che la tutela di questa libertà comporta, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale.

Infine voglio ricordare, concludendo su questo punto prima di affrontare quello del doppio regime, che il Senato, dapprima, e la Camera, poi, hanno già respinto la querela generalizzata: credo che su questo punto la volontà del legislatore si sia espressa e non sia consentito tornare indietro.

Dicevo in precedenza che ampia discussione e anche divisione ha suscitato la questione della procedibilità; ma su un punto, però, le donne, e non solo le donne, ma grande parte dell'opinione pubblica, sono state concordi: nel respingere il doppio regime, quel sistema che è stato chiamato «dei due pesi e delle due misure», a seconda che la violenza avvenga fuori o all'interno della coppia coniugata o convivente.

Una prima osservazione vorrei fare sulla nozione di «convivenza»; giacchè non si è mai voluto, in via legislativa, regolare la famiglia di fatto, appare quanto meno singolare che di questa questione ci si ricordi solo con riguardo alla violenza sessuale. Proprio perchè non si è voluto regolare questa questione, come definiamo, onorevoli colleghi, la convivenza? Voglio fare degli esempi. La norma parla di «coniugi o conviventi more uxorio»: e i coniugi separati? Siccome c'è questa disgiunzione «coniugi o ...», come ci si comporta per i coniugi non conviventi? Oppure per una relazione stabile che duri da anni ma che non comporti la convivenza sotto lo stesso tetto? Sono domande che danno già l'idea, prefigurano difficoltà interpretative enormi.

Credo che si possa dire che, sotto un contenuto fortemente ideologico, questi emendamenti sul doppio regime celano profonde incertezze giuridiche e più di un sospetto di incostituzionalità.

Può – io mi chiedo e chiedo a voi colleghi – un diverso stato civile (coniugato o meno) o una diversa situazione di fatto (convivente o meno) giustificare una diversa tutela della parte offesa in relazione alla lesione di un diritto di libertà? Provate a pensarci. Si badi bene che la diversa tutela è giuridicamente rilevante, perchè quanto meno c'è il problema che, nel caso della querela, la parte decade dal diritto se dopo tre mesi non ha presentato querela. È, questo, costituzionalmente corretto rispetto a un «diritto inviolabile della persona»? Così è stato definito, vi ricordo, onorevoli colleghi, dalla Corte costituzionale. La riflessione va fatta, onorevoli colleghi, perchè noi apriamo una porta, con questa diversificazione, dove possono transitare inquietanti diversità di tutela, anche rispetto ad altri diritti fondamentali della persona.

Ma venendo alle argomentazioni che qui da ultimo sono state proposte dal senatore Bausi e dal senatore Agnelli Arduino, ma che già ieri erano state in quest'Aula esposte, quali sono poi le due argomentazioni che si adducono a favore del doppio regime? Da una parte la asserita difficoltà di distinguere, nel caso dei coniugi o dei conviventi, il confine fra il comportamento lecito e il comportamento delittuoso; si dice che la convivenza coniugale, la sessualità coniugale sono un intrico, che è difficile distinguere dove finisce il lecito e dove comincia il comportamento criminoso. Si parla di giochi amorosi e si parla di particolari tipi di rapporto, si portano ad esempio, i casi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

di rapporti subìti con rassegnazione, sopportati a malincuore, come se tutto questo avesse qualche cosa a che fare con la fattispecie criminosa.

Io voglio richiamare quello che diceva il senatore Gallo ieri il quale ha illustrato il discrimine esatto che è contenuto nella norma dell'articolo 609-bis: il discrimine è la costrizione violenta, l'imposizione di un atto sessuale con violenza fisica o psichica. Perchè allora, di fronte a questa così chiara definizione di reato, noi abbiamo dei dubbi nel distinguere tra comportamento lecito e fattispecie criminosa? A me viene il dubbio serio, onorevoli colleghi, che qui ci sia un nodo culturale profondo, molto denso: in realtà c'è difficoltà a valutare fino in fondo la criminosità della violenza coniugale. Questo è il motivo per il quale questa legge non riesce ad andare avanti.

Qui vi rivolgo una domanda: se il reato richiede la costrizione violenta, l'umiliazione della parte più debole, sia fisica che psichica, qual è il valore che voi volete difendere? È qui, nella risposta a questa domanda, che sta il condizionamento culturale a cui prima accennavo e che ci introduce alla seconda argomentazione, quella della tutela della famiglia addotta ieri con forza anche dal senatore Gallo. La tutela della famiglia, cioè il prevalere nelle esigenze di tutela pubblica dell'interesse all'unità della famiglia sul diritto di libertà della donna come persona. È una concezione culturale che vede il destino della donna coincidente con quello della famiglia, che ha determinato storicamente e culturalmente legittimato la condizione di subordinazione sociale della donna; tutela della famiglia, si badi bene, e badi bene il senatore Mancino, presentatore di questo emendamento, non nei suoi valori etici, non nella sua dimensione etica, non come comunità che esprime solidarietà, rispetto ed aiuto reciproco, perchè su questa tutela noi siamo d'accordo, ma tutela di quella forma di famiglia storicamente e culturalmente determinatasi nella concezione della famiglia patriarcale, la famiglia ove vigeva e, purtroppo, molte volte ancora vige, la subordinazione gerarchica, anche violenta, della moglie e dei figli. Davvero non si può chiedere al legislatore di tutelare una siffatta concezione della famiglia. Al contrario nostro compito è quello di varare leggi che inneschino la rottura di vecchie ed ingiuste discriminazioni e che propongano un modello condiviso, solidale e paritario di convivenza tra i coniugi.

Chiedo alla Democrazia cristiana il perchè di tanto accanimento nella difesa di una posizione che davvero non ha contenuto etico, che umilia i fondamentali diritti della donna come persona e che abbandona alla solitudine le persone più deboli, che è la negazione dell'intervento solidale della società. Lo statuto familiare non può essere protetto ad ogni costo anche contro i componenti della famiglia medesima.

Sarebbe interessante fare la storia della condizione della moglie nella famiglia. La potestà maritale, la incapacità della moglie ad ereditare, la sua mancanza di diritti sul patrimonio familiare non erano anche queste forme di tutela dello statuto della famiglia patriarcale che rinsaldavano e mantenevano ferma l'unità anche patrimoniale di quella famiglia? Tuttavia erano forme primitive ed ingiuste, residui di una visione ottocentesca inconciliabile con i valori affermati dalla nostra Costituzione e da una civile convivenza. Il legislatore li ha poi giustamente eliminati. Ma, se è veramente così, perchè allora vogliamo mantenere questo ridotto culturale che si ispira alla stessa logica?

Vorrei rivolgermi, infine, ai compagni socialisti richiamando la loro

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

sensibilità, quella dimostrata nella battaglia per i diritti civili, per ricordare che fare leggi in questa materia non può voler dire rimediare delle soluzioni, non su questo punto, non su questi emendamenti. Non possiamo proprio, compagni socialisti, giocare sulla pelle delle donne: approvare il doppio regime significa fare un enorme passo indietro rispetto al voto della Camera, rispetto alla nostra attuale cultura giuridica, al livello a cui è giunta la cultura delle donne che ci ha spinto a fare questa legge; rispetto anche all'attuale condizione delle donne. Io credo che le donne reagiranno se è vero – e qui termino – che alcune associazioni femminili hanno già proposto – ed è una proposta che è stata fortemente condivisa da molte donne – un referendum abrogativo qualora il doppio regime passi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire anch'io nella discussione su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Potrà farlo in sede di dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo ma vi prego di ascoltarmi un minuto perchè ci accingiamo ad affrontare un altro punto nodale del disegno di legge e lo facciamo forse in condizioni di spirito non delle migliori perchè in quest'Aula è ancora vivo un sentimento di euforia da un lato e di disappunto dall'altro, sentimenti questi che non sono certo i più favorevoli per una pacata e serena discussione e soprattutto per una responsabile espressione del voto.

Siamo usciti da uno scontro su una materia nella quale forse sarebbe stato più auspicabile trovare un punto di accordo, un punto di concordanza che avesse impedito uno scontro traumatico su una diversità di opinioni più o meno individuali, perchè io credo che in una materia come questa, al di là delle posizioni più o meno concordate dei Gruppi e degli schieramenti, debba prevalere la propria cultura e la propria posizione personale. Si è verificato invece in quest'Aula – e lo dico con tutto il rispetto per il Parlamento che ha espresso liberamente il proprio voto, però come constatazione personale di rammarico – su una questione così importante uno scontro ed una spaccatura che mi auguro non abbia conseguenze ulteriormente deleterie quando l'altro ramo del Parlamento dovrà tornare ad occuparsi della materia.

Il mio intervento sarà quindi mirato, per quanto è possibile, a trovare ancora in ordine a questo argomento qualche punto di convergenza che oggi non è stato possibile raggiungere sull'altro argomento che abbiamo precedentemente trattato. Quindi la mia sarà una posizione essenzialmente diretta a non far ripetere una spaccatura traumatica perchè ormai quello che si è verificato si è verificato e dobbiamo andare oltre per portare a termine con dignità e con responsabilità un lavoro che ci ha visti impegnati ormai da tanto tempo.

Detto questo (e mi scuso per questa premessa che però ritenevo doverosa) passo all'espressione del parere sui singoli emendamenti cominciando dall'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Leone, sul quale,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

con tutto il rispetto per l'illustre giurista che lo ha proposto, ritengo di dover esprimere un parere negativo. Esprimo anche parere negativo in ordine alla prima parte dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori. Si tratta infatti di un ripristino del regime generalizzato della querela; io non so quanto una proposta di questo genere possa ritenersi ammissibile una volta che i due rami del Parlamento si siano pronunciati sull'esistenza di un principio che è quello della generalizzata perseguibilità d'ufficio, salvo eventuali eccezioni.

Ebbene, qualunque sia...

SPADACCIA. Siamo d'accordo; se è inammissibile è inammissibile!

CASOLI, relatore. Si tratta di una mia osservazione. Naturalmente è un giudizio che spetta al Presidente e non a me.

CORLEONE. È già deciso.

CASOLI, relatore. È già deciso, però consentitemi di ripetere anche a vuoto un convincimento mio personale che non è condiviso; spetta anche a me il diritto di dire ogni tanto qualche cosa che sia contraria a quello che i più ritengono.

Sta di fatto che il regime generalizzato della querela a me pare un arretramento rispetto alle posizioni di merito ormai acquisite dal lungo dibattito svoltosi nei due rami del Parlamento.

Conseguentemente, sono contrario nella sua totalità all'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Leone, manifestando uno specifico dissenso in ordine all'ultimo comma, laddove si ripristina, quasi come condizione di procedibilità d'ufficio, l'esistenza del pubblico scandalo.

Come persona culturalmente laica, sono portato a non accettare che un fatto acquisti rilevanza penale a seconda della rilevanza a livello della prurigine che può provocare esternamente. Quindi, sono contrario a tale emendamento.

Sono del pari contrario all'emendamento 10.0.1 non solo alla parte principale, quella cioè che generalizza l'istituto della querela come necessario in ordine a questo istituto, ma, conseguentemente, anche al secondo e al terzo comma, proprio per ragioni di coerenza logica.

Inoltre, per altra ragione sono contrario all'emendamento 10.0.3 sul punto specifico della revocabilità della querela. A me sembra che, tra l'altro, ciò sia in contrasto con la proposta di irrevocabilità contenuta nell'emendamento 10.0.2; si tratta inoltre di un ulteriore arretramento addirittura rispetto alla posizione dell'attuale codice Rocco, il quale prevede come regola generale l'irrevocabilità della querela.

Sugli emendamenti 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6, quale che sia la mia personale posizione, che del resto ho avuto più volte occasione di manifestare e che mi riserbo naturalmente di estrinsecare al momento del voto, come relatore e nello spirito che avevo preannunziato, allo scopo di favorire un eventuale incontro di opinioni su questo punto, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, il Governo, relativamente all'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Leone, è contrario perchè tende a reintrodurre il principio generalizzato della querela di parte.

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

Per analoghe ragioni il Governo è contrario all'emendamento 10.0.1, anch'esso diretto e finalizzato a questa reintroduzione.

Viene espresso un parere contrario anche in merito all'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Leone, perchè, se anche è subordinato, introduce un principio che è più arretrato rispetto a quello contenuto nel codice Rocco, quello della querela revocabile. Senatore Leone, proporre la votazione per parti separate non cambia nulla, perchè, qualora non venisse approvato l'ultimo comma, resterebbe sempre il principio generalizzato per cui la querela è sempre revocabile. Occorre esplicitamente dire nella norma, come è avvenuto in altri emendamenti, che la querela è irrevocabile perchè tale effetto possa prodursi.

Relativamente agli emendamenti 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6, sostanzialmente identici, poichè essi ripropongono la questione che ha portato ad una diversificazione di votazioni da parte del Senato in prima lettura e della Camera in una seconda fase, il Governo, in coerenza con l'atteggiamento in precedenza assunto, si rimette all'Assemblea affinchè essa giudichi circa l'eventualità o meno di reintrodurre il testo già approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ONGARO BASAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti sulla querela di parte e la procedibilità d'ufficio, anche se mi sento costretta a ripetere cose che forse siamo tutti stanchi non solo di ascoltare, ma anche di dire.

Ci troviamo al secondo punto nodale della discussione e sto convincendomi sempre più del fatto che, quanto più si cerca di approfondire questo problema, tanto più ci si rende conto della difficoltà di giudicare e razionalizzare in termini giuridici nodi politici che sono anche momenti del nostro vissuto e quindi momenti delle nostre storie diverse, vecchie e nuove. Allora devo dire che la mia reazione più immediata, confermata, del resto, dall'andamento di questa giornata, sarebbe quella di constatare il fatto che è molto difficile fare una buona legge sulla violenza sessuale in un Parlamento ancora culturalmente oscillante tra vecchi e nuovi valori; una buona legge che tenga conto contemporaneamente della gravità oggettiva del reato – posizione questa che ancora si scontra con parte della cultura dominante – e insieme della salvaguardia della possibilità e della libertà della donna di giudicare e denunciare il reato.

Siamo consapevoli del fatto, sottolineato da molti colleghi e colleghe, che ci sarebbero ragioni valide sia per l'orientamento fondato sulla gravità del reato, sia per quello che tende a privilegiare la libertà della donna di decidere su un fatto così strettamente legato al suo vissuto soggettivo. Entrambi questi orientamenti sembrano comunque comportare qualche forzatura: il primo, nel privilegiare la gravità del reato, comporta certamente inevitabili forzature nei confronti delle donne, che potrebbero scegliere di non voler denunciare la violenza subìta; il secondo, privilegiando la libertà della donna di decidere su un fatto così intimo e legato alla sua soggettività,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

rischia però di confermare, anche se con finalità diverse, la situazione che il primo disegno di legge contro la violenza sessuale voleva superare attraverso il riconoscimento della gravità del reato.

Dato che la procedibilità d'ufficio risulta riconosciuta e approvata per i reati da parte di estranei, di fronte alla proposta di un doppio regime, non possiamo dimenticare che stiamo tuttora vivendo e lottando in una cultura generale e giuridica che riconosce la querela di parte, con i risultati a tutti noti circa l'occultamento del fenomeno e il silenzio che lo accompagna, che comincia ad essere rotto soltanto da pochi anni. La procedibilità d'ufficio è stata infatti originariamente proposta per rompere questa situazione; evidentemente in dodici anni di discussioni, che in questo senso non ritengo perduti, si è via via capito che il problema è molto più complicato quando non si tratta soltanto di punire un colpevole, ma quando, per arrivare a questa punizione, si possono ledere libertà, sensibilità e le stesse possibilità di vita della persona offesa. Infatti, dopo anni di discussioni e di maturazione, si sono recentemente divisi parte del movimento delle donne e parte della sinistra nel suo complesso; non lo ritengo un fatto negativo, in quanto, nel momento di legiferare su temi di questa natura e portata, ci si scontra anche con i limiti degli stessi strumenti che si è costretti ad adottare.

Siamo dunque costretti a muoverci su piani a volte contrastanti. Come donne, vogliamo che sia riconosciuta la gravità del reato di violenza sessuale, vogliamo colpire la violenza perchè non si ripeta, perchè se ne colga a tutti i livelli la gravità, perchè la gravità della violenza sessuale e del non consenso della donna perda quel carattere naturale che la cultura dominante gli ha sempre assegnato. Per arrivare a questo dobbiamo privilegiare la presa di coscienza generale sulla gravità del reato in sè, quindi in tutte le circostanze, che, a mio avviso, costringe a coinvolgere anche gli uomini e le loro responsabilità, o dobbiamo privilegiare il rispetto della libertà della donna, garantita dalla querela di parte, presumendo però che tutte le donne abbiano già raggiunto, o possano facilmente raggiungere, il livello di consapevolezza, 🗖 autonomia e le condizioni obiettive per poter decidere? Ma se privilegiamo questo, di fatto il doppio regime che ci viene riproposto, non riconfermiamo la situazione attuale in cui vige la querela di parte, rischiando di arrestare anche il processo di maturazione cui sono giunti larghi strati di popolazione femminile e maschile in questi anni di discussione e di progressivo bisogno di cambiamento?

Durante il fine settimana ho partecipato ad un seminario nazionale sul tema della violenza sessuale. Una psicologa operatrice di un consultorio familiare ha, in quel contesto, parlato di numerosi casi di donne, giovani e non, violentate in famiglia, che, pur essendo ricorse al servizio per aiuto, non avevano denunciato la violenza subita. Devo dire che sono stata molto turbata e confusa da questo quadro drammatico di umiliazione, passività ed impotenza che implicitamente mi portava più facilmente a pensare che difficilmente quelle donne avrebbero accettato la procedibilità di ufficio, per la serie di pressioni e condizionamenti a cui erano costrette. Ma allora non dobbiamo cercare di approfondire ancora, per cercare di capire come e perchè molte donne non denunciano le violenze subite? Se è così, possiamo rischiare che tutti questi delitti, molto più numerosi di quanto non si finga di credere, non vengono mai alla luce, così come è sempre stato e continuerà ad essere con il doppio regime? Quali strumenti a questo punto mettere in atto perchè una legge (e io non credo più che questa lo possa fare, essendo

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

stati cancellati gli elementi innovatori di conflitto, di apertura, di elasticità, di crisi ed anche di rischio da cui può nascere un cambio culturale vero) possa produrre questo cambiamento? Il deterrente della pena, la sua qualità o validità, su cui si appiattisce la proposta di legge, rappresenta un elemento inconferente in vista di questo cambio culturale.

Il superamento del doppio regime può ancora essere una forzatura rispetto al grado di autonomia psicologica, culturale ed economica della donna, forzatura che però può produrre la crisi di cui parlavo in vista del cambiamento e l'esigenza di una solidarietà collettiva rispetto a questo problema: collettività da parte della comunità e delle istituzioni. Ma se invece, con il doppio regime, lasciamo la donna sola, in nome della sua libertà, nella medesima situazione in cui è stata per secoli a causa della sua prigionia e dei condizionamenti cui era sottoposta, è davvero questo uno strumento valido per la conquista che si vuole promuovere, da parte della donna, di una libertà e di una autonomia di giudizio, di decisione e di comportamento che la querela di parte finora non le ha mai regalato? (Applausi dalla estrema sinistra).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Credo che sia da accogliere l'appello del relatore alla ragionevolezza, a misurare gli atti che compiamo con grande responsabilità e direi che questo bisogna farlo soprattutto su tale norma, sulla quale vi è da approfondire un discorso.

· Il senatore Mancino, chiedendo il voto segreto su questo emendamento, ha compiuto un gesto che riconosce come tale proposizione legislativa evochi questioni di coscienza, questioni di principio che vanno risolte non con un voto di schieramento, ma con un alto senso di responsabilità e di riflessione.

Non può invece il senatore Mancino attribuirsi troppi meriti, e glielo dico amichevolmente, circa il cammino di questa legge.

MANCINO. Non ne ho nessuno.

MAFFIOLETTI. Il suo Gruppo si assume una precisa responsabilità proponendosi di mutare ancora un testo che, in un andirivieni che sembra infinito tra Camera e Senato, rischia di compiere un percorso deviante rispetto alla meta dell'approvazione della legge.

È ovvio che voteremo contro l'emendamento: pensiamo che già questo elemento di freddezza con la quale si ragiona sia sconvolto dal fatto che ci troviamo in presenza di mutamenti che rischiano di allontanare il momento dell'approvazione della legge. Non vi è perciò alcun merito, ma vi sono preoccupazione ed allarme da parte nostra.

Riteniamo necessaria una riflessione; non vogliamo fare polemica su questo punto, ma ristabilire soltanto un po' di equilibrio tra i meriti e i torti di ciascuno. La riflessione la facciamo a voce alta e diciamo che la questione della procedibilità d'ufficio costituisce un punto chiave della legge, che attiene non tanto al bisogno di affermare una conseguenza logica e astratta tra il riconoscimento del fatto che si tratta di un reato contro la persona e il

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

fatto che si debba per forza, da questa premessa logica, far discendere la procedibilità d'ufficio; una conseguenza logica e astratta di questo tipo potrebbe infatti portare alla punibilità sempre a querela e al fatto che tutti i reati contro la persona potrebbero essere sottoposti alla condizione di procedibilità ad istanza di parte. Il discorso riguarda invece la scelta di fondo di questa legge, sulla quale bisogna essere convinti fino in fondo o meglio dalla quale bisogna trarre tutte le conseguenze giuridiche, logiche e culturali. È una scelta che riguarda i valori che sono alla base della definizione del reato di violenza sessuale come reato contro la persona.

Il valore che è dietro questa scelta ci è comune, dato che l'abbiamo compiuta insieme. Non sto perciò rivendicando priorità; anzi, colleghi della Democrazia cristiana e del Partito socialista, non sto rivendicando nulla che non sia già nel vostro patrimonio ideale e morale di forze politiche e culturali.

Quando si fa la scelta del reato contro la persona, non si può separare in due verticalmente tale reato e pensare che sia diversa la violenza commessa tra le mura domestiche, di minor grado di pericolosità sociale e quindi punibile ad istanza di parte, lasciando che la punizione non sia un fatto della società, ma sia riconsegnata alla sfera del privato, dove tutto si riconduce tra le mura domestiche e il potere dispositivo della persona umana si ricolloca in un'altra dimensione rispetto al passato, ma certo ancora, rispetto alla donna, in un modo che evoca antichissime concezioni di dominio.

La riflessione è dunque comune su questo. Non credo che occorra ricorrere ad una diversa angolazione, a quella polemica per cui occorre ribattere argomenti che ho sentito affermare e che non sono all'altezza di questa problematica; essi sono diversi e forse anche suggestivi. Io rispetto gli argomenti seri, ma, quando si ragiona per paradossi e si parla sempre delle stesse banali cose (del carabiniere sotto il letto, del commissario di pianerottolo), non si è al livello della discussione che si è aperta nel paese, nella società, tra le forze della cultura su questa questione.

Questa scelta di politica criminale si contrappone alternativamente al codice Rocco, ma deve avere il suo livello per contrapporsi, per cui non può scendere su questo terreno: consentitemelo, signori!

Bisogna allora essere capaci di individuare la preoccupazione. Certo, la preoccupazione può esserci, ma riguarda il piano dell'applicazione concreta della norma. Ma allora è un problema di garanzie e si tratta di richiamare qui con molta serenità tutti i reati, compresi quelli che in primo luogo riguardano la famiglia e che prevedono la procedibilità d'ufficio.

Il senatore Imposimato richiamava il fatto che per il reato di maltrattamenti e per quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare nessun procuratore della Repubblica si è introdotto nelle famiglie e nessun nucleo familiare è stato sconvolto dalla procedibilità d'ufficio; nessuna famiglia – aggiungo io – può essere difesa quando è infranta la base d'affetto e di amore che dovrebbe sempre sostenere la famiglia stessa. E allora, quando si manifesta il reato, questo è la spia di una crisi profonda e disgregatrice dell'unità familiare, certo già avvenuta e nessun procuratore della Repubblica interviene negativamente in una situazione del genere solo perchè ha in capo la potestà dell'azione penale ma ha anche l'obbligo di accertare e di verificare preliminarmente il fondamento dell'azione penale.

Si temono le conseguenze, ma allora le garanzie vanno cercate non nella procedibilità, bensì nel processo. Tra l'altro, il nuovo codice di procedura

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

penale ci offre maggiori garanzie procedurali e allora la questione non attiene al merito del discorso che dobbiamo affrontare: un discorso che richiede non solo una coerenza astratta, ma una coerenza su valori che in molte parti ed in molti momenti di questa discussione, pur così discorde ed animata, ci hanno accomunato.

Ed è in base a questi valori comuni che chiedo una riflessione ed un voto secondo coscienza, quel voto che è stato chiesto con lo scrutinio segreto, che deve manifestarsi riflettendo sulle grandi questioni. Noi dobbiamo consegnare una legge che badi alla società, che è cresciuta, ha dibattuto, è maturata anche su questi problemi. La società chiede non una legge qualsiasi sulla violenza sessuale, ma un diritto eguale e giusto per rispondere alla civiltà giuridica e insieme alla coscienza civile del nostro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPADACCIA. Signor Presidente, forse non sarei neanche intervenuto in sede di dichiarazione di voto se non avessi ascoltato alcune osservazioni della senatrice Tossi Brutti e del senatore Casoli a proposito del nostro emendamento che ripropone la querela di parte generalizzata; quelle affermazioni mi hanno indotto a prendere nuovamente la parola.

La senatrice Tossi Brutti ha detto che l'autodeterminazione della donna non c'entra nulla e che la scelta che noi facciamo in nome dell'autodeterminazione della donna – questo valore che riteniamo di privilegiare rispetto ad un altro valore che pure non disconosciamo, ossia quello di parificare anche da questo punto di vista il reato della violenza sessuale agli altri reati contro la persona – si basa su argomenti pretestuosi; credo che abbia usato proprio questa parola.

Il senatore Casoli è stato più sbrigativo. È un destino trovarsi, lui e noi, da un po' di tempo a questa parte, su posizioni opposte. Egli ha detto che tornare alla querela di parte generalizzata sarebbe un arretramento. Non so di quali avanzamenti si vanti il senatori Casoli; personalmente non mi chiedo mai se arretro o avanzo, mi chiedo sempre se arretro, avanzo, sto fermo bene o male.

Devo dire che invidio molto il senatore Casoli e la senatrice Tossi Brutti per le loro certezze perchè io sono giunto a questo dibattito, anche su questo punto, con molti problemi, molti interrogativi e perfino qualche tormento perchè ritengo che ci siano dei pro e dei contro sulla querela di parte generalizzata e dei pro e dei contro sulla procedibilità d'ufficio.

Ho parlato su questo punto a lungo, credo con passione, anche perchè, in quanto sostenitori della querela di parte, eravamo stati additati come antifemministi ed eravamo stati dolcemente attaccati da alcune estremiste del femminismo italiano (dico «dolcemente» nel senso letterale del termine, perchè al collega Corleone era stata buttata in faccia una torta ed io convengo sul fatto che la torta è molto più dolce di un sasso), ma poi scoprii che quella nostra posizione sulla querela di parte generalizzata per i reati commessi fuori della famiglia e per i reati commessi nella famiglia era condivisa (basta guardare le firme delle associazioni e delle persone singole, pubblicate giorno per giorno dal «Manifesto», che arrivavano da ogni parte

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

d'Italia) dalla maggioranza delle donne e delle organizzazioni femminili e di liberazione della donna di questo paese.

Questa posizione è stata ripresa alla Camera e devo dire che Rosa Filippini l'ha espressa con le stesse parole, la stessa convinzione, la stessa passione con cui la esprimemmo noi al Senato, così come è stata ripresa da Adelaide Aglietta e da altre colleghe di altri schieramenti politici.

Devo dire che, grazie al senatore Bufalini che ha convinto la grande maggioranza di questa Assemblea a ritornare alla soluzione della Camera sull'abuso di autorità, facendo dell'abuso di autorità una aggravante e non un'ipotesi specifica di reato, oggi sulla procedibilità d'ufficio sono un po' più tranquillo, perchè quella norma, nel combinato disposto con la procedibilità d'ufficio – lo ha già detto il senatore Bufalini – apriva delle ipotesi inquietanti, estremamente inquietanti! Noi mettevamo i rapporti fra uomo e donna in qualsiasi ufficio (e i problemi che intercorrono) alla mercè di lettere anonime, di invidie, di calunnie che automaticamente diventavano procedibilità d'ufficio.

Però devo dire che qualche problema mi rimane, perchè noi abbiamo introdotto la separazione fra violenza sessuale e atti di libidine violenta. Abbiamo introdotto in questa legge tutta una serie di norme che sconfinano, come abbiamo visto prima, dalla violenza sessuale in senso stretto. E allora, se mi consentite, avremo dei problemi anche da questo punto di vista, quando le fattispecie giuridiche diventeranno più evanescenti, a creare dei fronti di garanzia per le persone, per la concretezza della vita delle persone, sia che facciano parte della famiglia sia che ne siano fuori. Questo è il primo motivo di dubbio.

Il secondo motivo concerne una considerazione che non mi sento di tener fuori di quest'Aula, una considerazione che può essere condivisa o meno, ma che è certamente seria ed è certamente e drammaticamente sostenuta da chi l'ha portata avanti nel dibattito fuori delle Aule parlamentari in questi mesi, cioè quella di ritenere che la difesa della dignità della donna, nella sua astrazione e generalità, non debba avvenire a scapito della concretezza della situazione della donna, delle situazioni nelle quali concretamente la donna vive e che, anche in questo, la donna, come essere emancipato, deve conquistare, con la propria lotta, la propria esposizione.

Chi ha sostenuto questa tesi non l'ha sostenuta contro le donne che, esse stesse, facevano appello alla loro capacità di ribellarsi alla violenza e di battere la violenza con la propria posizione e con la propria autodeterminazione.

C'è un terzo motivo per cui nell'incertezza (perchè incertezza continua ad esserci tra diversi valori) di fronte all'ipotesi, al pericolo del doppio regime (che noi riteniamo la peggiore possibile delle soluzioni), noi consideriamo questa strada maestra la via più pulita, più semplice, più difendibile ed accettabile, tanto è vero che, dopo mesi di polemica tra procedibilità d'ufficio e procedibilità di parte, le stesse protagoniste, fuori di queste Aule, di quella polemica, hanno trovato il consenso intorno ad una posizione comune, cioè procedibilità di parte o procedibilità d'ufficio, ma niente doppio regime. E devo dire che questa è la soluzione peggiore perchè, se è vero che non si tutela la dignità della donna nella sua astrazione e generalità a spese della concreta vita della donna, non si tutela neppure l'unità e la dignità della famiglia, la convivenza familiare, la convivenza tra coniugi e conviventi a prezzo della violenza.

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

La nostra posizione, pertanto, è quella di dire, fra i pro e i contro delle due soluzioni, che continuiamo a ritenere che la querela di parte sempre sarebbe comunque un punto di approdo accettabile e serio, anche con le sue controindicazioni, tenendo conto delle fattispecie giuridiche che possono essere inquietanti sotto certi aspetti. Se questa norma non passasse, voteremmo a malincuore, ma voteremmo per il male minore, cioè la procedibilità d'ufficio sempre, ma voteremmo sempre contro i doppi regimi, cui non crediamo, perchè si tratta di soluzioni e scorciatoie ipocrite. C'è una violenza di strada (di cui ho parlato l'altra volta; chi considera il sesso come oggetto di rapina) che è grave e va perseguita, ma c'è una violenza più subdola, che considera il sesso in famiglia come un oggetto di proprietà del maschio patriarca, che va ugualmente perseguita senza creare una disparità di valori.

Inoltre devo dire al senatore Leone, che ringrazio per le benevole parole che ha avuto nei nostri confronti, che, come siamo contro questo tipo di doppio regime, siamo contro il doppio regime da lui proposto, cioè quello della procedibilità d'ufficio solo quando c'è un fatto che fa scandalo. Questo è uno dei casi, quello della violenza sessuale, in cui oportet ut scandala eveniant, evangelicamente: ben vengano gli scandali. È proprio la violenza che rimane nascosta che deve invece essere portata alla luce perchè insieme con la legge, ma soprattutto con la forza del costume e con una diversa maturità civile e sociale, tutti insieme la si possa battere. (Applausi dal Gruppo federalista europeo e del senatore Leone).

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RIZ. Signor Presidente, prendo la parola su tutti gli emendamenti per dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Boato.

Noi partiamo dalla premessa – del resto nota – che i delitti di cui stiamo discutendo rientrino tra i delitti contro la libertà sessuale; così li abbiamo denominati e così abbiamo denominato il titolo e la sezione di cui stiamo parlando.

Ora, se effettivamente si tratta di delitti contro la libertà sessuale e non contro la persona, come prima ha detto il senatore Maffioletti, allora dobbiamo dire che questi diritti di libertà necessariamente sono legati all'autodeterminazione; in sostanza nessuno potrebbe sostituirsi all'autodeterminazione della persona. E credo che rientri anche nell'interesse delle donne potersi, in una situazione di uguaglianza che speriamo sia sempre più garantita, autodeterminare e dichiarare loro stesse se vogliono querelarsi o meno.

Ritengo quindi che sostanzialmente la proposta del senatore Boato sia quella più moderna, più avanzata, quella migliore per la stessa tutela della donna inserita in un futuro di vera uguaglianza. Se non dovesse passare l'emendamento del senatore Boato, è evidente che noi voteremo, come già abbiamo dichiarato nelle precedenti dichiarazioni di voto, per gli emendamenti Mancino, Agnelli e Covi il 10.0.4, il 10.0.5 e il 10.0.6, per questo cosiddetto «doppio binario», per questo sistema attraverso il quale noi cerchiamo di evitare che, nell'ambito della coppia, terzi estranei si possano

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

sostituire alla volontà dei partners della coppia stessa. Sarebbe un grave errore per noi non tutelare questo sistema perchè vorrebbe dire consentire a terzi estranei di minare l'unità della famiglia e l'unità della coppia. Debbo aggiungere un'altra cosa: sarebbe anche, credo, sotto il profilo criminologico e psicologico, un grave errore se facessimo diversamente perchè agli occhi di estranei potrebbe apparire quale violenza o minaccia e quindi come violenza sessuale ciò che nell'ambito della vita di coppia può essere una condotta consentita, a volte anche una condotta voluta e quindi una condotta nella quale nessuno nell'ambito della coppia pensa nemmeno lontanamente di intravvedere qualcosa di illecito.

Noi voteremo quindi a favore dell'emendamento Boato in linea principale e, se questo non dovesse essere approvato, voteremo a favore degli emendamenti 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, su questa delicata materia che rappresenta uno dei punti cardine della riforma che stiamo varando, il Gruppo del Movimento sociale italiano si attesterà su una duplice posizione rispetto agli emendamenti che sono stati presentati. Naturalmente la preferenza assoluta va all'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Boato e all'emendamento 10.0.2 presentato dal senatore Leone, in quanto riteniamo che ci sia alla base del discorso di fondo una solidità giuridica.

Nell'intervento, apprezzato sotto il profilo dell'apertura culturale, della senatrice Tossi Brutti, è stato letto un passaggio della relazione del Ministro guardasigilli dell'epoca in cui si riteneva, anche quando il reato era configurato come un reato contro la morale, quindi contro un bene collettivo, che fosse indispensabile la querela della parte lesa. La senatrice Tossi Brutti non ha però ricordato la motivazione che indusse il legislatore dell'epoca a revocare quella che era una linea di principio normale: una volta che il reato è compiuto contro la collettività, oltre che contro la persona, poteva sembrare assurdo che si collegasse la perseguibilità del reato alla querela di parte. La cosa fu ampiamente giustificata: oggi, viceversa, che attraverso la volontà del Parlamento si arriva a configurare questo reato non più come un reato contro un bene collettivo, qual è la morale, ma come un reato specifico contro la persona, si vuole sottrarre alla persona la garanzia prima che è l'esercizio della propria libertà.

Non so se i sostenitori della tesi della procedibilità d'ufficio abbiano compreso o si siano immedesimati nel dramma che può subire il soggetto più debole, la donna, come è stato configurato nel dibattito generale, dinanzi ad un fatto spiacevole della sua esistenza, che non appartiene alla sua autodeterminazione e che può diventare fatto di tutti, fatto del portiere, della cameriera, dell'amica, dell'avversario o del pretendente respinto.

Mi sembra che il discorso di correlare la querela come elemento indispensabile in questi processi per la perseguibilità sia un fatto di grande responsabilità anche perchè non è possibile passare da una fase giudiziario-processuale, che si è già stabilizzata su certi canali, ad una alternativa complessiva in nome soltanto di una questione di principio, senza pensare

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

alle conseguenze che possono venir fuori da questa determinazione evolutiva nel senso di trasformazione rivoluzionaria di una sistematica processuale che ha avuto già i suoi fondamenti, che ha trovato già le sue statuizioni, che ha già la sua giurisprudenza e che comunque fa parte del *corpus juris* del nostro paese.

E allora, se tutti quanti siamo d'accordo nel dire che è giusto in fondo, nell'attuale momento storico, data la prevalenza del reato rispetto alla persona nei confronti di altre categorie concettuali, è anche giusto essere coerenti in questo momento e quindi stabilire che soltanto la persona lesa può mettere in atto quei procedimenti che conducono alla giusta repressione del reato e alla giusta punizione del colpevole.

Le diverse formule non ci convincono, perchè, a nostro avviso, non hanno un'attività concettuale; sono più un frutto di una moda dell'epoca, sono più un concetto generale e una difesa soltanto teorica, senatore Maffioletti, lei che ci ha chiamato con la sua grande prudenza e sapienza ad un atto di ripensamento cosciente.

A mio avviso, lo stravolgimento complessivo di questa base fondamentale significa privare il soggetto leso e più debole del principio autentico della libertà, che è la sua autodeterminazione.

Quindi, nel momento in cui voteremo l'emendamento 10.0.1, per quanto di ragione, e l'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Leone, noi riteniamo di compiere, indipendentemente da una questione di schematismo politico, un atto di dovere in base ad una valutazione di coscienza.

In via subordinata, ove essi non passassero – ma ci auguriamo che l'emendamento presentato dal senatore Boato e da altri senatori passi, cioè il principio che il reato è perseguibile soltanto a querela della parte lesa e quindi offesa – *obtorto collo*, non accettiamo il concetto integralista del senatore Spadaccia, cioè «o passa tutto o non passa niente», ma faremo di tutto affinchè passi il concetto principale.

Ove però quest'ultimo cadesse, voteremo a favore, con minore soddisfazione, anche degli emendamenti subordinati che tendono a stabilire che solo all'interno della coppia, sia essa legale o di fatto, valga il principio della querela, con ciò dimostrando – io credo – rispetto al problema complessivo una maggiore coerenza rispetto a chi cerca il tutto o il niente, perchè il tutto può essere molte volte anche nemico del bene. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, sarò breve, anche se credo di non aver mai ecceduto nel tempo.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato, che prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i tipi di reato, è stato giustificato, così almeno hanno detto, dalla particolare gravità del reato, e qui brillantemente illustrato – lo riconosco – dalla collega Tossi Brutti e dal collega Maffioletti che ho seguito con molta attenzione.

I senatori liberali tuttavia erano e sono decisamente contrari al testo che ha trovato l'approvazione della Camera dei deputati.

Nel pieno rispetto dei colleghi che così non la pensano, dichiaro che i

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

senatori liberali erano e sono altrettanto decisamente favorevoli alla querela di parte in ogni caso e non solo nei rapporti fra coniugi, in quanto ritengono prevalente la difesa della *privacy*, la necessità cioè di non privare la donna del suo diritto di decisione e di disposizione non solo del proprio corpo ma anche del processo che vede il suo corpo esposto ad una valutazione esterna.

Siamo favorevoli, signor Presidente, alla querela di parte sempre e desidero precisare alla sua irrevocabilità, intesa come precisa assunzione di responsabilità; io considero questo articolo nodale e, come altri già hanno detto, anche fondamentale sotto ogni aspetto per questo provvedimento legislativo per cui voterò conseguentemente l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Signor Presidente, debbo aggiungere che ove tale emendamento non venisse approvato, in linea subordinata ritengo di poter esprimere, sia pure con ampie riserve, il voto favorevole dei liberali all'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, che sostiene il cosiddetto «doppio regime» comprensivo sia della querela di parte per i reati di coppia, sia della procedibilità d'ufficio per i reati consumati al di fuori della cerchia della famiglia legale e di fatto, previsto peraltro nel testo già approvato in prima lettura dal Senato.

Forse – potrebbe darsi ma non ne sono sicuro – si riuscirebbe a svuotare così la carica dirompente delle norme approvate dalla Camera dei deputati che prevede invece in ogni caso la procedibilità d'ufficio, aprendo in tal modo la famiglia italiana – già sottoposta a troppe aggressioni – ad interventi di una giustizia che per sua natura dobbiamo riconoscere è talvolta, non sempre, indelicata ed invadente.

Ecco le ragioni per cui il Gruppo liberale, favorevole all'emendamento presentato dal senatore Boato, nel caso in cui questo non fosse approvato, voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Mancino con non molta convinzione, perchè non vorremmo che il rimedio diventasse peggiore del male.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè abbiamo già espresso in sede di discussione generale i nostri orientamenti e le nostre perplessità.

C'è un argomento, però, che si è evidenziato anche in questa discussione che vogliamo sottolineare a giustificazione delle nostre scelte di voto: non riteniamo possibile che una donna, in quanto legata da un vincolo matrimoniale o di convivenza more uxorio, sia sottoposta ad un regime diverso da un'altra donna. Questa situazione ci sembra lesiva della dignità dei cittadini italiani, così come attestata dalla Costituzione. Si tratterebbe allora di scegliere, posto che non riteniamo proponibile il doppio regime, tra la procedibilità sempre e comunque d'ufficio o la procedura a querela. Noi siamo favorevoli alla procedura su querela di parte e infatti abbiamo sottoscritto l'emendamento del senatore Boato in quanto riteniamo che la procedura a querela, intesa nel senso più avanzato, così come è stata esposta in quest'Aula dal senatore Spadaccia e da altri, tuteli maggiormente la dignità della persona umana.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Non crediamo che con questa legge si possano risolvere tutti i problemi e allora andiamo nella direzione più avanzata, una direzione che possa assicurare veramente e sempre la dignità e la tutela della donna in tutti i suoi, aspetti. (Applausi dal centro-sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Agnelli ha già illustrato il suo emendamento che interviene in ordine alla scelta tra la procedibilità di ufficio e la querela di parte; non prendo la parola per sconfessarlo o per annunciare una diversa scelta del Gruppo socialista. Prendo la parola per comunicare all'Assemblea che il Gruppo socialista del Senato, come già in occasione della prima lettura, ha deciso di non vincolare gli appartenenti al Gruppo a una decisione precostituita e valida per tutti, ma di consentire a ciascuno di esercitare in questa materia la libertà di coscienza.

Non si tratta di un atteggiamento salomonico o furbesco o elusivo, una sorta di *sibi non liquere*. Non si vuole eludere la questione quando si dice che ciascuna delle due soluzioni, procedibilità di ufficio e perseguibilità a querela, trova a proprio sostegno motivazioni meritevoli di grande attenzione e di estremo rispetto. Nel nostro Gruppo non c'è stata nessuna contrapposizione acrimoniosa: abbiamo ascoltato con grande rispetto la tesi di chi sostiene che la scelta migliore e giusta è sempre quella della procedibilità di ufficio e sappiamo che le donne del nostro partito sono orientate con fermezza nella quasi totalità in questa direzione. Sappiamo anche che il nostro Gruppo della Camera ha ufficialmente scelto il doppio regime e noi, mantenendo ferma la nostra scelta, in questo caso liberale, abbiamo preferito non definire alcun vincolo a carico dei senatori socialisti. Infatti le ragioni che rispettiamo, che militano a favore di una scelta, costituiscono altrettanti motivi per sconsigliare l'altra e viceversa.

Il dibattito che non solo al Senato ma anche alla Camera e sulla stampa si era sviluppato con toni acrimoniosi ed esasperati si è poi ricomposto. Oggi si è verificato un momento di tensione nell'Aula quando è passata una soluzione che riguarda l'amore dei minori che francamente non trova consenziente tutto il Gruppo che questa volta si è riunito e si è trovato unanime nel non considerare adeguata questa soluzione. Mi pare che sbaglierebbero gli amici della Democrazia cristiana se si considerassero in questo caso una parte vittoriosa: sarebbe una vittoria di Pirro perchè il pericolo connesso a tale pretesa inesistente vittoria potrebbe essere il rischio di rimandare l'approvazione di una legge intorno alla quale il Parlamento ha a lungo lavorato e la sconfitta e l'inconcludenza del Parlamento non giovano nè al Parlamento nè alla nostra democrazia.

Abbiamo proceduto con grande senso di equilibrio e di responsabilità: in questa materia ci è sembrato conforme alla nostra tradizione di riformisti non vincolare i senatori ad una disciplina di Gruppo. Non predichiamo il dubbio di fronte ad una scelta difficile ma scegliamo la strada della responsabilizzazione del singolo parlamentare; il Gruppo questa volta non vi caverà dall'imbarazzo decidendo per tutti.

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

Riteniamo che questa sia una scelta saggia ed abbiamo la piena consapevolezza della importanza dei valori che sono in campo. La legge però, onorevoli colleghi, in questo caso difficilmente riuscirà ad abbracciare e a funzionare secondo giustizia nella miriade di diverse fattispecie che offre la fantasia sociale di un paese che anche è diverso secondo le varie localizzazioni geografiche. Molto possono in questa materia la cultura, il costume, l'educazione. Il legislatore deve essere orgoglioso della sua funzione in una società democratica e noi siamo certamente orgogliosi. Sappiamo che in questo momento prendiamo decisioni importanti per la vita collettiva del paese, per la maturazione, per la liberalizzazione che per noi è tanto importante, delle decisioni del corpo elettorale, dei cittadini, sul divorzio e sull'aborto. Ma sappiamo anche che il legislatore deve saper essere umile quando interviene a regolare una condotta che è guidata in larga misura dai sentimenti, dalla tradizione, dalla diversità di condizioni sociali ed anche dalla diversità di localizzazione in un'Italia che è ancora diversa.

Per tali motivi confermiamo la libertà di coscienza e la intendiamo non come segno di impotenza, non come fuga dalla responsabilità ma come una forma civile di responsabilizzazione del legislatore come singolo di fronte al Parlamento e di fronte al paese. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

FERRARA Maurizio. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannunciando che, dissociandomi dal mio Gruppo, mi asterrò.

### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Maurizio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire, e me ne rammarico, che in questo dibattito non ho trovato risposta, anche da quello che è stato detto da chi ha parlato per il nostro Gruppo cioè la compagna Tossi Brutti ed il compagno Maffioletti, ai dubbi ed agli interrogativi che mi ero venuto ponendo circa il modo di affrontare la questione della procedibilità di ufficio.

Mi è sembrato che negli interventi della compagna Tossi Brutti e del compagno Maffioletti, interventi estremamente lucidi, chiari e culturalmente motivati, vi sia una motivazione di origine culturale (questa è stata l'impostazione che ha voluto dare la compagna Tossi Brutti) nella quale, a mio giudizio – quindi posso sbagliare (ma è un punto sul quale tengo a mantenere chiara la mia posizione) – si sentano i riflessi di una visione e della funzione dell'intervento dello Stato con le sue leggi che a me non sembrano coerenti con una impostazione ed un atteggiamento antigiacobini, antischematici, antitotalizzanti, antintegralisti che il nostro partito e lo stesso movimento delle donne, sia pure con difficoltà e con differenze di opinione, sono andati maturando.

Non sono perciò convinto che i poteri dello Stato possano essere dilatati all'infinito, sconfinando anche nel privato; laddove questo è accaduto – e noi siamo stati testimoni e talvolta anche partecipi di questa impostazione – sono stati provocati dei danni anche irreparabili.

Lo Stato ha il dovere di riflettere e di fermarsi davanti a certe soglie e non, compagno Maffioletti, per non alimentare le barzellette sul carabiniere sotto il letto: non si tratta di fatti così grotteschi.

La mia visione dello Stato è venuta facendosi sempre più lontana da una visione totalizzante di Stato etico, da una visione integralista di Stato senza confini che può regolare tutto per legge. Non credo a questo miracolo che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

nessuno Stato ha mai fatto e mai farà; credo invece in uno Stato laico, riflessivo, che conosce la sua forza, i suoi doveri, ma che deve conoscere anche i suoi limiti.

Nel caso di una proposta, come quella avanzata dal nostro Gruppo, di procedibilità di ufficio a tutto tondo, al cento per cento, senza limiti, ritengo che si vada ad una concezione del potere di iniziativa legislativa dello Stato che io non condivido.

Per questo motivo mi asterrò dalla votazione su questo punto. (Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra).

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto, e preannuncio che, dissociandomi dal mio Gruppo, mi asterrò.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFA. Prendo la parola per annunciare la mia astensione sull'emendamento presentato dal collega Boato, mentre sono perfettamente d'accordo con il mio Gruppo circa la votazione sul resto degli emendamenti.

In qualche modo voglio qui testimoniare una lunga discussione avvenuta nel mondo delle donne sulla procedibilità d'ufficio e sulla querela di parte. Credo che si debba in qualche modo riconoscere che c'è un largo orientamento nei confronti della procedibilità d'ufficio e che certamente questo è stato sempre l'orientamento più largo tra le donne comuniste.

Ho sempre ritenuto però che nè l'una nè l'altra siano attinenti all'elemento di rottura che si avrebbe con l'introduzione nel nostro codice di temi riferiti alla sessualità soprattutto quando il riferimento è alla soggettività femminile e a un nuovo protagonismo femminile in questi temi. Credo che la querela sia più attinente alla specificità del reato, perchè quando vogliamo definire la distinzione tra violenza sessuale e sessualità unicamente rispetto al consenso della donna – come ritengo sia giusto – balza in primo piano la soggettività femminile e quindi vi è coerenza nel non far mai passare in secondo piano la soggettività femminile, che è così centrale nell'impianto della legge.

Per dirla con parole molto semplici, che sono poi quelle di Alessandra Bocchetti in un recente articolo sul «manifesto», non denuncerei mai un reato di violenza contro una donna al posto della donna stessa. Tuttavia c'è un elemento molto forte dal punto di vista delle donne anche nella procedibilità d'ufficio sempre, cioè la rottura culturale rispetto ad una tradizione, rispetto ad una storia, rispetto anche ad un significato culturale che la querela di parte ha assunto all'interno del codice Rocco.

Anche questi risvolti vadano visti con grande attenzione, come pure l'altro argomento che riportava la senatrice Ongaro Basaglia, cioè il fatto che la procedibilità d'ufficio è stata in qualche modo scelta da una parte del movimento, all'inizio, per rompere l'omertà rispetto al reato e per farlo emergere. Questa discussione è stata ripresa all'indomani della votazione al Senato di quella sciagurata norma che a mio avviso è il doppio regime. È stato giusto però secondo me riprenderla perchè ha trovato in entrambe le parti del movimento – sia quelle che si rifacevano alla procedibilità d'ufficio sempre, sia quelle che si rifacevano alla querela di parte sempre – un punto di unità proprio nella battaglia contro il doppio regime.

Il superamento del doppio regime è stato raggiunto alla Camera

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

attraverso una maggioranza che si è determinata in favore della procedibilità d'ufficio sempre. Non ritengo che ora politicamente sia possibile riaprire quella discussione, e rimettere ora in discussione quel punto di approdo sulla procedibilità d'ufficio sempre che è stato raggiunto alla Camera dei deputati, contro il doppio regime. Se fossi stata in qualche modo convinta dell'esistenza di questo spazio avrei forse ripresentato io stessa l'emendamento; non credo che sia possibile, e allora quel punto va proprio valorizzato anche come convergenza delle donne contro il doppio regime.

Pertanto voterò in favore della procedibilità d'ufficio sempre, però, per ragioni di merito ed anche per testimoniare l'esistenza di una parte del movimento che a mio avviso con buone ragioni si riconosce nella querela di parte sempre, dichiaro di astenermi su questo emendamento. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Leone.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

## Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.3, sul quale è stata richiesta la votazione per parti separate dell'ultimo capoverso.

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, ho chiesto la parola su questo emendamento 10.0.3 perchè vorrei chiedere alla cortesia del senatore Leone di ritirarlo, in quanto a mio avviso su questo emendamento 10.0.3 sorge una serie di problemi.

In primo luogo, non so se sia ammissibile una votazione in questo caso per parti separate; l'argomento che, sia pure incidentalmente, ha proposto prima il Sottosegretario è un argomento pertinente: cioè, posto che la seconda parte dell'emendamento si limita semplicemente a riferirsi alla norma di carattere generale, la votazione per parti separate nulla modificherebbe rispetto all'effetto che si conseguirebbe su un'ipotetica votazione favorevole sulla prima parte dell'emendamento, di guisa che si giustifica un secondo comma solo se il secondo comma contiene un riferimento alla irrevocabilità.

Peraltro, siccome una parte di questa Assemblea ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, io voglio segnalare alla cortesia del senatore Leone che la prima parte dell'emendamento da lui proposto non è affatto coincidente nemmeno nella sostanza, al di là della formulazione, con quella degli emendamenti 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6, perchè qui si fa riferimento a un rapporto con persona convivente, il che condurrebbe all'assurdo che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

dovrebbe essere sanzionata a querela di parte la violenza sessuale del padre sulla figlia, il che è oggettivamente non percorribile.

Quindi, siccome certamente questo non è nelle intenzioni del senatore Leone, io prego la cortesia del senatore Leone stesso di voler ritirare l'emendamento. In ogni caso, ove questa richiesta non venisse accolta, vorrei avere dalla cortesia della Presidenza la certezza che il rigetto dell'emendamento del senatore Leone non determina, per queste ragioni di sostanza, preclusione nemmeno sulla prima parte degli emendamenti 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6.

PRESIDENTE. Senatore Leone, accoglie la richiesta del senatore Lipari?

LEONE. La votazione del mio emendamento non coincide con la votazione dell'altro emendamento della Democrazia cristiana, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Io ho interesse, per la mia modesta storia politica personale, a che si sottolinei che l'Assemblea ha rigettato la revocabilità della querela.

MANCINO. Il nostro emendamento non risulterebbe comunque precluso.

PRESIDENTE. Non lo è, questo è chiarissimo: non c'è alcuna incidenza sul vostro emendamento.

Metto ai voti la proposta del senatore Leone di votare per parti separate l'emendamento 10.0.3, nel senso indicato dallo stesso senatore Leone.

## Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.3.

LEONE. A me bastava che risultasse che io ho insistito per quella votazione: poi l'Assemblea faccia quello che vuole.

PRESIDENTE. Infatti, senatore Leone, adesso stiamo per votare. Metto ai voti l'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Leone.

## Non è approvato.

Passiamo adesso alla votazione dell'emendamento 10.0.4, identico all'emendamento 10.0.5 e all'emendamento 10.0.6, tendente al ripristino dell'articolo 12 del testo del Senato sulla procedibilità a querela di parte, su cui il relatore e il Governo si rimettono all'Assemblea.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli senatori, ma vi era stata un'intesa secondo cui si sarebbe proceduto a dichiarazioni di voto complessive, per le quali io avrei derogato anche al principio degli orari. Io ho detto con chiarezza in precedenza che le dichiarazioni di voto si riferivano a tutti gli emendamenti... (Applausi dal centro e dalla destra) ...in modo tale che ho

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

anche chiuso gli occhi, devo dire, rispetto ad alcune dichiarazioni di voto che sono andate oltre il consentito, essendo durate circa 13-14 minuti, perchè mi sembrava che la vastità della materia e l'importanza del tema lo richiedessero.

Comunque, se lei proprio ci tiene, senatore Corleone, io le dò la parola. (Commenti dal centro e dalla destra).

CORLEONE. Signor Presidente, sentito quanto detto, io rinuncio alla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La ringrazio.

## Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ricordo che il prescritto numero dei senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, identico all'emendamento 10.0.5, presentato dai senatori Covi e Gualtieri, e all'emendamento 10.0.6, presentato dal senatore Agnelli Arduino, sia effettuata a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Onorevoli colleghi, nel momento in cui vi accingete a votare ho l'obbligo di ricordarvi che subito dopo la votazione finale del disegno di legge sulla violenza sessuale, che è vicina, ma non imminente, occorrerà procedere al voto sul provvedimento relativo al referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo. Poichè ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento su tale provvedimento sarà necessario procedere mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, invito i colleghi a non allontanarsi dall'Aula.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carli, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Cavazzuti, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cimino, Cisbani, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fiori, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Franchi, Franza,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Galeotti, Gallo, Gambino, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato, Jervolino Russo,

Kessler,

Lama, Lauria, Leonardi, Leone, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Maffioletti, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Orlando, Ossicini,

Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pizzo, Poli, Pollini, Pontone, Postal, Pulli, Putignano,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riva, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Visibelli, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Ceccatelli, Evangelisti, Foa, Fontana Elio, Meoli, Sposetti, Strik Lievers.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Garofalo, Guizzi, Macis, Mazzola, Onorato, Pinto e Pollice.

## Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, identico all'emendamento 10.0.5, presentato dai senatori Covi e Gualtieri, e all'emendamento 10.0.6, presentato dal senatore Agnelli Arduino, tendente al ripristino dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Senatori votanti	264
Maggioranza	133
Favorevoli	151
Contrari	109
Astenuti	4

Il Senato approva.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

## Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

#### Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-duodecies. - (Generalità della persona offesa). - Nel caso dei reati previsti in questa sezione, le generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

#### Art. 12.

1. All'articolo 528 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Le pene sono della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire un milione se nella pubblicazione o nello spettacolo osceno sono rappresentati atti sadici o sono utilizzati come attori o modelli minori di anni quattordici».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.2

BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Sopprimere l'articolo.

12.3

POLLICE, BOATO

Sopprimere l'articolo.

12.4

COVI, GUALTIERI

Sopprimere l'articolo.

12.5

MANIERI

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

Al comma 1, nel capoverso sopprimere le parole: «sono rappresentati atti sadici o».

12.1

CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «sono rappresentati atti sadici o».

12.6

BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, ZUFFA, BATTELLO, SALVATO, TOSSI BRUTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, credo che su questo emendamento sarò velocissimo nell'illustrazione perchè veramente è uno di quegli emendamenti che si illustrano da soli.

Qui credo di dover dire che su questa legge noi almeno possiamo dividerci e scontrarci, presidente Mancino, e ritengo che lo scontro sui valori che ineriscono questa legge abbia una legittimità democratica. Certo però si deve convenire con me che quello che non è accettabile è che in una legge che ha un titolo, una storia, una formulazione, si inserisca all'ultimo momento, quasi con un colpo di mano, un articolo che non c'entra nulla con la libertà sessuale e la autodeterminazione della persona (problemi che abbiamo affrontato in queste giornate faticose) cioè il problema dell'inserimento in questo articolo 12 della pornografia. Questo è un tema che noi sappiamo che da molte parti viene ritenuto incongruo e che può essere anche questo di scontro nel ritenere la qualità e le modalità dell'intervento repressivo o no sulla pornografia anche se certo non è questa la sede. Come abbiamo già detto in discussione generale, non è la pornografia origine della violenza sessuale ma è semmai la pornografia un effetto della repressione sessuale: siamo all'abc della pedagogia, dell'educazione.

Quindi noi riteniamo che avendo modificato quanto di buono o di cattivo è venuto dalla Camera, a questo punto sia un atto di grande saggezza da parte del Senato togliere questo inserimento ultroneo. Ci sono progetti di legge ad hoc che riguardano il problema della pornografia, della tutela dei minori all'interno della pornografia ma, colleghi, possiamo essere d'accordo che questo tema non c'entra nulla e che metterlo, questa sì, è una forzatura, presidente Mancino. Il resto è scontro politico sui valori, su alternative, su visioni diverse che sono legittime, delle quali alcune prevalgono ed altre soccombono. Su questo tema c'è anche un conflitto tra i due rami del Parlamento perchè vi è stato un piccolo colpo di mano in una materia diversa, per cui chiedo a tutti i colleghi un atto di saggezza, di ragionevolezza, di tolleranza, perchè sia abrogato questo articolo che è veramente disdicevole all'interno di questo testo. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sinistra).

MANIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, proponendo questo emendamento 12.5 anche il Gruppo socialista chiede la soppressione dell'articolo 12 che introduce alcune norme preventive che riguardano la pornografia perchè riteniamo che non sia questa la sede per introdurre misure siffatte.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Non ignoriamo la pericolosità sociale del fenomeno dilagante della pornografia; non sottovalutiamo l'impatto sui bambini e sui ragazzi della massiccia diffusione di spettacoli pornografici, immagini di sangue e di violenza, elucubrazioni morbose di ogni tipo, nè ci sfugge l'influenza negativa che la trasmissione e l'enfatizzazione di certi messaggi troppo spesso di contenuto fortemente violento, legati al sesso, può avere verso chi non ha strumenti per decodificarli e circoscriverli. Francamente però non vediamo. onorevoli colleghi, quale rapporto di meccanica determinazione ci possa essere con la drammatica realtà dello stupro e quindi quale nesso tra l'approvazione di una legge che deve reprimere in modo adeguato i reati sessuali e l'adozione di misure ragionevoli e necessarie nel campo della pornografia, se non un'ennesima e sottile mistificazione che viene a spostare ancora una volta questo turpe reato sul piano moralistico e introduce dalla finestra quelle ambiguità morali che abbiamo cacciato dalla porta e grazie alle quali questo fenomeno che è antichissimo e ha cause ben più profonde e complesse e viene ridotto in maniera falsa a prodotto della società delle immagini e dei consumi pornografici.

Dopo quanto è successo, onorevoli colleghi, sull'articolo 4, con la cui approvazione abbiamo sancito una norma violenta in contrasto con l'oggettiva evoluzione della morale, del costume e del rapporto tra gli adolescenti e che rischia di rendere imputabili, come è stato da più parti osservato, ragazzini che magari amoreggiano con i vetri appannati; ci manca solo di ridare fiato con l'approvazione dell'articolo 12 al barbaro pregiudizio, già di per sè duro a morire, che il delinquente sessuale, che in genere è un maschio, è quel povero essere, incitato ed eccitato dal comportamento della vittima, che in genere è la donna, e così il cerchio si chiude.

È per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che scaturiscono dal profondo convincimento del rispetto della persona e dal senso chiaro dell'evoluzione nuova dei rapporti morali e culturali, che noi chiediamo che venga soppresso questo articolo surrettiziamente introdotto dalla Camera dei deputati. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

## GUALTIERI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 12.4.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, per più di dieci anni, sia a livello personale che successivamente nelle mie vesti di parlamentare, mi sono battuta affinchè nessun articolo relativo alla pornografria entrasse all'interno della legge contro la violenza sessuale e questo ovviamente non per difendere i pornografi o per sostenere il loro sporco mercato. Il fatto è che, introdurre in questa legge un articolo che riguarda la pornografia – come ha già chiaramente sottolineato la collega Manieri –, vuol dire accettare l'insostenibile argomentazione che la violenza sessuale sia scatenata da fattori esterni ed occasionali; vuol dire avallare in qualche modo il pregiudizio, duro a morire, e il modello culturale contro il quale ci battiamo, secondo il quale la violenza è scatenata da provocazioni esterne e quindi se qui ed ora parliamo di pornografia, si può anche parlare di minigonne, di atteggiamenti provocatori delle vittime e così via.

Ancora una volta mi pare che qui, onorevoli colleghi, si siano scontrati due modi diversi di vedere e di vivere la sessualità, e questo non lo dico soltanto per l'esito delle votazioni, ma soprattutto per la concitazione e per le ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

tensioni, anche emotive, che si sono create qui dentro e che sempre si creano in quest'Aula ogni volta che si affrontano problemi relativi alla sessualità.

Da una parte c'è ancora chi pensa e vede la sessualità come un groviglio di impulsi che debbono essere tenuti a bada, che sono estremamente pericolosi e come tali suscettibili a qualsiasi stimolo esterno. Ecco allora perchè la pornografia diventa un qualcosa di pericoloso.

Dall'altra, vi sono delle persone che ritengono che la sessualità sia un'importante funzione psichica, qualcosa che ha a che fare con l'integrità e con la globalità delle persone, adulti e minori, e che come tale, proprio perchè riguarda la globalità della persona, non va conculcata, non va repressa e non va svalutata, anzi va in qualche modo sostenuta con l'informazione e con l'educazione.

Proprio per questa complessità di problematiche, l'introduzione di questo articolo nel provvedimento legislativo al nostro esame appare più un fatto simbolico che non la volontà di incidere veramente sulla realtà; tanto più se si pensa che qui si va a punire la rappresentazione del reato, senza intervenire specificamente sul reato.

Il grande capitolo dell'uso dei minori nella pornografia lo abbiamo affrontato con molta serietà: la tutela dei minori, onorevoli colleghi, e mi riferisco soprattutto ai colleghi democristiani, sta a cuore a noi quanto a voi, forse perfino di più, visto che da anni continuiamo ad insistere affinchè entri l'informazione sessuale nelle scuole e continuiamo a trovare o la vostra indifferenza o la vostra indisponibilità. Tuttavia, già dal luglio 1988 è stato assegnato alla 1ª Commissione un nostro disegno di legge di cui sono prima firmataria, ma che è stato firmato da gran parte delle colleghe, che riguarda le norme in materia di spettacoli rivolti ai minori e che affronta il problema sia relativamente ai minori che fruiscono di questi spettacoli, sia relativamente ai minori che vengono utilizzati come attori o come modelli. I problemi si possono quindi affrontare ampiamente, direttamente e senza ricorrere a norme simbolo che non servono a nessuno.

In via subordinata, nel caso in cui la soppressione di questo articolo non dovesse passare, ho presentato un emendamento volto a sopprimere almeno l'assurda dizione di «atti sadici». In primo luogo non capisco perchè sia stata fatta la scelta di menzionare gli atti sadici, anche se mi viene suggerito dal senatore Lama che questa dizione è talmente generica che forse sarebbe più corretto anche letterariamente parlare di comportamenti boccacceschi; siccome la tensione è forte...

SANESI. Boccaccio è un'altra cosa.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. E allora gli atti sadici cosa sono? Onorevoli colleghi, volevo solo sottolineare quanto sia generico questo passaggio e volevo anche ricordare che il sadismo è una categoria psicologica: persino uno sguardo indifferente può apparire sadico a una persona che invece si aspetta di essere guardata con affetto. Vorrei pertanto capire come un giudice potrà decidere su questo piano.

Per questo motivo chiedo la soppressione dell'articolo 12 o, in via subordinata, la soppressione della parte riguardante gli atti sadici. E se mi consentite sottolineo, visto che il clima è tale da permettermelo, che mi pare una ben strana cosa parlare di atti sadici: siccome non è chiarissimo cosa

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

intende il legislatore, ogni studente di giurisprudenza dovrebbe chiedere che tra i testi scolastici ci fossero anche i testi del divino marchese; e questo, volendo combattere la pornografria, mi sembra un discreto autogol. (Vivissimi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Sono favorevole agli emendamenti proposti in via principale tendenti alla soppressione dell'articolo, perchè sono d'accordo – cosa che non capita molto spesso – con l'amico senatore Boato e con gli altri proponenti, tra i quali le senatrici Manieri e Schelotto.

Subordinatamente, sono favorevole agli emendamenti 12.1 e 12.6.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo esprime parere favorevole alla soppressione dell'articolo 12 per una ragione: ritiene che questa materia debba essere trattata nella sua sede adeguata, esistendo anche iniziative legislative sia governative che parlamentari che trattano in maniera organica l'argomento.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.1 e 12.6, sono contrario al testo attuale per ragioni di merito, perchè questa introduzione pare addirittura insensata, creerebbe soltanto problemi e non aiuterebbe certamente la battaglia contro la pornografia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, identico all'emendamento 12.3, presentato dai senatori Pollice e Boato, all'emendamento 12.4, presentato dai senatori Covi e Gualtieri e all'emendamento 12.5, presentato dal senatore Manieri.

# È approvato.

Pertanto, gli emendamenti 12.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, e 12.6, presentato dalla senatrice Bochicchio Schelotto e da altri senatori, si intendono preclusi. (*Brusio in Aula. Generali commenti*).

ABIS. Chiediamo la controprova. (Commenti. Vive, prolungate proteste dall'estrema sinistra).

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SIGNORI. Vorrei intervenire circa la richiesta di controprova.

Credo che lei, signor Presidente, avrà già risolto il problema per conto proprio, e sicuramente è così poichè la votazione è avvenuta ormai da sette-otto minuti; lei ha proclamato l'esito della votazione, che è stato chiaro ed inequivocabile. In questo frattempo, le porte sono rimaste aperte e sono rientrati in Aula 20-25-30 senatori... (*Interruzione del senatore Abis*) forse 50, non ironizziamo su queste cose: saranno stati 25, 15 o 30, non si può stabilirlo. Rimane il fatto che le porte sono rimaste aperte e che, come

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

ciascuno di noi ha potuto vedere, è entrato in Aula un gruppo nutrito di senatori.

A questo punto su che cosa si fa la controprova? La controprova avverrebbe con una Assemblea diversa da quella che ha votato, per cui non può essere fatta. (Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra, dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Purtroppo la richiesta di controprova è giunta alla Presidenza dopo un minuto o due che ho dichiarato l'esito della votazione.

ABIS. La richiesta di controprova l'ho avanzata io immediatamente dopo che lei ha annunciato che l'emendamento era stato approvato.

CORLEONE. Silenzio! Basta, è finita!

ABIS. Signor Presidente, probabilmente il brusio presente in Aula non le ha consentito di sentire la mia voce quando ho richiesto la controprova.

CORLEONE. Basta, è finita!

ABIS. Non si permetta di dirlo a nessuno, senatore Corleone. (Vivaci commenti. Protesta dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Repliche dal centro).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, esprimo una mia valutazione e poi affido la decisione a lei, lei che regolamenta i lavori e dà atto dei risultati di una eventuale votazione.

Il nostro Gruppo era convinto di votare l'emendamento subordinato. I colleghi che hanno presentato entrambi gli emendamenti sanno, per essere venuti da me, che ho detto di no relativamente all'emendamento principale e che avrei contribuito a sopprimere le parole: «sono rappresentati atti sadici o», così come prevede l'emendamento subordinato.

Peraltro un Gruppo che è favorevole solo a questa soluzione, non può accettare l'emendamento principale, quando gli stessi proponenti raffigurandosi un esito non favorevole propongono la subordinata.

Immagino che tempestivamente il collega Abis e poi altri, pur nella confusione presente in Aula, abbiamo chiesto la controprova. Che poi alla richiesta di controprova non siano state immediatamente chiuse le porte e siano entrati anche altri colleghi, ma non solo della Democrazia cristiana, non si può negare. Noi eravamo maggioranza quando si è votato l'emendamento. Infatti mi meravigliavo che in Aula non arrivassero i senatori dei Gruppi di opposizione. Dico questo perchè resti agli atti.

Affido alla sua responsabilità e al suo equilibrio, che non sono stati mai messi in discussione dal mio Gruppo, il dar conto se c'è stata o no una richiesta tempestiva. (*Applausi dal centro*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Finalmente mi è concessa la parola su questo episodio, signor Presidente, che a me sembra assolutamente chiaro. Desta meraviglia il fatto che lei si trovi in uno stato, direi quasi, di insicurezza nel condurre i lavori dell'Assemblea.

Avendo fatto attenzione alla votazione, ho visto il suo scrupolo nel consultare i Segretari; dopo tale consultazione lei ha dichiarato accolto l'emendamento principale.

Immediatamente dopo, prima ancora che il senatore Abis avanzasse la richiesta di controprova, lei ha parlato dell'emendamento subordinato dichiarandolo decaduto, nel senso che è precluso dalla votazione del primo. È a questo punto che è scattata la richiesta del senatore Abis.

Siccome questo risulta dal resoconto stenografico, secondo il mio punto di vista e indipendentemente dalle valutazioni del senatore Mancino, lei non ha altra scelta che dichiarare che quella proclamazione è valida e non può subire controprove ad Aula trasformata.

Quindi le chiedo di procedere in questo senso, senza continuare una querelle che non ha più ragione di essere. (Applausi dalla destra e dalla sinistra).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPADACCIA. Signor Presidente, capisco la stanchezza, però dichiaro di concordare con quello che ha detto prima il senatore Signori e adesso nella ricostruzione testuale: credo che se esiste una registrazione su nastro, essa corrisponderà precisamente. C'è un solo punto, senatore Mancino, su cui non siamo d'accordo: sulla parola «tempestività».

ABIS. Non siamo d'accordo neanche nel senso.

SPADACCIA. La controprova richiede tempestività. Qui siamo passati dalla prima votazione proclamata alla dichiarazione delle sue conseguenze e successivamente è stata richiesta la controprova. Nel frattempo una minoranza è diventata maggioranza perchè altri senatori sono arrivati. Ora, io credo che la questione della controprova oggi possa valere a vantaggio nostro, ma domani potrà valere a vantaggio di altri: dobbiamo stare molto attenti perchè i senatori di maggioranza quando sono in minoranza hanno la possibilità di chiedere la dichiarazione di voto o la verifica del numero legale (e voi avete tutta la possibilità di farlo) ma non si può creare una situazione di incertezza sulla tempestività della controprova, che esige la ripetizione del voto da parte della stessa Assemblea che ha appena votato: è uno dei dati fondamentali della convivenza parlamentare che non si deve mettere in discussione, senatore Mancino, oggi nell'interesse nostro, domani nell'interesse vostro e di chiunque. Sarebbe uno sconvolgimento ... (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista. Commenti del senatore Mancino e del senatore Saporito).

A me dispiace solo una cosa. Ritengo già grave, senatore Mancino, che voi dobbiate mettere il Presidente del Senato in questa condizione ed egli

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

non ha la colpa di aver fatto chiudere le porte perchè le porte le ha fatte chiudere dopo molto tempo dalla richiesta di controprova.

PIERRI. Le porte non sono mai state chiuse.

SPADACCIA. Caso mai il Presidente ha la colpa di non aver detto subito che la richiesta della controprova non era ammissibile.

Quindi io credo che sia già grave dover mettere il Presidente del Senato in queste condizioni, ma mi auguro che egli voglia tutelare anche per il futuro la prassi e la norma regolamentare la cui attuazione nell'interesse di tutti, deve essere molto certa e scrupolosa. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sono attenuto alla prassi consueta: prima di pronunciare l'approvazione di un testo ho guardato i segretari i quali mi hanno dato questa indicazione. Successivamente ho annunciato che decadevano i due emendamenti perchè – rispondo al collega Mancino – non è possibile votare gli emendamenti subordinati una volta approvato l'emendamento principale. La subordinata avrebbe avuto un valore nel caso in cui vi fosse stata una rinuncia al voto dei quattro emendamenti principali. Mi sono limitato a dire – e su questo ho avvertito un rumore, una specie di disagio e di dissidenza di una parte dell'Assemblea, quasi avessi sbagliato – che i due emendamenti erano preclusi dopo che a me era risultato essere stato approvato l'emendamento precedente.

A quel punto è sopraggiunta la richiesta di controprova, che per la verità si concede sempre ai Gruppi. A me dispiace che stasera si sia creato un clima in cui non è stato possibile concederla perchè la controprova dovrebbe essere una garanzia per tutti, e questo lo dico per tutti i Gruppi. Tante volte è successo, quando un Gruppo non è convinto del voto e soprattutto se il suo esito è particolarmente incerto.

La controprova all'inizio poteva essere a mio giudizio concessa, lasciando la libertà a me di decidere, ma io sono stato «surclassato» dalla manifestazione esplosiva di opposizione, che nel frattempo ha alterato obiettivamente la presenza dei senatori nell'Aula e che quindi ha reso impossibile e mi rende impossibile mettere in discussione la deliberazione in precedenza annunciata. Mi dispiace – lo dico ai colleghi della Democrazia cristiana – se la richiesta non mi è giunta con la necessaria tempestività, forse per difetto della mia ricezione oppure per la complessità del tema della violenza sessuale che tutti un pochino ci turba. Mi dispiace che non sia stato possibile fare una controprova che certamente avrebbe contribuito a resserenare gli animi.

In questo caso, però, io non vedo nessuna possibilità di tornare sulla deliberazione assunta dall'Assemblea: ciò in assoluta coerenza con tutto quello che ha sempre informato il mio mandato presidenziale. (*Applausi dalla sinistra*).

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

#### Art. 13.

1. All'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Se la molestia è recata per motivi di natura sessuale la pena è dell'arresto da tre mesi ad un anno».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

#### Art. 14.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Nei casi in cui la persona offesa dal reato sia minorenne gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato alla sua personalità ed alle esigenze della sua educazione, illustrando al minorenne il significato e le ragioni anche etico-sociali delle predette attività processuali. Il confronto con l'imputato è ammesso soltanto quando è necessario per la prova del reato o delle sue circostanze.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole: «se non sono indispensabili alla ricostruzione del fatto ed utili per valutare l'attendibilità della sua testimonianza».

14.1 RASTRELLI, MISSERVILLE, PONTONE, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI, MOLTISANTI, FRANCO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 riguarda una materia che io affido alla valutazione dei colleghi, soprattutto dei colleghi che hanno esperienza nei giudizi penali.

Io mi domando, se non viene introdotta la norma per la quale è possibile indagare sul fatto con domande da parte del magistrato, chi difenderà l'imputato? Qui ci siamo dimenticati infatti che in questi processi ci sarà sì la parte lesa, che merita tutta la tutela che affettuosamente il Parlamento e, quindi, il legislatore vuol dare ad essa, però nel processo successivo per direttissima ci sarà pure un imputato: e io voglio sapere chi potrà fare una difesa corretta dell'imputato, che fino a condanna resta ancora un cittadino stimabile, se gli mancano gli strumenti procedurali atti ad impostare un minimo di contraddittorio rispetto all'accusa.

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

Ecco la domanda molto preoccupata che io rivolgo all'Assemblea.

Un emendamento del genere, nella misura in cui salvaguarda ogni concetto e ogni indagine sulla moralità della eventuale parte lesa, consente di poter approfondire i termini di fatto nei quali si articola il processo, dove c'è un imputato che deve essere difeso.

Mi pare che questo passaggio sia un fatto obbligato, perchè altrimenti avremo creato un presupposto di stravolgimento proprio nel concetto del contraddittorio che è alla base del giudizio penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario per le stesse ragioni con le quali ho sostenuto lo stesso parere in ordine alla aggiunta che era stata fatta dalla Camera dei deputati. In effetti, se si reintroduce la possibilità di svolgere indagini sulla vita sessuale e sulla vita privata della parte offesa, si vanifica proprio lo spirito di questa disposizione che tende appunto a dare questa particolare protezione alla sfera intima e di riservatezza della parte offesa.

Pertanto ripeto che esprimo parere contrario sull'emendamento 14.1.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Avverto che ai successivi articoli 15 e 16 la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

# Art. 17.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 573 del codice penale sono abrogati.

È approvato.

# Art. 18.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 574 del codice penale è abrogato.
- 2. Il terzo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, riconduce il minore degli anni quattordici o l'infermo di mente nel luogo di sua abituale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

dimora o in un altro luogo sicuro, senza aver commesso su di lui alcuno dei reati previsti nella sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo».

# È approvato.

#### Art. 19.

- 1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:
- «5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-septies».

# È approvato.

Secondo il testo proposto dalla Commissione, infine, l'articolo 21 sull'omissione di soccorso in fatti di violenza sessuale, inserito dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal Senato, viene soppresso.

Su tale materia il senatore Boato, con l'emendamento 19.0.1, nonchè i senatori Covi e Gualtieri, con l'emendamento 19.0.2, identico al precedente, propongono l'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19, inserire i seguenti:

# «Art. 19-bis.

1. All'articolo 593, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "per vecchiaia o per altra causa" sono inserite le seguenti: "o una persona che subisce atti di violenza sessuale"».

19.0.1 Воато

# «Art. 19-bis.

1. All'articolo 593, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "per vecchiaia o per altra causa" sono inserite le seguenti: "o una persona che subisce atti di violenza sessuale"».

19.0.2 Covi, Gualtieri

Invito i presentatori ad illustrare questi emendamenti.

\* BOATO. Signor Presidente, alla Camera dei deputati, su iniziativa del collega Lanzinger e con il voto largamente maggioritario dell'Assemblea è stato introdotto l'articolo 21 che prevede una specifica ipotesi di reato di omissione di soccorso in fatti di violenza sessuale. Questo articolo, le cui finalità condivido pienamente, però è stato criticato da più parti dai colleghi rispetto alla formulazione tecnico-giuridica attraverso cui si è espressa questa finalità.

12 APRILE 1989

Quindi, anche in piena sintonia con i colleghi Covi e Gualtieri, e mi auguro anche con la maggioranza di questa Aula, perchè si tratta di un tema che credo stia a cuore a tutti, proponiamo di inserire la specifica ipotesi riferita ad una persona che subisce atti di violenza sessuale, all'interno dell'articolo 593 nel suo complesso che riguarda tutte le ipotesi di omissione di soccorso.

È evidente, quindi, che l'incidenza della penalizzazione prevista dall'articolo 21 viene fortemente ridotta e su questo credo che il collega Lanzinger non sarà molto soddisfatto, ma ritengo che da questo punto di vista supereremmo l'*impasse* delle critiche tecnico-giuridiche sollevate e daremmo una sistematicità a questa ipotesi di omissione di soccorso riferita anche ai casi di violenza sessuale.

Mi auguro che questo piccolo emendamento sia positivamente accolto.

GUALTIERI. L'emendamento 19.0.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante di Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, posso rimettermi all'Assemblea facendo rilevare però come questo articolo aggiuntivo 19-bis nulla aggiunge di significativo al testo attualmente vigente dell'articolo 593 del codice penale.

Comunque non pongo problemi di pregiudiziale contrarietà e mi rimetto all'Assemblea.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, il Governo è nettamente contrario e prega (dandone motivazione) il presentatore di ritirarlo, perchè apparentemente l'emendamento tende ad estendere un obbligo di denunzia all'autorità anche nei casi di reati di violenza sessuale, ma in effetti riduce l'attuale portata dell'articolo 593 e ne spiego i motivi. La norma sarebbe così concepita: «Chiunque, trovando abbandonata o smarrita una persona che sta per essere soggetta ad atti di violenza sessuale...», limitando l'obbligo di denuncia solo al caso in cui la persona che può essere soggetta ad atti di violenza sessuale o in pericolo di subire atti di violenza sessuale sia abbandonata o smarrita, perchè il primo comma testualmente sarebbe così formulato e verremmo a togliere valore al secondo comma che, in via generale, parla di chi non interviene per prestare assistenza a persona in pericolo o dare avviso alla autorità: in questa disposizione sono compresi in maniera molto più estensiva tutti i casi in cui una persona sia in pericolo di subire atti di violenza sessuale.

La verità è che si tratta di una norma che ha avuto scarsa applicazione e la dobbiamo stimolare di fronte a casi di insensibilità di persone che magari passano ed assistono a fatti di violenza sessuale e non intervengono, applicando il secondo comma dell'articolo 593 e cioè, se risultano esservi persone presenti che non sono intervenute o non hanno fatto alcuna denuncia, si proceda penalmente contro queste persone attivando i nostri organi di polizia e quanti altri hanno il compito degli accertamenti. Ripeto, però, che questo sarebbe un peggioramento rispetto ai reati di violenza sessuale perchè ridurrebbe l'obbligo di denuncia solo in caso di persona abbandonata o smarrita. Questo è il testo dell'articolo proposto e quindi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

introdurremmo una interpretazione riduttiva dell'attuale disposizione del secondo comma dell'articolo 593 che, rispetto alle persone in pericolo, ha avuto sempre una applicazione giurisprudenziale che si applica anche quando si sta commettendo un reato, compresi i reati di violenza sessuale.

Per questo invito il senatore Boato a ritirare l'emendamento perchè, ripeto, al di là delle intenzioni, peggiorerebbe e ridurrebbe i casi di intervento per persone in pericolo di subire atti sessuali.

PRESIDENTE. Senatore Boato, accoglie questo invito del Governo?

\* BOATO. Signor Presidente, sarei propenso a non accoglierlo (comunque considero questa mia come una dichiarazione di voto per non abusare del diritto di parola), perchè il Governo si era riservato in Commissione, come i colleghi Covi e Lipari ricordano, di presentare eventualmente una riformulazione dell'emendamento Covi che è identico al mio o viceversa. Il Governo non lo ha fatto in questa circostanza.

L'obiezione che il sottosegretario Castiglione molto cortesemente muove, a mio avviso non sta molto in piedi, ma chiedo il conforto del parere dei giuristi, perchè il fatto di inserire l'ipotesi specifica di omissione di soccorso anche in caso di abbandono rispetto ad una persona che subisce atti di violenza sessuale nulla toglie all'applicabilità in tutti gli altri casi di violenza sessuale anche del secondo comma che il sottosegretario Castiglione ha ricordato poco fa. Quindi le obiezioni che lui ha fatto, e che io ho ascoltato con attenzione, mi sembra che non indeboliscano affatto questo emendamento che è sicuramente riduttivo ma è riduttivo rispetto al testo della Camera, che era molto più incisivo e molto più dilatato; se si vuole sopprimere puramente e semplicemente il testo della Camera, come propone il Governo, francamente non sono d'accordo, anche perchè l'impegno esplicito del Governo in Commissione era quello di proporre in quest'Aula un testo alternativo, cosa che adesso non viene fatta.

Ripeto che, a mio parere, inserire nel primo comma l'ipotesi di atti di violenza sessuale in caso di abbandono non esclude affatto l'applicazione anche del secondo comma dell'articolo 593 e semmai sarà compito del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno sollecitare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rispetto ad una più rigorosa applicazione dell'articolo 593, non solo primo comma ma anche secondo comma, che lo stesso Governo dichiara sistematicamente disapplicato. Pertanto rimettermi ad un secondo comma che il Governo dichiara sistematicamente disapplicato lo trovo francamente riduttivo e quindi ritengo che sia giusto mantenere da parte mia e, mi auguro, anche da parte dei colleghi Covi e Gualtieri gli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2 tendono a disciplinare in modo diverso la materia «omissione di soccorso» regolata dall'articolo 21 inserito dalla Camera dei deputati al testo del Senato. Poichè la Commissione nel proprio testo propone la soppressione dell'articolo 21 introdotto dalla Camera, si procederà innanzitutto alla votazione di tale soppressione. Se la soppressione risulterà accolta, si intende che si procederà comunque alla votazione dei due identici emendamenti.

Metto quindi ai voti la soppressione dell'articolo 21 del testo della Camera dei deputati, proposta dalla Commissione.

È approvata.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Boato, identico all'emendamento 19.0.2, presentato dai senatori Covi e Gualtieri.

# È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

#### «Art. 19-ter.

1. Al fine di attivare strutture di sostegno e stimolare la presa in carico delle vittime di violenza sessuale, ogni comune istituisce servizi antiviolenza coordinandosi con i servizi socio-sanitari esistenti e con le associazioni che hanno tra i loro scopi la tutela e gli interessi lesi dal reato».

19.0.3 Ongaro Basaglia

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, so che ci sono difficoltà ad accettare questo emendamento e pertanto lo ritiro, in quanto esso rispondeva solo all'esigenza di far presente un problema che può essere affrontato in un secondo momento.

PRESIDENTE. Lei è molto cortese, la ringrazio. Passiamo alla votazione finale.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, sarò brevissimo per rispetto a lei e ai colleghi, anche per un provvedimento legislativo così importante 10 minuti non dovrebbero far gridare allo scandalo.

Ci tenevo comunque a precisare, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano, che il nostro voto non confluirà sul provvedimento al nostro esame. Si tratta di un disegno di legge che abbiamo valutato positivamente nello spirito di aggiornamento rispetto ai tempi diversi in cui fu promulgato il codice, ma che non risponde alle esigenze che abbiamo prospettato. Soprattutto su quattro punti riteniamo di dover esprimere chiaramente il nostro dissenso.

Noi abbiamo ritenuto e confermiamo che è stato commesso un errore dal punto di vista processuale e dal punto di vista della fattispecie giuridica della unificazione della violenza carnale all'altra fattispecie degli atti di libidine violenta. Si tratta di un'unificazione che comporterà sul piano pratico gravissime conseguenze, per cui riteniamo che anche questo provvedimento legislativo sarà molto presto soggetto a quelle necessità di trasformazione che hanno contraddistinto nel tempo tutte le riforme del regime democratico.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Il secondo punto che ci vede completamene dissenzienti è quello relativo alla pubblicità delle sedute delle udienze. È veramente una cosa assurda stabilire in questa materia la pubblicità delle udienze; invece la legge obbliga, tranne casi eccezionali, a rendere pubblica questa situazione. (Brusio in Aula).

VOLPONI. Signor Presidente, non si può lavorare continuativamente dalle 16,30 fino a quest'ora, perchè poi nessuno più è responsabile.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, la prego di continuare. (*Commenti del senatore Volponi*). Senatore Volponi, io mi attengo al calendario fissato dalla Conferenza dei Capigruppo.

VOLPONI. I Capigruppo non decidono per ciascun senatore!

\* RASTRELLI. Noi abbiamo ritenuto un errore aver consentito la legittimazione della costituzione nel processo quali parti civili o parificate ad esse di associazioni libere che con statuti particolari possono dire di tutelare un interesse pubblico che viceversa in questo caso andava difeso soltanto come interesse della persona, proprio nella logica dell'imposizione del reato nell'ambito del delitto contro la persona.

Infine, dobbiamo dire che non ci soddisfa il sistema del doppio regime. La procedibilità d'ufficio a querela di parte era un'esigenza assoluta per tutti i tipi di reato, sia che si verificassero all'interno della coppia che al di fuori di essa. Poichè anche questo punto non è stato approvato dalla maggioranza del Senato – e in questo caso riteniamo per errore di protagonismo della Democrazia cristiana che ha voluto soltanto approvare un proprio emendamento limitativo rispetto ad una volontà assembleare che sembrava disponibile a recepire l'intero contesto, come illustrato dall'emendamento presentato dal senatore Boato – per questi motivi di ordine tecnico, oltre che per una valutazione complessiva, riteniamo che il voto del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale debba essere contrario al disegno di legge al nostro esame. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, mi scuso se faccio una dichiarazone di voto alla quale avrei volentieri rinunciato se ieri un disguido aereo non mi avesse impedito di intervenire nella discussione generale, ma sarò ugualmente brevissimo per non trattenere i colleghi.

Nel dichiarare quindi il mio e il voto dei liberali, devo anche dire che condivido pienamente i timori che sono stati espressi alla Camera dei deputati dalla mia parte politica, non avendoli potuti esprimere io in questo dibattito. Vi è cioè il timore di intromissione nella vita sessuale delle persone e nella vita di coppia da parte di terzi che, con una semplice delazione, possono distruggere una convivenza da costruire e ricostruire ogni giorno. Vi è il timore – e uso la stessa espressione – che si «nazionalizzi» la libera volontà della donna, il timore che prevalgano esigenze punitive personificate dalla procedibilità d'ufficio a scapito delle esigenze di una *privacy* che, come

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

dicevo, deve essere sempre più tutelata. Sono timori, lo ripeto, che condividiamo pienamente e che desideriamo – tutti noi senatori liberali, anche se siamo in pochi – richiamare anche in questa sede.

Il testo che ci accingiamo a votare ci soddisfa assai poco. È vero che condividiamo, ad esempio, la ricollocazione del reato di violenza sessuale tra i delitti contro la persona e non più fra i delitti contro la morale pubblica e il buon costume.

Ci pare inoltre positiva l'unificazione del reato, eliminando la distinzione fra violenza carnale e atti di libidine violenta, che attenua, anche se non elimina, l'attività del giudice volta a comprendere la meccanica del fatto, sottoponendo l'offeso ad una vera e propria violenza giuridicamente imposta.

E ci pare giusto aver conservato la fattispecie, mantenuta nel testo varato dalla Camera dei deputati, che prevede un comportamento sempre più diffuso relativo alla violenza sessuale di gruppo. È incentrata la nuova fattispecie sulle molestie sessuali ed è apprezzabile l'introduzione varata dal Senato del rito direttissimo, e in particolare, la possibilità offerta alla parte lesa di chiedere che il processo si svolga totalmente o parzialmente a porte chiuse; principio di grande civiltà giuridica soprattutto in un momento come l'attuale.

Fin qui ci pare che il disegno di legge proponga uno scenario di razionalità giuridica e civile, ma su alcuni altri aspetti, di certo di non poca rilevanza, i liberali devono dissentire con forza e con convinzione, pur nel pieno rispetto delle diverse convinzioni di altri colleghi. Mi riferisco a quello che per noi è il più importante e quindi determinante: alla generalizzazione, cioè, della procedibilità d'ufficio per tutti i tipi di reato a sfondo sessuale. Qui istintivamente mi sono posto e resto solidalmente a fianco di chi si colloca a difesa della procedibilità solo a querela di parte.

È indubbio che, di fronte alle parti politiche che invocano la statizzazione «integrale» dell'iniziativa penale in caso di violenza carnale, è questa certamente la posizione che, istintivamente, un liberale deve assumere, sia per difendere la volontà individuale dell'offeso, sia per rispettare il diritto alla «privacy» familiare, sia per favorire, tramite la querela irrevocabile, la massima assunzione di responsabilità da parte dell'offeso, sia ancora per difendere l'intimità della coppia da indebite e spesso ignobili ingerenze esterne. Altri timori che non ho espresso qui sono quelli che alla Camera colleghi liberali hanno illustrato e sui quali quindi sorvolo.

Onorevoli colleghi, i senatori liberali comprendono pienamente la necessità e l'urgenza di addivenire ad un testo di legge ragionevole e razionale, come l'ha definito il senatore Gallo, che possa in qualche modo arginare il fenomeno crescente della violenza sessuale; le osservazioni e le perplessità non sono certo strumentali, nè sono volte ad un rinvio o ad una qualunque intenzione dilatoria, ma, semmai – visto che il rinvio alla Camera ci sarà comunque – possono essere considerate un tentativo di porre, o meglio di riproporre, il problema nei suoi corretti termini di tecnica e di civiltà giuridica, evidentemente anche alla luce della nostra peculiare visione dei diritti individuali.

Onorevole Presidente, in coerenza con il voto espresso in prima lettura al Senato e soprattutto vista l'approvazione del doppio regime, che, se ancora non ci convince del tutto, rappresenta quantomeno un passo in avanti, dichiaro che i senatori liberali, pur avendo visto respinto l'articolo nodale della legge, quello che ritenevano il più importante, non esprimeranno voto

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

contrario, ma si asterranno. L'astensione non è certo una posizione pilatesca, ma significa che su alcune cose si è d'accordo, su altre meno e su qualcuna, una in particolare, non si è affatto d'accordo.

Concludo quindi annunciando il nostro voto di astensione, che in questo caso, per le ragioni dette, è anche una scelta di civiltà. (Applausi dal centro).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, sia pure nella disattenzione totale, vorrei dire che questa sera abbiamo discusso intorno a due valori fondamentali: il valore della famiglia e il valore della libertà dei minori. Ci siamo scontrati sia sull'uno che sull'altro versante; opposte idee, opposte opinioni, ma ognuno di noi resta fermo nella propria convinzione. Noi socialisti, non accettando la soluzione che questa Assemblea ha dato con l'articolo 4 sulla violenza per i minori, ritenendo questa norma eccessivamente repressiva di una sfera di libertà che deve appartenere a persone in una fase di formazione, abbiamo espresso libertà di giudizio e di opinione sul punto della tutela della famiglia, anche se alcuni di noi, e io sono tra questi, ritengono che andava approfondito l'aspetto vero della famiglia moderna, la complessità della sua configurazione non solo giuridica; ricordiamoci infatti che si tratta di rapporti che possono solo in parte essere regolati dal diritto.

Signor Presidente, colleghi, tutto questo si inserisce in un ambito molto complesso e ampio, in cui giocano altre norme sulle quali questa sera è venuto un contributo positivo dell'Assemblea: mi riferisco al ripristino della rappresentanza processuale delle associazioni, all'eliminazione della norma sulla pornografia; mi riferisco ai risultati già conseguiti sulla configurazione di reati o di tentativi di reati di omissione di soccorso. Quindi, esprimiamo un giudizio che non è del tutto favorevole – e ribadiremo la nostra ferma opposizione sull'articolo 4 – ma non è neanche un giudizio del tutto sfavorevole.

Ci sembra di dover sottolineare, signor Presidente – e lo facciamo con molta schiettezza nei suoi confronti – la capacità del Senato sia in Commissione che in Aula di risolvere in tempi moderni i problemi legislativi. Questo ci sembra essere, al di là delle nostre divergenti opinioni, il dato vero e reale che emerge questa sera ed io, molto volentieri, esprimo a lei il riconoscimento doveroso da parte del Gruppo dei senatori socialisti che annunciano, nonostante queste riserve, il voto favorevole alla legge per consentirne il rapido passaggio all'esame della Camera dei deputati. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Acone, per le espressioni di personale cortesia.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Il testo che ci accingiamo ad approvare non è del tutto conforme a quanto avevamo auspicato in sede di discussione generale e

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

durante la discussione sugli emendamenti. Siamo soddisfatti che l'abuso d'autorità, quale elemento costitutivo della violenza sessuale, sia stato eliminato; non siamo altrettanto soddisfatti dell'assetto dato alla questione dei minori, al doppio regime introdotto per la violenza all'interno della coppia. Avremmo preferito la soluzione proposta dall'emendamento presentato dal senatore Boato, nel senso che è stato descritto. Tuttavia, gli elementi positivi sono prevalenti; la questione generale e la necessità di approvare questa legge sono prevalenti rispetto alle nostre obiezioni e pertanto il Gruppo socialdemocratico voterà a favore. (Applausi dal centro-sinistra).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione sarà poco più di un annuncio di voto, eppure due cose desidero dirle per motivare il nostro voto contrario al testo, così come esce da questo secondo voto del Senato. In primo luogo, più volte in questo dibattito è stato, anche in polemica verso l'altro ramo del Parlamento, esaltato come punto di equilibrio il testo che il Senato approvò un anno fa. Ebbene, dopo questo, abbiamo assistito ad un dato che considero di contraddizione grave, non solo rispetto alle esigenze di questa legge, ma anche rispetto a quello stesso giudizio, è stato inferto un colpo ad uno dei cardini della soluzione a suo tempo discussa ed approvata dal Senato: la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minori. Potrei invocare il fatto che questa legge, come ogni legge, soprattutto penale, rappresenta un sistema complessivo che, vulnerato in una parte, viene poi messo in forse nel suo insieme. Mi limiterò a una considerazione molto concreta e, per alcuni versi, drammatica.

Con l'emendamento democristiano che ripristina la presunzione – questa volta sì – in ogni caso al di sotto dei 14 anni, si è messo in moto, ove questa norma diventasse definitiva, un meccanismo che peggiora nettamente la parte del codice penale attualmente in vigore perchè, inserita quella presunzione nell'ambito di un meccanismo generale di procedibilità d'ufficio e al cospetto di una unificazione di reati, la situazione per gli infraquattordicenni sarebbe più pesante. Vorrei che i colleghi che hanno espresso quel voto riflettessero. Non chiedo loro di riconoscere che è così, ma mi auguro che ci pensino. È un fatto che non possiamo accettare.

Dicevo stamattina che con quel tipo di emendamento esce dal Parlamento un messaggio di puro divieto nei confronti dei giovanissimi; adesso, dopo quel voto, posso aggiungere di più: esce un testo che peggiora lo stato attuale della legislazione.

Si riproduce poi – è questa la seconda considerazione – un altro punto per noi inaccettabile, quello del doppio regime, ancor più grave perchè l'altro ramo del Parlamento lo aveva risolto e superato. Questa è la seconda, fondamentale ragione che ci spinge a votare contro il presente testo.

Si è discusso, in occasione della procedibilità all'interno della coppia, del rapporto tra legge e realtà, se ne è discusso fuggevolmente e con minore attenzione di quanto meritava, in generale; legittimamente, se ne continuerà a discutere non solo in quest'Aula, ma nel paese, soprattutto perchè la materia è complessa e delicata.

Spesso – è vero – nella lunga battaglia per questa legge si è enfatizzato il momento della modifica legislativa penale. Potrei aggiungere che ogni

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

ritardo, ogni battuta di arresto porta al rischio, paradossalmente, o di enfatizzare maggiormente la norma penale o, al contrario, di svalutarla (è quanto sta in parte già accadendo, se non facciamo attenzione, nell'opinione pubblica).

Semmai, questa discussione sul rapporto particolarissimo tra legge penale e realtà, in una materia come quella sottesa alla legge al nostro esame, rende legittimo e necessario un dibattito diverso, non quello di diversi regimi di procedibilità, ma chiedersi qual è il regime che non solo corrisponde meglio al comune sentire, al nostro sistema penale generale, ma che garantisce in modo più certo una unificazione, un'armonia, una unicità di sistema.

Questa discussione non si chiuderà con il voto di questa sera, al contrario resterà aperta. Semmai il voto di stasera – e con questo spirito diciamo no a questo testo – porne a tutte le forze politiche il problema di una verifica. Non è un voto che chiude un discorso; il problema resta aperto in modo bruciante nel paese e di fronte al Parlamento.

Una verifica si imporrà – e anche al nostro interno intendiamo procedere a questa verifica – con l'obiettivo di non rinunciare a portare avanti, se necessario con più forza, la battaglia per una legge giusta.

Questo è il senso del nostro no, che ci auguriamo di poter rapidamente trasformare in un voto diverso. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPADACCIA. Signor Presidente, mi limiterò anche io a poco più che un annuncio di voto, anche perchè subito dopo dobbiamo affrontare l'esame del disegno di legge di attuazione del *referendum* europeo, che altrimenti rischiamo di non approvare. Mi limito perciò ad aunnunciare il voto di astensione dei senatori Boato, Corleone e mio.

Questa è una brutta legge, che non consideriamo nostra, una legge sotto molti aspetti inquietante. Abbiamo tentato di migliorarla; ci sono stati molti sconfinamenti che con la violenza sessuale non hanno nulla a che fare.

Detto questo, essendoci astenuti nella votazione finale in prima lettura, non vediamo motivi per cambiare il nostro voto. Certo, la legge torna alla Camera dei deputati e il problema rimane aperto.

Speriamo che rimanga aperto in meglio e che non si aggiungano, come spesso capita nei passaggi da una Camera all'altra, nuovi equivoci e nuovi pastrocchi legislativi. Purtroppo dobbiamo sperare per il meglio, ma dobbiamo anche temere il peggio che è sempre in agguato in questo Parlamento italiano. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RIVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio sarà soltanto un annuncio di voto contrario perchè questa non è la legge che il nostro Gruppo politico voleva. È una brutta legge, come giustamente è stato ricordato

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

dall'oratore che mi ha preceduto, che snatura le finalità per le quali ci eravamo battuti in questa operazione legislativa. Ma diciamo di no anche con la speranza che questo diniego sia dell'Aula, perchè intravediamo il rischio serio di un vano e pericoloso braccio di ferro tra i due rami del Parlamento su un testo che ormai non può soddisfare nè raggiungere finalità a beneficio di alcuno. Meglio azzerare la questione e ricominciare daccapo: questo comunque è il nostro impegno. (Applausi dall'estrema sinistra).

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, il mio è veramente un semplice annuncio del voto favorevole del Gruppo repubblicano. Noi siamo stati tra i sostenitori della posizione sconfitta sulla questione dei minori; questo però non ci ha portato e non ci porta a voltare il pollice contro questa legge perchè non è con le posizioni di dispetto che dobbiamo affrontare problemi di tale portata.

Leggi così complesse, che si trascinano da tanto tempo (ed il tempo dimostra la loro complessità), hanno bisogno certamente di un ancoraggio ai grandi princìpi, ma hanno bisogno anche di molta moderazione e di molto equilibrio. Non so se questa legge sia bella o brutta rispetto a quella ideale che ciascuno di noi ha nella propria testa, ma le leggi ideali non nascono quasi mai nei Parlamenti moderni, nelle situazioni in cui si opera.

Considero quella che stiamo per votare una legge che possiamo tranquillamente rinviare di nuovo all'altro ramo del Parlamento con la coscienza di inviare un testo che sarebbe bene la Camera dei deputati approvasse rapidamente. (Applausi dal centro-sinistra e dal centro).

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, molto brevemente vorrei dichiarare il voto favorevole della Democrazia cristiana alla legge che ci apprestiamo a votare.

Credo che, al di là delle convinzioni personali di ciascuno di noi, che possono essere in una direzione o nell'altra e diverse dal testo che stiamo per votare, oggi abbiamo assistito in questa sede ad una vittoria del Parlamento. Il Parlamento esce sempre vittorioso quando, da un libero scambio di opinioni e senza nessuna preclusione esclusivamente ancorata alle collocazioni di parte, si determina una convergenza di posizioni che in qualche modo è dettata da giudizi di valore. Che poi oggi si viva in un momento in cui il Paese nel suo complesso, specie con riferimenti a tematiche come quelle che abbiamo affrontato, non trovi un univoco giudizio su valutazioni di valore è discorso diverso, dal quale tuttavia non mi sembra si possa, con un atteggiamento di tipo aprioristico, dedurre passivamente la necessità di una conferma, sia pure pro tempore, della legge attualmente in vigore, contro la quale tutti da molto tempo andiamo lottando. Nessuno - specialmente chi tra di noi fa professione del diritto - ha mai coltivato la convinzione che di per sè un enunciato normativo possa cambiare la realtà. La realtà si evolve sempre in relazione agli indici di costume che la legge in qualche modo recepisce.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Tuttavia, non direi che il voto che si è avuto per esempio sull'articolo 4 in qualche modo rappresenti un passo indietro, anche valutando la situazione nell'ottica di coloro che ne proponevano una diversa formulazione. Se davvero il costume si evolve nel senso che da qualcuno è stato in questa Aula enunciato, coloro che hanno la responsabilità di assumere l'iniziativa processuale per reati di questo tipo sapranno valutare anche situazioni particolari che si possono determinare tra giovani che ancora non hanno pienamente acquisito la consapevolezza dell'atto che compiono.

Quanto poi al problema relativo al doppio regime, che comunque qui ha raggiunto una maggioranza certamente molto significativa e che ancora una volta va al di là di collocazioni precostituite, credo (senza ritornare qui su argomenti che avremo modo in altra sede, con motivazioni tecniche, più ampiamente di illustrare) che questa sia l'unica soluzione costituzionalmente legittima, proprio perchè dà differenziata disciplina a soluzioni che sono differenziate nell'esperienza.

Dopo che abbiamo espresso un voto che, proprio per gli indici di valore che toccava, è stato dato nella linea della nuova disciplina regolamentare, secondo la tecnica del voto segreto, mi meraviglio che Gruppi che, qualche mese fa, si sono battuti per estendere questo voto al di là delle ipotesi previste, si rammarichino per il fatto che vengono assunti in questo momento, atteggiamenti del tutto conseguenti a qualche scelta e che, proprio in ragione delle loro motivazioni, vanno pienamente rispettati.

Al di là quindi della convinzione che ciascuno di noi può esprimere nel suo foro interno in termini diversi, credo che oggi un significativo passo avanti si sia compiuto e che quindi noi possiamo, con serena coscienza, esprimere un voto positivo rispetto alla legge che ci apprestiamo a votare. (Applausi dal centro).

LEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

LEONE. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte, annuncio che mi asterrò.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pertanto le dò la parola.

LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola ai sensi dell'articolo 109 per dichiarare l'astensione dissociandomi dal mio Gruppo su un punto centrale della legge, ma questo non toglie la mia stima personale e l'amicizia con i dirigenti del Gruppo e la mia fede democristiana nella quale sono nato.

Però non mi convince questa legge. Il discorso del senatore Boato, che sembra giustapposto a quello che io ho tenuto ieri mattina, mi pare che convinca moltissimo; è un discorso dal quale noi deduciamo che, in contrasto con l'affermazione fatta poco fa dal senatore Lipari, cioè che non c'è normativa che può cambiare la realtà, mai come in questo caso noi dobbiamo dire che stiamo facendo una normativa che cambia la realtà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

La doppia decisione, cioè la procedibilità d'ufficio in ogni caso e la procedibilità nei confronti del coniuge con una querela non revocabile, ciò è peggio di un divorzio, è una cosa veramente, a mio avviso, illogica, inammissibile, inconvincibile: cioè noi facciamo una legge che porta in sè una contraddizione veramente grave. Quando si combatte una battaglia, quando si vive nella vita politica come noi, bisogna certe volte rinunziare al successo immediato e pensare al trionfo degli ideali, a quegli ideali ai quali noi guardiamo.

Noi, onorevole Boato, vi guardiamo come abbiamo guardato alle donne violentate e non al femminismo; in questa lotta di femministe e di maschilisti noi non ci collochiamo in un senso o nell'altro, ma ci situiamo perchè ci sia una normativa che difenda la donna violentata.

Così facendo, con questa legge mi pare che andiamo molto indietro, ma soprattutto non rispettiamo nè la libertà, nè la coscienza, nè la sacralità della casa, nè la sacralità del segreto delle proprie tristezze e delle proprie sventure, ma invece le mettiamo sulla piazza.

Per queste ragioni, con tutto il rispetto per il Gruppo democristiano, io mi asterrò dalla votazione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

# Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispongo, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere immediatamente il disegno di legge n. 1684 fissato al 4º punto dell'ordine del giorno odierno.

# Approvazione del disegno di legge:

«Norme per l'attuazione del referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989» (1684), d'iniziativa dei deputati Ciaffi ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'attuazione del *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989», d'iniziativa dei deputati Ciaffi, Strumendo, Cardetti, Teodori, Calderisi, Facchiano, Gei, Russo Franco, Sterpa, Lanzinger, De Carolis, Rodotà e Tassi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto gli onorevoli senatori che la Commissione ha terminato poc'anzi l'esame del disegno di legge ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

ELIA, relatore. Signor Presidente, ricevuta l'autorizzazione a riferire oralmente, raccomando ai colleghi l'approvazione di queste norme meramente attuative rispetto alla legge costituzionale, limitandomi a segnalare che all'articolo 3, primo comma, il tempo di una sola giornata per le operazioni elettorali viene fatto coincidere con una sola giornata per la votazione relativa al referendum.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, dopo una relazione così esauriente, il Governo naturalmente si associa, precisando che le elezioni per il Parlamento europeo hanno due positive caratteristiche: quella, enunciata dal professore Elia, di durare una sola giornata e quella di permettere il voto ai cittadini italiani residenti nei paesi CEE.

Con questa legge, approvandola, noi omogeneizziamo questo referendum alla disciplina di voto del Parlamento europeo. Quindi, in questo modo, rendiamo perfetto e concluso questo atto europeistico che il nostro Parlamento ha voluto compiere.

# PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

- 1. Ai fini del contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e del *referendum* di indirizzo sul conferimento al Parlamento stesso di un mandato costituente, si applicano, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali nonchè per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, le norme del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
- 2. Restano ferme le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, relative agli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea.

# È approvato.

#### Art. 2.

- 1. Le schede del *referendum* hanno le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle *P* e *Q* allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.
- 2. Sulla parte esterna delle schede da inviare agli elettori italiani residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea è soppressa l'indicazione della provincia.

# È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

#### Art. 3.

- 1. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede e terminano alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.
- 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo che gli elettori hanno votato, procede, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi, dà inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 16 e 36, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
- 3. Lo scrutinio delle schede votate per il *referendum* viene effettuato di seguito allo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

È approvato.

#### Art. 4.

1. I plichi contenenti gli atti relativi al *referendum* formati nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea devono essere inviati, dai capi degli uffici consolari, all'Ufficio centrale per il *referendum*.

È approvato.

#### Art. 5.

1. L'Ufficio centrale per il referendum, sulla base dei verbali di tutti gli uffici provinciali e di quelli inviati dagli uffici consolari a termini dell'articolo 4, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti riportati dal quesito proposto.

È approvato.

# Art. 6.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

#### È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

#### Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# È approvato.

Passiamo alla votazione finale che, trattandosi di un disegno di legge in materia elettorale, avrà luogo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Agnelli Susanna, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boffa, Boggio, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti,

Callari Galli, Cannata, Cappelli, Cardinale, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Castiglione, Cattanei, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cimino, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Coviello, Crocetta, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Donat Cattin, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Florino, Fontana Alessandro, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Franchi,

Galeotti, Gallo, Gambino, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbriaco, Imposimato, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lama, Leonardi, Libertini, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Orlando,

Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara, Picano, Pieralli, Pinna, Pizzo, Poli, Pollini, Pontone, Postal, Pulli,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Riz, Rosati, Ruffino, Rumor,

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

Salerno, Salvato, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella,

Tani, Taramelli, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Toth, Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vecchietti, Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone,

Zaccagnini, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Si astiene il senatore:

Casoli.

Sono in congedo i senatori:

Ceccatelli, Evangelisti, Foa, Fontana Elio, Meoli, Sposetti, Strik Lievers.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Filetti, Garofalo, Guizzi, Macis, Mazzola, Onorato, Pinto e Pollice.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso:

Senatori votanti	204
Maggioranza	103
Favorevoli	203
Astenuti	1

#### Il Senato approva.

# Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

# Ordine del giorno per la seduta di giovedì 13 aprile 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

# Discussione dei disegni di legge:

- 1. Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107, recante rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari (1656).
- 2. Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno (1533).

La seduta è tolta (ore 22,20).

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

# Allegato alla seduta n. 241

# Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 10 aprile 1989, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con decreto in data 5 aprile 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dal signor Giuseppe Bolzoni nei confronti del senatore Vincenza Bono Parrino, nella sua qualità di Ministro dei beni culturali e ambientali *pro tempore*.

# Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TORNATI, VENTURI, MANCIA, NOCCHI, VOLPONI, MAFFIOLETTI, AGNELLI Arduino. – «Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini» (1691);

PIERRI, INNAMORATO, MANCIA, ZANELLA e MARNIGA. – «Estensione al personale in quiescenza della Polizia di Stato dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121» (1692);

FERRAGUTI, ANGELONI, VECCHI e MANZINI. – «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990 e 1991 la Lotteria Maratona d'Italia - Carpi» (1693);

VENTURI, TORNATI, VOLPONI, ARGAN, Bo e PAGANI. – «Assegnazione al Centro operativo e museale misto di Pergola (Pesaro), istituito nell'ambito giurisdizionale della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, della Soprintendenza archeologica di Ancona e della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Urbino, della scultura bronzea denominata "Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola"» (1694);

MORA, MICOLINI e VERCESI. – «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1695).

# Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

# - in sede deliberante:

alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni» (1685), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

# - in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Corleone ed altri. – «Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane» (1307), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commisione parlamentare per le questioni regionali.

#### Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 aprile 1989, ha trasmesso copia del verbale della riunione dell'8 febbraio 1989 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

#### Mozioni

PECCHIOLI, GIANOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, TORNATI, NESPOLO, BAIARDI, BRINA. – Il Senato, considerato:

che in vista del Mercato unico del 1993 che accelera le comunicazioni transfrontaliere, la Val di Susa, principale asse di comunicazione con la Francia, rischia di essere penalizzata a motivo delle difficoltà industriali e della crisi del turismo alpino;

che l'apertura completa del traforo del Frejus determina in Val di Susa e fino a Torino flussi di traffico su gomma del tutto sproporzionati rispetto alle infrastrutture esistenti e tali da determinare pesanti congestioni e seri danni ambientali, mentre la costruzione dell'autostrada Torino-Frejus è ostacolata da una grave carenza di finanziamenti;

che la modernizzazione della linea ferroviaria Torino-Modane, che può assolvere un ruolo essenziale nel decongestionare il traffico stradale, secondo gli orientamenti del Piano generale dei trasporti, è incompleta e limita fortemente il numero dei treni giornalieri su questo itinerario;

che tutta la rete della viabilità secondaria deve essere adeguata al nuovo sistema di comunicazione;

che l'impatto ambientale e territoriale deve essere alleggerito con i provvedimenti necessari alla tutela delle acque, della stabilità geologica, delle attività agricole, forestali e turistiche,

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

# impegna il Governo:

- 1) a presentare un programma di azioni di riorganizzazione socioeconomica e di sviluppo, in base alla dichiarazione CEE della provincia di Torino come zona industriale di crisi;
- 2) a definire l'integrazione dei mezzi necessari a completare l'autostrada Torino-Frejus, inserendo questa misura, com'era stato previsto, nell'ambito di un intervento che concentri su scala nazionale le risorse finanziarie disponibili per l'ANAS su alcune opere prioritarie;
- 3) in attesa che l'autostrada sia completata, a definire ed attuare rapidamente misure che contingentino il traffico pesante dal traforo del Frejus all'area torinese;
- 4) a completare rapidamente la modernizzazione della linea ferroviaria Torino-Frejus, a partire dall'installazione del blocco automatico, anche in vista della introduzione di misure speciali per il transito su ferro delle merci, degli stessi mezzi gommati e in ogni caso di tutti i prodotti a rischio;
  - 5) a favorire l'aggiornamento della viabilità ordinaria;
- 6) a garantire la piena salvaguardia dei valori ambientali e territoriali.

(1-00051)

# Interpellanze

GUZZETTI. - Al Ministro del turismo e dello spettacolo. - Premesso:

che accadono nell'ambito della Federazione italiana pallacanestro fatti gravi i quali denotano uno stato di confusione pregiudizievole di un corretto andamento dell'attività della Federazione e del rapporto con le società affiliate:

che gli ultimi e più recenti episodi riguardano in particolare la società «WiWa Wismara Pallacanestro Cantù»;

che il 4 febbraio 1989 la società «WiWa Wismara Pallacanestro Cantù» ha tesserato il giocatore straniero Greg Stokes e la segreteria generale della Federazione, senza alcuna sollecitazione della società interessata, ha autorizzato la società ad utilizzare il giocatore nella partita del giorno successivo, 5 febbraio 1989, tra la «WiWa Wismara Pallacanestro Cantù» e le «Cantine riunite» di Reggio Emilia;

che solo per tale autorizzazione il giocatore è stato utilizzato per pochi minuti e in modo del tutto ininfluente sul risultato;

che la società «Cantine riunite» proponeva reclamo avverso il risultato che l'aveva vista sconfitta ed inopinatamente gli organi di giustizia interna della Federazione, senza minimamente tenere conto della autorizzazione rilasciata dalla Federazione, rovesciavano il risultato acquisito sul campo e davano partita vinta alle «Cantine riunite» e infliggevano un punto di ulteriore penalizzazione alla «WiWa Wismara Pallacanestro Cantù»;

che, per dichiarazioni fatte in più sedi e a più persone dal presidente della Federazione, Vinci, e dal segretario generale, Ceccotto, si precisa che la Federazione italiana pallacanestro, in altre occasioni, aveva seguito la prassi di autorizzare anche oltre i termini regolamentari l'utilizzazione di giocatori;

che è singolare che improvvisamente questa prassi, senza alcun motivo, sia stata interrotta e che la Federazione prima autorizzi l'impiego di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

un giocatore e poi penalizzi la società che si era attenuta a quanto da essa autorizzato, con conseguenze negative imputabili esclusivamente alla Federazione medesima;

che si tratta di conseguenze di estrema gravità sia sul piano morale, in quanto le sanzioni inflitte appaiono determinate da un comportamento scorretto della società «WiWa Wismara Pallacanestro Cantù», laddove la correttezza della società «Pallacanestro Cantù» e dei suoi dirigenti – in particolare del presidente, Aldo Allievi, che da oltre trent'anni guida la società con grande passione, autenticamente sportiva, e cristallina condotta – è nota nell'ambito sportivo e della Federazione, sia sul piano sportivo, in quanto la penalizzazione di tre punti ha conseguenze gravi sulla stagione sportiva, con riflessi economici non trascurabili per una società che vive dell'entusiasmo dei suoi dirigenti e dei suoi sostenitori;

che sono ancora più sconcertanti altri fatti, connessi a questa vicenda:

- 1) il mancato condono del punto di penalizzazione prima promesso dal presidente Vinci e poi da questi neppure sostenuto in sede di consiglio federale; il presidente Vinci infatti nonostante la responsabilità della Federazione in tutta la vicenda non ha ritenuto di avvalersi del potere, a lui attribuito, di condonare almeno il punto di penalizzazione aggiuntivo, trincerandosi dietro il voto, non vincolante, del consiglio federale;
- 2) la squalifica per una giornata del capitano ingegner Luigi Marzorati, una delle figure sportive più luminose del dopoguerra, e la sospensione del vice presidente Roberto Allievi per dichiarazioni riferite a questi fatti;
- 3) nell'intervallo della partita «Knorr-Virtus Bologna»-«WiWa Wismara Pallacanestro Cantù» di mercoledì 29 marzo 1989 alcuni giocatori della «Knorr» hanno aggredito l'allenatore Recalcati ed i giocatori ospiti, procurando lesioni al giocatore Antonello Riva, con conseguenze pregiudizievoli per l'ulteriore seguito della gara. Tutta la stampa ha riferito l'episodio, denunziando un comportamento che non è nuovo da parte dei giocatori della «Knorr» sul campo e fuori, ma la Federazione non ha disposto nè una urgente inchiesta nè i provvedimenti opportuni per reprimere episodi di violenza di tanta gravità e dannosi per lo sport, mentre il presidente Vinci si è solo affrettato a telefonare al presidente Allievi per sollecitarlo a non assumere iniziative in ordine a questi fatti. È inaudito che il presidente della Federazione, invece di disporre una doverosa inchiesta, per non avere fastidi con una grossa società cerchi di coprire episodi che rischiano di compromettere - in realtà da tempo vi è disagio e malessere nella Federazione italiana pallacanestro, evidenziati anche nella recente assemblea - il buon nome e l'immagine della pallacanestro italiana;

che dai fatti riferiti emerge in tutta evidenza che il presidente Vinci ed i dirigenti dellà Federazione italiana pallacanestro con gli atteggiamenti sopra riferiti non seguono una regola di correttezza e di giustizia nella conduzione della Federazione e in particolare si accaniscono contro una società dal passato sportivo tra i più prestigiosi, in Italia e all'estero, e che, da anni, in una piccola città, Cantù, tiene alto lo sport con positivi effetti sul piano sportivo e sociale, in particolare per i giovani che in questi anni hanno frequentato la società «Pallacanestro Cantù» e per i numerosissimi sportivi che sostengono gli sforzi dei dirigenti,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro interpellato su tali sconcertanti episodi e se nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sul CONI e sulle federazioni sportive non ritenga di disporre una severa inchiesta sul comportamento delle Federazione italiana pallacanestro adottando i provvedimenti necessari a ristabilire normalità e regolarità nell'attività della Federazione e dei suoi dirigenti.

(2-00259)

FABBRI, FORTE, CALVI, MARNIGA, PIZZO, PIZZOL, PUTIGNANO, RICEVUTO, SCEVAROLLI, ZANELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro. – Premesso:

che la Corte dei conti, con determinazione n. 2004 della sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 13 dicembre 1988 ha comunicato al Parlamento la relazione con la quale riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) per l'esercizio 1987;

che tale relazione, al capitolo 7, tratta dell'AIMA quale organismo di intervento comunitario e da essa si traggono i seguenti elementi:

a) il consuntivo finanziario della gestione comunitaria dell'AIMA è diviso in tre conti partitari distinti:

conto 2001, spese a totale carico del bilancio comunitario; conto 2002, spese a parziale partecipazione finanziaria degli Stati membri:

conto 2003, spese per aiuti alimentari comunitari;

b) nel consuntivo 1987 dell'AIMA sono riportate anche le definitive chiusure dei conti tra la CEE e l'Italia, relative all'attività dell'AIMA per gli anni 1983, 1984, 1985. Risulta al riguardo che la Commissione della CEE non ha riconosciuto come valide e addebitabili al bilancio comunitario una notevole parte delle spese che sono state anticipate dall'Italia, per interventi effettuati dall'AIMA per conto della Comunità, per un ammontare di 12,1 miliardi di lire per il 1983, di 46,9 miliardi di lire per il 1984, di 87,8 miliardi di lire per il 1985, e così per un totale di 146,8 miliardi di lire;

che nella relazione della Corte dei conti, relativamente a tale importo non riconosciuto, sono prese in esame le principali decisioni del rifiuto comunitario che riguardano, per i tre anni 1983, 1984 e 1985:

- a) 19,4 miliardi di lire per aiuti al latte scremato in polvere;
- b) 56,6 miliardi di lire per aiuti al consumo di olio di oliva;
- c) 19,0 miliardi di lire per premi ai produttori per la nascita di vitelli;

che la Corte di conti, mentre analizza le motivazioni del rifiuto di riconoscimento del debito da parte della Commissione per un ammontare di 95,0 miliardi di lire, non evidenzia le motivazioni della Commissione a sostegno del rifiuto del rimborso all'Italia di 51,8 miliardi di lire;

che, in particolare, per quanto riguarda la somma di 19 miliardi di lire per premi ai produttori per la nascita di vitelli, l'analisi della Corte dei conti segnala che la Commissione si è rifiutata di riconoscere dette anticipazioni effettuate dall'Italia, a causa del mancato rispetto da parte dell'AIMA dei termini temporali fissati per la corresponsione dell'aiuto dalla regolamentazione comunitaria, nonostante una proroga supplementare di sei mesi concessa dalla Commissione;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

considerato:

che la relazione della Corte dei conti ricorda che la Commissione aveva comunicato con ampio anticipo agli Stati membri che, nel caso di aiuti ai produttori, il finanziamento sarebbe stato rifiutato, salvo giustificazioni sufficienti, in tutti i casi in cui, in mancanza di un termine specifico fissato dalla regolamentazione comunitaria, si fosse superato un tempo ragionevole per il pagamento degli aiuti: conseguentemente nel caso del premio ai produttori per la nascita di vitelli, trattandosi di un termine rigido fissato per regolamento, era chiaro che la Commissione ancor più avrebbe rifiutato di riconoscere tutte le erogazioni corrisposte in ritardo;

che la corresponsione del premio di cui trattasi, da parte dell'AIMA, nei casi in cui si sono disattesi i disposti della regolamentazione comunitaria, avrebbe comportato, come è avvenuto, una rettifica negativa dei rendiconti tra l'AIMA e la CEE e pertanto l'onere relativo ai premi pagati in ritardo sarebbe ricaduto sul bilancio dello Stato italiano;

che il capitolo 4531 del bilancio del Ministero del tesoro relativo alle anticipazioni per conto della CEE da assegnare all'AIMA non prevede che possano essere finanziate azioni nazionali, simili a quelle comunitarie, a carico del bilancio italiano;

che nel caso specifico chi ha disposto a nome dell'AIMA di pagare egualmente i premi ai produttori per la nascita di vitelli, contrariamente ai disposti della Commissione, non poteva non essere consapevole che l'onere dell'intervento sarebbe stato accollato al bilancio nazionale, con conseguente illegittima utilizzazione dei fondi di cui al capitolo 4531 del bilancio del Ministero del tesoro, in quanto a tale capitolo si può attingere, per l'aiuto ai produttori per la nascita di vitelli, solo al fine di anticipazione di somme che devono essere integralmente restituite dalla CEE;

che il capitolo 4531 del bilancio del Ministero del tesoro alimenta i citati conti 2001, 2002, 2003 dell'AIMA;

che il conto 2002 dell'AIMA riguarda i fondi nazionali relativi ai soli interventi di mercato della CEE (ammassi pubblici) a parziale partecipazione finanziaria degli Stati membri e quindi destinati a finanziare il corrispettivo degli acquisti, rimborsato integralmente dalla Comunità solo al momento della vendita del prodotto, le spese di gestione, eccedenti i rimborsi comunitari fissati in misura forfettaria, nonchè le spese che la Comunità rifiuta di imputare al proprio bilancio in sede di chiusura dei conti annuali:

che, secondo una corretta utilizzazione del conto 2002, le uniche spese ad esso imputabili, tra quelle che la Commissione rifiuta di imputare al proprio bilancio, sono quelle relative agli interventi di mercato;

che dalla relazione della Corte dei conti risulta che è stato effettuato uno spostamento di fondi dal conto 2001 (spese a totale carico del bilancio comunitario) al conto 2002 (spese a parziale partecipazione finanziaria degli Stati membri) per assicurare la parziale copertura con fondi del bilancio nazionale di alcuni interventi a totale carico della CEE, per i quali la Commissione ha rifiutato il rimborso a causa di illegittimo comportamento dell'AIMA; tra questi interventi vi è anche la corresponsione degli aiuti ai produttori per la nascita dei vitelli;

che in questo caso sembra configurarsi una impropria variazione del bilancio dello Stato, in quanto somme destinate alla sola funzione di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

anticipazione per conto della CEE di fatto non sono state rimborsate e sono state utilizzate per effettuare l'intervento comunitario a spese dello Stato italiano;

che di tale variazione del bilancio nazionale il Parlamento non è mai stato adeguatamente informato e, quindi, non ha potuto pronunciarsi,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se, ad avviso del Governo, in generale, per l'intero ammontare dei rendiconti AIMA-CEE, sulla base delle considerazioni svolte, la somma di 146,8 miliardi di lire, non riconosciuta dalla Commissione all'Italia per interventi effettuati per conto della CEE, non ponga il grave problema di possibili decisioni illegittime o errori dell'AIMA;

se il Governo non ritenga che l'Azienda dello Stato, con un artifizio contabile di spostamento di somme dal conto 2001 al conto 2002, come si evidenzia dalla relazione della Corte dei conti, venga a scaricare tutte le perdite – e teoricamente anche quelle derivanti da colpe o dolo – sul bilancio dello Stato;

se il Governo non ritenga che, poichè la relazione della Corte, a pagina 78, relativamente al conto 2002, afferma: «Sarebbe utile, quindi, poter ricavare dai dati di consuntivo le voci di spesa, non soggette a rimborso (da parte della Commissione) e, quindi, definitivamente accollate al bilancio nazionale; questo, tuttavia, non è possibile in quanto, come evidenziato nella relazione dello scorso anno, la prospettazione contabile non prevede imputazioni di spesa distinte secondo le diverse causali»: ciò comporta che tra voci soggette e non soggette a rimborso non sia stata fatta una chiara distinzione nel bilancio dell'AIMA e pertanto che sia legittimo ritenere che vi sia una situazione di confusione contabile, non solo per quanto riguarda lo spostamento di somme tra i conti, ma anche per quanto riguarda la chiarezza della loro prospettazione analitica.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere:

se non si intenda far conoscere testualmente, per ogni singola voce di rendiconto contestata, le motivazioni in forza delle quali la Commissione ha rifiutato di imputare al proprio bilancio, in sede di chiusura dei conti annuali per gli anni 1983, 1984 e 1985, una parte delle spese sostenute dall'AIMA per conto della CEE, per un ammontare complessivo di 146,8 miliardi di lire e con particolare riferimento alla somma di 51,8 miliardi di lire, per la quale la Corte dei conti non ha precisato le ragioni del rifiuto;

se non si ritenga di precisare, per ogni contestazione della Commissione, a quale organo dell'AIMA sia da attribuire la decisione o l'atto che ha determinato il provvedimento negativo della Commissione;

se non si intenda comunicare altresì, in caso di errati pagamenti o rimborsi da parte dell'AIMA, relativamente a detta somma di 146,8 miliardi di lire, quali atti o provvedimenti siano stati assunti, nei confronti di soggetti economici o giuridici che ne hanno beneficiato, al fine di recuperare al bilancio dello Stato le somme corrispondenti;

se non si ritenga opportuno precisare se per qualcuna delle contestazioni della Commissione siano riconoscibili comportamenti illegittimi, colposi o dolosi degli organi dell'AIMA e, in questo caso, quali provvedimenti siano stati assunti;

se non si intenda far conoscere se, sulla base delle contestazioni della Commissione, sia stata fatta una attenta ricognizione dell'attività dell'AIMA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

relativa agli anni 1986, 1987, 1988, al fine di verificare il rispetto delle normative comunitarie e, nel caso siano stati individuati comportamenti o atti che disattendono detti disposti comunitari, se siano state avviate procedure per il recupero delle somme relative;

quali disposizioni siano state impartite a seguito dei rilievi della Corte dei conti, in modo che, già da questo anno, l'AIMA provveda ad adeguare i consuntivi delle voci di spesa alle esigenze di elementare chiarezza, onde consentire l'effettuazione di controlli e riscontri oggi impossibili;

se non si ritenga opportuno effettuare una approfondita valutazione politica della situazione esposta al fine di impedire per il futuro che il capitolo 4531 del bilancio del Ministero del tesoro possa essere utilizzato per coprire i mancati rimborsi da parte della Commissione a seguito di interventi effettuati senza il rispetto delle direttive comunitarie o per coprire errori dell'AIMA, sottraendo al Parlamento la specifica competenza in materia di variazioni del bilancio dello Stato;

se risulti che la Corte dei conti abbia investito la propria procura generale per un esame dettagliato ed approfondito della situazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, allo scopo di avviare le possibili procedure di recupero delle eventuali somme illegittimamente corrisposte a terzi;

alla luce di quanto emerso, se il Governo non ritenga di provvedere urgentemente ad una incisiva riforma dell'AIMA per ricondurre l'attività di questa azienda nell'ambito di una chiara e corretta gestione amministrativa.

(2-00260)

D'AMELIO, SALERNO. – Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. – Premesso:

che la perdurante mancanza di pioggia da molti mesi in Basilicata rappresenta un evento calamitoso di portata storica;

che, in particolare, la siccità ha distrutto gran parte delle colture cerealicole nelle aree interne, tanto che, in molte zone, le semine non hanno neppure germogliato e gli stessi allevamenti stanno subendo gravi perdite per l'aridità dei pascoli, anche di quelli boschivi;

che nelle stesse aree irrigue la situazione è diventata più difficile per il perdurare di una emergenza idrica che condiziona pesantemente l'agricoltura, dal momento che non si riesce ad assicurare la quantità d'acqua indispensabile per salvare le colture pregiate, stagionali ed arboree di quelle aree;

che comincia a mancare l'acqua per gli stessi usi civili ed il razionamento dell'acqua ormai interessa tutti i comuni della Basilicata con limitazioni nell'erogazione a sole poche ore al giorno;

che, di conseguenza, l'intera economia della Basilicata, che si basa principalmente sull'agricoltura, sta subendo un colpo ferale, aggravato dal fatto che, dal 1982, ogni anno, con puntuale ripetitività, si registrano, in Basilicata, gravi eventi calamitosi, per cui sarebbe del tutto insufficiente l'applicazione della legge n. 590 del 1981, laddove la situazione esige il riconoscimento dell'evento calamitoso e la conseguente applicazione di provvedimenti eccezionali,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro intenda sollecitamente promuovere;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

se il Ministro intenda emanare il decreto di riconoscimento di calamità naturale per la Basilicata, emanando anche norme e provvedimenti straordinari che aiutino l'agricoltura della Basilicata ad uscire concretamente dalla crisi.

(2-00261)

# Interrogazioni

VITALE, CROCETTA, GAMBINO, SCIVOLETTO. - Al Ministro dei trasporti. - Premesso:

che pur essendo stato assegnato a suo tempo – per presunti motivi di urgenza – a trattativa privata singola il primo lotto dei lavori (50 miliardi) per la ferrovia Circumetnea di Catania, la consegna degli stessi non è ancora avvenuta, nonostante il termine dell'ultimazione dell'opera sia ampiamente scaduto;

che l'affidamento in concessione delle opere del secondo lotto al consorzio capeggiato dai fratelli Costanzo è avvenuto malgrado l'impossibilità di quantificare i costi del lavoro intero per mancanza di computi metrici estimativi, il che porta a credere che dai 49 miliardi previsti, a forza di revisione dei prezzi, si salirà di parecchi miliardi;

che identica cosa è avvenuta con i lavori della stazione di Acicastello – eseguiti anch'essi dai fratelli Costanzo – per i quali da un appalto di 8 miliardi di 13 anni fa si è passati a 110 miliardi ed ancora i lavori non sono stati ultimati;

che i Costanzo hanno provveduto ad approntare i cantieri nella zona dei lavori del secondo lotto della Circumetnea nonostante il Ministro non abbia ancora firmato la delibera finale di aggiudicazione,

gli interroganti chiedono di sapere – con urgenza – se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto premesso e se ritenga, alla luce di quanto sopra, di firmare ugualmente la delibera finale di aggiudicazione.

(3-00772)

ZITO. – Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno. – Premesso:

che la zona ionica reggina è da anni a questa parte teatro di una lunga serie di sequestri o tentati sequestri di persona;

che tra tutte le attività criminose questa è da considerare forse la più grave, sia per le sofferenze inumane inflitte alle vittime e ai loro familiari, sia per le conseguenze distruttive che ha sul tessuto civile ed economico locale;

che numerosi sono stati i casi di imprenditori e professionisti del posto che sono emigrati altrove per causa diretta o indiretta di questo orrendo fenomeno, mentre su chi rimane grava il timore di poter, prima o poi, esserne vittima;

che non è possibile pensare ad un qualsiasi sviluppo della zona, afflitta da una disoccupazione altissima, senza porre rimedio alla piaga dei sequestri,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure, anche legislative, i Ministri in indirizzo intendano prendere o proporre per combattere nella

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

maniera più efficace e determinata, sia in via preventiva che repressiva, i sequestri di persona e se non ritengano di dover convocare con urgenza a Locri una riunione con i magistrati locali allo scopo di illustrare gli intendimenti ministeriali e sottoporli al loro confronto.

(3-00773)

DUJANY, ARFÈ, ULIANICH, CHIARANTE, SPADACCIA, BOATO, RUBNER, DE ROSA, GEROSA, RIZ, ARGAN, ZECCHINO, TEDESCO TATÒ, BERLINGUER, FONTANA Alessandro, ALBERICI, SPETIČ, AGNELLI Arduino, BARCA, ACHILLI, CALLARI GALLI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che l'Italia è tenuta ad assumere una propria posizione in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in relazione al «disegno di Carta europea per le lingue regionali o minoritarie» proposto dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa;

che detta Carta è stata approvata a larghissima maggioranza dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sua seduta del 4 ottobre 1988 ed è stata poi esaminata dal Comitato dei ministri nella sessione del gennaio 1989, in cui si è deciso di costituire un comitato di esperti *ad hoc* per una ulteriore revisione del testo proposto;

che nella prossima riunione del corrente mese di aprile il Comitato dei ministri dovrebbe provvedere alla costituzione del suddetto comitato di esperti,

gli interroganti, sottolineando l'importanza di tale Carta, richiamano l'attenzione del Ministro in indirizzo sul fatto che analoghe iniziative sono già state assunte, con voto unanime, dal Parlamento europeo (Carta Arfè nel 1981, Risoluzione Kuijpers nel 1987), che la tutela delle minoranze è entrata tra le politiche comunitarie e che un Bureau riconosciuto dalla Commissione esecutiva si è a tal fine costituito e chiedono inoltre di sapere quale sia l'atteggiamento del Governo italiano di fronte a tale problema e in quali modi intenda favorire il varo della suddetta Carta.

(3-00774)

PONTONE. – Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Premesso:

che in data 30 marzo 1989 lo scrivente ha presentato l'interrogazione 3-00760, che qui integralmente si trascrive: «Considerato che la FINAM ha riportato nell'anno 1987 una perdita di 29 miliardi e per il 1988 una uguale perdita di 29 miliardi, l'interrogante chiede di sapere:

se non ritenga opportuno sostituire ad horas il presidente della FINAM;

se non ritenga opportuno nominare una commissione di indagine per accertare per quali motivi la FINAM abbia accumulato un *deficit* complessivo di 58 miliardi per il 1987 e il 1988».

che la FINAM da circa una settimana è nel mirino dell'Agenzia per il Mezzogiorno, sua principale azionista;

che il professor Giovanni Torregrossa, presidente dell'Agenzia, ha nominato due esperti, il dottor Pellegrino Capaldo, presidente della Cassa di risparmio di Roma, e l'economista dottor Giovanni Somaggi per accertare la situazione della FINAM;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

ferma ogni richiesta contenuta nella suddetta interrogazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la reale situazione dell'Amplofor e della cooperativa Vita; quale sia la reale situazione delle circa 100 cooperative collegate alla FINAM;

se sia vero che vi sono ulteriori buchi di bilancio ammontanti a 40 miliardi di lire;

quali siano i motivi che contrappongono ormai da quasi due anni il presidente Alfonso Tanza ad una parte della struttura, quella che fa capo al direttore generale Franco Pandolfo;

quali provvedimenti si intenda assumere per normalizzare la situazione della FINAM.

(3-00775)

# 'Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIANA. - Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste. - Premesso:

che il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954, prevede l'obbligo di denuncia al Ministro della sanità delle malattie epizootiche per impedirne la diffusione;

che il citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti;

che la legge 2 giugno 1988, n. 218, prevede misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

che, in particolare, la legge 2 giugno 1988, n. 218, prevede che nei casi di afta epizootica e di altre malattie previste dalla normativa veterinaria il sindaco, su proposta del servizio veterinario locale, ordini l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e quelli sospetti di infezione;

che la stessa legge n. 218 del 1988 prevede che, a partire dal 4 giugno 1986, per gli animali abbattuti per i motivi sopra indicati è concessa una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria in base ai criteri individuati di concerto dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e resi noti mediante un decreto interministeriale;

che la medesima legge n. 218 del 1988 stabilisce che tale decreto debba essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

considerato:

che a tutt'oggi il decreto interministeriale sopra citato non è stato ancora pubblicato;

che numerosi allevatori hanno dovuto effettuare abbattimenti di un numero elevato di capi a causa del manifestarsi della nota epozoozia aftosa;

che il maggior numero di abbattimenti per afta epizootica si è registrato nel biennio 1986-87,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessario

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

procedere all'immediata emanazione del decreto citato in premessa per rendere noti i criteri in base ai quali è determinato il valore medio degli animali delle diverse specie e categorie e riconoscere agli allevatori, colpiti dagli abbattimenti, l'indennità legislativamente prevista.

(4-03183)

# VISIBELLI. - Al Ministro dei trasporti. - Premesso:

che, come è noto, fra qualche giorno gli italiani dovranno obbligatoriamente montare le «cinture di sicurezza»;

che è altrettanto scontato il fatto che, contro ogni logica, nonostante le motivate, vibrate proteste degli utenti, le iniziative parlamentari (anche dello scrivente) e le motivazioni economico-sociali addotte, le tariffe RC-Auto subiranno un notevole aumento;

tenuto conto, ancora, che la maggior parte degli incidenti stradali è cagionata non tanto dall'eccessiva velocità, ma dal fattore «disattenzione-distrazione» e che in particolare, i «tamponamenti» (che rappresentano l'80 per cento delle collisioni), sono, per lo più, cagionati dal «ritardo di reazione» dell'automobilista che sopraggiunge, rispetto a quello che, precedendolo, frena di colpo;

considerato che le stesse compagnie di assicurazioni hanno, più volte, lamentato la eccessiva sinistrosità dovuta proprio ai tamponamenti che, nel traffico urbano, per la impossibilità del rispetto delle distanze di sicurezza, sono la causa più frequente dei risarcimenti,

l'interrogante, al fine primario, quindi, di rendere più sicura la circolazione stradale, di ridurre notevolmente la sinistrosità e i conseguenti risarcimenti e di evitare ulteriori inutili «salassi» nei confronti dei poveri automobilisti, chiede di sapere:

se non sia il caso di imporre, ai veicoli di nuova immatricolazione, l'adozione del congegno elettronico, brevettato da Moshe Bake, denominato «Rear brake lights advancer» (anticipatore degli «stop»), che azionerebbe le luci rosse posteriori prima ancora che il guidatore prema il pedale del freno;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, invece dell'aumento delle aliquote della RC-Auto, di disporre che vengano obbligatoriamente installati, con costi ben inferiori, i citati dispositivi che, se distribuiti su larga scala, costerebbero (compreso il montaggio) poche decine di migliaia di lire.

(4-03184)

VISIBELLI. - Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali. - Premesso:

che l'aeroporto di Bari-Palese già da tempo vive nel clima dei prossimi mondiali di calcio, all'insegna di un servizio non più solo nazionale;

che oltre al volo da e per Francoforte (attivato lo scorso aprile) nel prossimo mese di giugno sarà avviato il collegamento diretto per Parigi;

che già sono stati realizzati, dagli operatori del settore turistico, proficui contatti con alcune compagnie di terzo livello per l'organizzazione, da giugno a settembre, di una fitta rete di collegamenti *charter* con Atene, Tel Aviv, Tenerife e Palma di Maiorca;

che è necessario ed urgente, visto che non si può realizzare la nuova aerostazione (non consentendolo i tempi tecnici), intervenire, almeno, sul piano dell'efficienza e della sicurezza;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

che è essenziale stabilire i termini dell'assistenza a terra per le compagnie straniere che usufruiranno dello scalo;

che i «pannelli» che indicano arrivi e partenze, di recente riparati per l'ennesima volta, sono un'autentica vergogna, in quanto, nonostante le varie richieste, ancora non si riesce a capire chi li deve gestire (se la SEAP, società che gestisce gli aeroporti pugliesi, l'ATI o l'Aviazione civile che ne è proprietaria),

l'interrogante chiede di sapere:

- 1) quali iniziative siano state adottate per adeguare l'aeroporto di Bari-Palese al carisma di «internazionalità» che, già nei prossimi mesi, gli sarà conferito:
- 2) a chi ci si debba rivolgere (alla SEAP, all'ATI o all'Aviazione civile) per il continuo mancato funzionamento dei pannelli che indicano gli arrivi e le partenze;
- 3) se non si ritenga opportuno e doveroso, per agevolare l'efficienza del traffico internazionale già esistente e, comunque, in via di continuo sviluppo anche prima del 1990, istituire un'adeguato «ufficio informazioni».

(4-03185) -

# ROSATI. - Al Ministro delle partecipazioni statali. - Per conoscere:

se il comitato a suo tempo costituito per vigilare sull'attuazione della direttiva CIPI del 7 febbraio 1987, posta a garanzia di interessi generali nella cessione dell'ENI a privati del gruppo Lanerossi, abbia formulato rilievi, ed in quali date e circostanze, circa le determinazioni successivamente assunte dalla Marzotto spa con la fusione per incorporazione della «Lebolemoda» di Arezzo e l'avvio di procedure di prepensionamento e di licenziamento, fatti su cui si è ultimamente aperta una polemica pubblica;

se possano dirsi rispettate le clausole per la tutela del marchio «Lebolemoda», oggi indicativo soltanto di una «divisione» del gruppo Marzotto e non più di un'impresa con qualche carattere di autonomia;

se ritenga esservi differenza tra il concetto di «salvaguardia» dei livelli occupazionali e il loro effettivo «mantenimento», differenza asserita dal presidente della Marzotto spa e che, se accolta, dovrebbe comportare, oltre ad un aggiornamento della lingua italiana, una ricognizione accurata dei tanti documenti nei quali il termine «salvaguardia» potrebbe risultare sinonimo di libertà di licenziare;

se possa ancora attribuirsi un valore alla affermazione, a suo tempo accreditata, con qualche enfasi, in incontri sindacali e politici, per cui il passaggio al settore privato di una impresa a capitale pubblico può comportare un trasferimento per via contrattuale all'acquirente – come in effetti è avvenuto nel caso considerato – di oneri connessi con il carattere e la funzione sociale dell'attività economica ceduta.

(4-03186)

PIZZOL. – Al Ministro del tesoro. – Per sapere se non ritenga necessario proporre un adeguamento dell'attuale soglia di 120.000 lire, stabilita dalla legge n. 936 del 10 dicembre 1953, al di sopra della quale è fatto obbligo alle singole amministrazioni statali di richiedere la preventiva autorizzazione del provveditorato generale dello Stato per effettuare spese di ufficio riferite al materiale di uso corrente, complicando inutilmente la procedura amministrativa per operazioni di ordinario funzionamento.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

Con l'introduzione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, che, in diritto e in sostanza, impediscono qualsiasi acquisto – persino di materiale di cancelleria – da parte delle singole amministrazioni, se non previa autorizzazione del provveditorato generale, la macchinosità degli adempimenti è resa ancora più evidente data la contestuale prescrizione del citato comma 29 (trasferimento di somme dalle varie amministrazioni a quella del Tesoro).

L'interrogante, in relazione alla ormai conclamata irrisorietà del limite di somma fissato dalla legge, in quanto fermo all'anno 1953, e cioè vecchio di 36 anni, e di fronte alle esigenze di funzionalità del sistema, chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo possa e intenda adottare per semplificare i procedimenti relativi a spese d'ufficio dei singoli Ministeri, atteso che il provveditorato generale dovrebbe essere chiamato in causa per stipulare convenzioni su scala nazionale con ditte fornitrici per la scelta di materiali e la fissazione dei prezzi da concordare, lasciando alla facoltà diretta delle singole amministrazioni il procedere agli acquisti ministeriali.

(4-03187)

# PETRARA. - Al Ministro dei trasporti. - Per conoscere:

le iniziative che intenda adottare per potenziare gli impianti di passaggio a livello e garantire la sicurezza dei cittadini lungo la tratta ferroviaria Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle, visto che gli attuali passaggi a livello senza barriere muniti di solo segnale semaforico e acustico si sono rivelati vere trappole di morte per chi attraversa i binari con automezzi, come è accaduto qualche anno fa ad una intera famiglia di Poggiorsini e per ultimo al giovane ferroviere Domenico Laterza di Gravina che ha perso la vita nell'attraversare i binari al chilometro 82+933 nel tratto Gravina-Poggiorsini;

le provvidenze che intenda corrispondere ai familiari del Laterza a titolo di risarcimento, ravvisandosi la causa dell'incidente mortale nella inadeguatezza degli impianti di sicurezza lungo la linea ferroviaria.

(4-03188)

IMPOSIMATO. - Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e della difesa. - Premesso:

che sono stati denunciati due casi di inquinamento da parte di enti gestori di depurazione, il consorzio SIF, che gestisce il depuratore alla foce dei Regi Lagni, e il consorzio UMA, che gestisce il depuratore Napoli Nord, ubicato nel territorio di Orta di Atella;

che, in particolare, il consorzio SIF ha segnalato al prefetto di Caserta che presso l'impianto di depurazione dal 10 marzo 1989 sono stati rilevati scarichi dal colore rossastro di probabile provenienza industriale;

che in questo modo si arrecano danni al trattamento biologico dell'impianto, pregiudicandone il processo depurativo;

che l'altra denuncia è quella del consorzio UMA, secondo cui l'impianto di depurazione di Napoli Nord viene alimentato con i reflui del canale di Secondigliano;

che anche in questo caso è presumibile che gli scarichi siano quelli di industrie che non rispettano le disposizioni della legge n. 319 del 1976,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

indirizzo e le autorità locali abbiano adottato per far cessare lo stato di illegalità tuttora esistente, che mette in pericolo la salute pubblica.

(4-03189)

IMPOSIMATO. - Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. - Premesso:

che sta per essere costruito il porto turistico del fiume Volturno da parte della società Condotte;

che la costruzione, secondo il progetto, dovrebbe insistere sull'oasi dei Variconi, un raro esempio di *habitat* paludoso di grande interesse avifaunistico;

che appare assolutamente inconcepibile invadere ulteriormente una delle ultime oasi protette del litorale domizio che, nonostante il degrado dovuto al disinteresse degli amministratori, resta l'unico luogo di sosta degli stormi in migrazione;

che tutto ciò avviene in spregio degli interessi delle popolazioni alla tutela di zone di alto valore naturalistico, a favore di una distorta logica di profitto;

che non c'è ricchezza dove manca rispetto per la natura,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi si intenda adottare per la tutela dell'ambiente e per impedire la costruzione del porto.

(4-03190)

BUSSETI, SALERNO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere dettagliatamente lo stato delle attività compiute e delle iniziative da assumere per conseguire la disponibilità di una efficiente struttura logistica in vista della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il 24 ottobre 1989.

(4-03191)

BUSSETI, SALERNO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere quali iniziative il Ministro ritenga di assumere per conseguire una corretta applicazione delle disposizioni della legge n. 30 del 1989 e delle direttive del Consiglio superiore della magistratura concernenti l'organizzazione complessiva del lavoro delle preture circondariali e mandamentali.

Sta di fatto che presso quasi tutte le corti di appello i consigli giudiziari stanno operando ristrutturazioni assolutamente incongrue in relazione alla statistica del contenzioso delle preture coinvolte.

Va ricordato che la riconsiderazione della localizzazione delle preture non è finalizzata unicamente alla soppressione o al ridimensionamento degli uffici a produttività sottomarginale, ma alla funzionalità effettiva degli uffici, con concreto e documentato riferimento al carico di lavoro da smaltire in tempi accettabili e nell'interesse della utenza.

Il diffuso disagio avvertito in tutto il paese e la indubbia estrema delicatezza delle situazioni che vanno emergendo un po' ovunque suggeriscono un confronto parlamentare e, comunque, un sollecito intervento ministeriale che rilevi il fenomeno nella sua interezza ed indichi più chiare direttive di fondo alle quali uniformarsi.

(4-03192)

BUSSETI, SALERNO. - Ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Premesso:

che la grave crisi di disponibilità di acqua, avvertita drammaticamente da tutto il Mezzogiorno d'Italia, nella provincia di Bari ed in particolare nei comuni del Nord barese, sta toccando punte assolutamente inedite nella pur amara e secolare storia della sete del Sud del paese;

che una rete irrigua assolutamente inadeguata, nonchè una irrazionale localizzazione di serbatoi di riserva idrica, peraltro per quantità irrisorie rispetto agli *standard* più comuni, impongono serie riflessioni sulle prospettive della produttività dei campi e della tenuta complessiva delle condizioni di igiene delle comunità civiche, nonchè interventi seri ed urgenti volti a garantire una equa distribuzione delle provvidenze nei vari settori che ne abbisognano e fra le diverse entità territoriali che le reclamano;

che non si può certo dire che l'autoritaria e verticistica gestione dell'emergenza, quale viene profilandosi attraverso concitate e scoordinate dichiarazioni alla stampa quotidianamente rilasciate da Ministri, Sottosegretari e amministratori di enti, aiuti a nutrire speranze concrete sull'oggetto, per cui più serio e apprezzabile apparirebbe un univoco impegno governativo strettamente collegato all'interpello parlamentare,

si chiede di conoscere quali concrete iniziative i Ministri interrogati ritengano di assumere per un coordinato intervento in materia, con reale coinvolgimento del Parlamento e delle autonomie locali.

(4-03193)

IMPOSIMATO. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e dell'ambiente. - Per conoscere:

se sia vero che, mentre la Saint Gobain si avvia a scomparire dalla scena produttiva provinciale e nazionale, si sta profilando il concreto pericolo della utilizzazione del territorio per fini speculativi per effetto dell'acquisto, da parte di 4 noti industriali, di un milione di metri quadrati sui quali esiste la fabbrica, in violazione della destinazione dell'area a solo fine industriale;

se i Ministri in indirizzo siano consapevoli del fatto che ciò comporterebbe gravissime conseguenze sul piano occupazionale ed ecologico;

quali misure intendano adottare per impedire la vendita dell'area a privati, anche in assenza della variazione della destinazione da parte del consiglio comunale.

(4-03194)

# SANESI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che numerose università statunitensi hanno loro istituti in Italia;

che la presenza a Firenze di circa 1500 studenti significa un patrimonio culturale oltre che economico;

che la presenza di numerosi docenti italiani comporta rapporti umani e, soprattutto fra le istituzioni, di notevole valenza;

che la Guardia di finanza ha inflitto multe astronomiche a tredici colleges, non avendo essi pagato l'IVA sui contributi delle case madri, necessari a sopperire alle ingenti spese di mantenimento;

che questi motivi obbligheranno a chiudere la maggior parte di questi istituti, con danni rilevantissimi sia economici che di cooperazione culturale,

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno precisare la necessaria differenziazione fra istituzioni culturali quali le università e organizzazioni a fini di lucro, cui si riferisce la normativa.

(4-03195)

DIONISI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Valutato positivamente come alcuni comuni della provincia di Rieti abbiano avviato tempestivamente i progetti finanziati con l'articolo 23 della legge finanziaria 1988 che coinvolgono centinaia di giovani disoccupati in attività socialmente utili:

considerato con rammarico come dopo oltre quattro mesi di attività i giovani lavoratori non abbiano ancora ricevuto alcun compenso dall'ufficio del lavoro di Rieti, nonostante la Ragioneria generale abbia accreditato i fondi fin dal 22 febbraio 1989.

l'interrogante chiede di sapere quali siano state le cause del notevole ed intollerabile ritardo e quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere per garantire in tempi fisiologici per ogni rapporto di lavoro il giusto compenso ai giovani lavoratori.

(4-03196)

PONTONE, FLORINO, RASTRELLI. – Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Premesso:

che in un ampio servizio del settimanale «Epoca» si adombra la lunga mano della camorra su una iniziativa che l'Insud, unitamente alla Tecnopark, sta per realizzare nell'area compresa tra i comuni di Afragola, Caivano ed Acerra, cioè una Disneyland all'italiana denominata «Parco a tema» con un investimento iniziale di 170 miliardi;

che tale iniziativa è ampiamente finanziata attraverso l'Insud, con denaro pubblico;

che nell'agosto 1988 il progetto fu approvato dalla regione Campania con la messa a disposizione di circa 100.000 metri quadrati dell'ASI (Area sviluppo industriale) e un finanziamento di 50 miliardi, ottenuto dal Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'acquisto di altri 100.000 metri quadrati da espropriare;

che i tutori dell'ordine affermano, in un loro rapporto, che nell'affare vi sono solidi rapporti tra amministratori locali e la camorra locale;

che il tribunale di Napoli, in applicazione della «legge Rognoni-La Torre», ha disposto il sequestro giudiziario dei beni dei clan Moccia e Magliulo, padroni incontrastati della maggior parte degli interessi leciti ed illeciti dell'afragolese;

che tra i beni sequestrati risultano anche 1600 metri quadrati di terreno ad Afragola e 16.000 a Caivano, perfino nelle immediate vicinanze dell'area destinata alla costruzione del «Parco a tema»;

che il provvedimento giudiziario ha colpito anche un assessore locale, a conferma del rapporto esistente tra amministratori locali e camorra;

che fra le società sottoposte a sequestro risultano anche l'APEGA, che ha costruito 180 alloggi realizzati con i fondi della ricostruzione nel comune di Afragola, nonchè l'Edilfer, che ha una serie di contratti con le Ferrovie dello Stato;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 APRILE 1989

che la stampa nazionale, nel dare notizia dell'avvenuto sequestro, ha collegato le attività illecite dei Moccia e dei Magliulo al controllo di gran parte delle attività previste nell'ambito della costruzione di Disneyland,

gli interroganti chiedono di sapere:

chi abbia autorizzato l'Insud a partecipare alla costruzione del «Parco a tema» con il 60 per cento del capitale e con quali risultati economici;

quanti miliardi la regione Campania abbia già impegnato per gli espropri, quanti altri dovrà ancora erogare, a chi siano stati erogati o dovranno essere erogati;

quali siano le società interessate all'opera;

chi siano i tecnici ed i progettisti impegnati nell'opera, chi li abbia indicati e quali somme siano state a tutt'oggi erogate;

quali siano i partiti e gli uomini politici legati alla camorra locale ed indicati nel rapporto dei tutori dell'ordine;

quali uomini politici regionali e nazionali si siano interessati per far ottenere all'APEGA l'appalto per la costruzione di 180 alloggi e chi fece ottenere all'Edilfer i contratti con le Ferrovie dello Stato;

quali interessi esistano tra i proprietari del «Parco a tema» in costruzione ad Afragola, il Ministero del Mezzogiorno, l'Agenzia per il Mezzogiorno, l'Insud, la regione Campania e gli amministratori di Afragola;

quale ruolo abbiano nella realizzazione del «Parco a tema» di Afragola i clan camorristici Moccia e Magliulo;

se non si ritenga opportuno disporre una inchiesta per accertare eventuali connivenze, favoritismi e sperperi del pubblico denaro nella realizzazione di un'opera privata, individuandone i responsabili nazionali, regionali e locali.

(4-03197)

AGNELLI Arduino, SPETIČ. – Al Ministro delle finanze. – Avuta conoscenza diretta delle condizioni incredibilmente disagiate cui sono sottoposti i dipendenti dell'ufficio IVA di Trieste, costretti a fornire le loro prestazioni in locali per i quali già in data 30 novembre 1986 è stato pronunziato lo sfratto;

rilevato che nell'edificio in cui ha sede l'ufficio IVA sfrattato sono in corso opere di ristrutturazione, che comportano l'uso di martelli pneumatici assordanti che impediscono ogni concentrazione ed implicano gravi rischi per la salute di chi ne subisce il fragore;

constatato che si è già dato luogo talvolta all'interruzione nell'erogazione dell'acqua, con tutte le ovvie conseguenze per l'igiene e per il livello delle prestazioni di lavoro;

avuta notizia che è stata revocata in questi giorni la sospensiva dell'esecutività dello sfratto,

gli interroganti chiedono di sapere se ci si adopererà, indipendentemente dalle ragioni che l'hanno sin qui impedito, per un immediato trasloco dell'ufficio IVA in questione in locali adeguati, per cui è in corso di stipula un contratto di locazione (la bozza di contratto è all'esame della terza sezione del Consiglio di Stato), in modo da assicurare la funzionalità d'un importante ufficio pubblico, le esigenze degli utenti e quelle dei dipendenti.

(4-03198)

Assemblea - Resoconto stenografico

12 APRILE 1989

#### MORO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:

cosa pensi di fare in merito alle preoccupazioni espresse dall'Associazione genitori del centro professionale «Don Calabria» di Verona sulla riforma della scuola media secondaria, che potrebbe penalizzare i giovani desiderosi di esprimersi nel mondo del lavoro;

quale sia il suo intendimento riguardo a quei centri che, secondo i genitori, vanno ampliati, visto che ogni anno almeno un centinaio di ragazzi rimane fuori da questo tipo di scuola per mancanza di posti. Secondo i genitori dell'Associazione non dare ai giovani adeguata risposta può creare problemi non indifferenti sul piano umano e sociale: questa è anche l'opinione dell'interrogante.

(4-03199)

MORO. – Ai Ministri della difesa e dell'interno. – Ferme restando le ben note obiezioni secondo le quali le donne non possono salire su automezzi militari neppure per «ragioni di sicurezza» (con forse l'unica eccezione delle crocerossine in uniforme), obiezioni spesso assai poco condivisibili, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali su una Ritmo 60 CL blu, targata Esercito italiano 112 BN, che alle 13,10 del 12 aprile 1989 percorreva il Lungotevere in direzione di piazzale delle Belle Arti quasi in corrispondenza del Ministero della marina, trovassero posto due militari in divisa ed una donna in abiti civili seduta accanto al guidatore. Uno dei soldati, durante una sosta ad un semaforo, forse allarmato da fatto che la scrivente avesse rilevato il numero di targa, è sceso per chiedere alla sua scorta ragione del comportamento dell'interrogante.

(4-03200)

PONTONE. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Premesso:

che la Saint Gobain rappresenta un importante patrimonio industriale che è alla base dello sviluppo economico-sociale della città di Caserta;

che la multinazionale francese avrebbe deciso di chiudere lo stabilimento di Caserta entro l'anno.

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere: per evitare la chiusura della Saint Cobain;

per evitare che venga mutata la destinazione d'uso dell'area sulla quale insiste lo stabilimento della multinazionale francese;

per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;

per garantire le professionalità finora acquisite dai lavoratori;

per rendere credibili e realizzabili eventuali nuovi piani industriali nella stessa area;

per evitare che l'area possa cadere nelle mani degli speculatori dell'edilizia che sono già responsabili del saccheggio urbano e territoriale della città e della fascia domiziana.

(4-03201)